

PARTE PRIMA

PAGINA BIANCA

### Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1976.

L'attività comunitaria nel 1975 si era conclusa con le importanti decisioni del Consiglio europeo tenutosi a Roma l'1 e il 2 dicembre nel corso del quale si era convenuto di procedere all'elezione del Parlamento europeo nel periodo maggio-giugno 1978, erano stati esaminati i problemi relativi al controllo della spesa ed alla politica di bilancio della Comunità (stabilendo una nuova procedura intesa a consentire una valutazione globale dei problemi del bilancio comunitario) ed era stata decisa una partecipazione unitaria della Comunità alla Conferenza per la cooperazione economica internazionale.

1) Sul primo tema, quello delle elezioni del Parlamento europeo, i problemi ancora aperti per attuare la decisione di principio del dicembre 1975 hanno potuto essere superati soltanto nel settembre 1976. La principale difficoltà è stata quella della ripartizione dei seggi del futuro Parlamento, superata alla fine con l'intesa di eleggere un'assemblea composta di 410 membri, fatto politicamente più significativo della elezione di una assemblea di 198 deputati, come era stato ipotizzato in una prima fase del difficile dibattito tra i Paesi membri.

Prima di poter procedere, tuttavia, all'approvazione ed alla firma dei testi relativi all'elezione del Parlamento, è stato

necessario trovare adeguate formule per far cadere la disposizione derogatoria di carattere generale che consentiva ad uno Stato membro, che non fosse stato in grado di procedere all'elezione dei propri rappresentanti alla data unica convenuta di designarli tra i membri del Parlamento nazionale. A tal fine il riferimento al periodo maggio-giugno 1978 per l'elezione è contenuto nel preambolo della « Decisione », nel quale si riconferma l'impegno politico assunto in proposito dagli Stati membri. La decisione formale sulla data spetterà tuttavia al Consiglio.

Soltanto al Governo danese è riconosciuta la facoltà di abbinare le elezioni dei propri membri al Parlamento europeo con le elezioni nazionali e di designare, temporaneamente, fino alle elezioni nazionali, i rappresentanti danesi al Parlamento europeo. Il Governo danese ha inoltre la facoltà di rendere obbligatorio il doppio mandato parlamentare — nazionale ed europeo — per i propri rappresentanti. Merita peraltro di essere segnalato l'auspicio di tale Governo — condiviso dal Consiglio — che il ricorso a tale facoltà decada entro 5 anni dalla prima elezione europea.

Le principali disposizioni contenute nell'atto allegato alla decisione riguardano la ripartizione dei seggi (Francia, Germa-

nia, Italia 81; Olanda 25; Belgio 24; Danimarca 16; Irlanda 15 e Lussemburgo 6), la durata della legislatura (5 anni), la compatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo e la lista delle incompatibilità tra tale ultimo mandato e gli incarichi politici amministrativi nazionali o comunitari.

È inoltre stabilito che l'assemblea elaborerà un progetto di procedura elettorale uniforme e che, nel frattempo, la procedura elettorale sarà disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. Spetterà ai singoli Stati membri la scelta del giorno o dei giorni nei quali si procederà alle elezioni, fermo restando che la data deve cadere entro lo stesso arco di tempo, compreso tra la mattina del giovedì e la sera della domenica immediatamente successiva. Le operazioni di spoglio delle schede potranno iniziare soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori voteranno per ultimi.

Gli atti firmati a Bruxelles dovranno essere approvati dai Parlamenti nazionali e richiederanno, sul piano interno, l'elaborazione della legge elettorale per l'elezione del 1978. In tale contesto dovranno essere affrontati problemi quale quello della delimitazione delle circoscrizioni elettorali e delle modalità di voto degli emigranti nei Paesi membri della Comunità.

Su un piano generale, l'elezione diretta del Parlamento, insieme con la firma dei Trattati che aumentano i poteri di controllo del Parlamento stesso in materia di bilancio ed alla « procedura di concertazione » che associa il Parlamento all'adozione di atti comunitari di portata generale che hanno notevoli conseguenze finanziarie, costituiscono un importante passo avanti verso un migliore equilibrio istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento.

L'azione del Governo, nel corso di quest'anno, si è sviluppata coerentemente con l'orientamento, favorevole al rafforzamento delle istituzioni, già manifestatosi nel 1975 con l'impulso dato al raggiungimento della decisione politica concernente l'elezione del Parlamento europeo. L'azione italiana è stata particolarmente importante

per ottenere che la composizione del futuro Parlamento fosse numericamente significativa e non prevalesse l'ipotesi di una conferma dell'attuale composizione numerica dell'Assemblea.

2) Sul secondo tema, sul quale vi era stato al Consiglio europeo di Roma, un consenso di massima — quello di una valutazione globale dei problemi del bilancio della Comunità — vi è da registrare, nel corso di quest'anno, la sessione congiunta dei Ministri degli esteri e dei Ministri finanziari dedicata appunto, ai problemi del bilancio della Comunità.

Il dibattito ha fatto apparire talune divergenze di approccio tra i Paesi membri — specie per quanto riguarda le spese agricole — ma una sostanziale convergenza di vedute circa l'opportunità di una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie.

Da parte italiana, prendendo spunto dall'attuale ripartizione della spesa — concentrata sulla politica agricola — è stato rilevato che la struttura del bilancio comprendeva una variabile indipendente — le spese agricole — mentre gli interventi negli altri settori restavano subordinati alle disponibilità residue che, anche per ragioni congiunturali, erano necessariamente limitate.

Poiché il bilancio doveva servire anche come strumento di riequilibrio delle economie dei Paesi membri, od almeno essere utilizzato in modo da dare un contributo a tale obiettivo, da parte italiana è stato sostenuto che occorre rafforzare gli interventi di carattere strutturale (politica regionale, sociale e delle strutture agricole), ampliare le politiche comuni nei vari settori, in particolare della ricerca e dell'energia ed esaminare parallelamente come contenere e razionalizzare gli interventi nel settore agricolo.

Nella consapevolezza che la ristrutturazione del bilancio comunitario avrebbe richiesto un notevole lasso di tempo, da parte nostra si è insistito sulla opportunità che la Commissione proceda a delle previsioni pluriennali di spesa che rispecchias-

sero gli orientamenti di massima a favore di un progressivo aumento dell'azione strutturale della Comunità e di una programmazione dell'aiuto a favore dei Paesi terzi.

Su un piano generale, si è sostenuto da parte italiana che occorre sforzarsi di orientare globalmente il bilancio in modo da contribuire ad una attenuazione delle disparità economico-sociali esistenti tra le regioni dei Nove: una analisi della spesa nei singoli settori dimostrava che attualmente tale criterio veniva rispettato in maniera relativamente soddisfacente soltanto per il Fondo regionale. Occorre che esso trovasse applicazione anche nella utilizzazione degli altri strumenti finanziari della Comunità (Fondo sociale, FEOGA, Fondo CECA) e venisse tenuto presente, in linea generale, nella definizione delle politiche comuni dei Nove.

Lo scambio di vedute su questo importantissimo tema ha tuttavia fatto apparire preoccupazioni di diversa natura da parte di taluni Paesi membri. I francesi, in particolare, sono apparsi preoccupati dalla possibilità che fossero messe in discussione le spese agricole e si sono mostrati inclini, pertanto, a limitare il dibattito alle spese di bilancio definite, secondo la terminologia adottata per i poteri del Parlamento europeo, « non obbligatorie ».

Da parte tedesca è stata esplicitamente sottolineata la necessità di contenere l'aumento globale delle spese di bilancio, pur ammettendo che l'aumento degli stanziamenti doveva essere concentrato a favore delle azioni di carattere strutturale, con contenimento delle spese nel settore agricolo.

Anche da parte inglese ci si è pronunziati per il finanziamento prioritario di quelle azioni che avrebbero potuto favorire la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri e si è sottolineata la necessità di una attenta valutazione preventiva delle conseguenze finanziarie delle decisioni da adottare, in particolare nel settore agricolo.

Gli interventi delle altre delegazioni sono stati caratterizzati, nell'insieme, dal riconoscimento della necessità di meglio programmare la spesa comunitaria con proiezioni pluriennali e di riservare maggiori mezzi finanziari a quelle azioni strutturali che avrebbero potuto contribuire alla convergenza delle politiche economiche dei paesi membri. Nello stesso senso si è espresso il Presidente della Commissione, che ha sottolineato la necessità di intensificare le politiche di integrazione.

Il Consiglio congiunto del 5 aprile deve essere considerato come l'avvio di un ripensamento della politica della spesa della Comunità. Esso si è concluso con una nota della Presidenza, che riassume gli orientamenti emersi dal dibattito, nota sulla quale il Consiglio, pur senza adottarla, ha espresso un consenso di larga massima (vedi allegato).

In tale nota viene affermata la volontà di rafforzare la coesione tra le politiche condotte dalla Comunità per lo sviluppo interno e per gli impegni esterni ed a concentrare gli sforzi finanziari sulle azioni che possano meglio contribuire alla realizzazione degli obiettivi di integrazione della Comunità ed in particolare ad una maggiore convergenza delle economie degli Stati membri.

Nella nota viene inoltre recepito il principio che tutti i mezzi di intervento strutturale del bilancio comunitario, segnatamente il Fondo sociale, il Fondo regionale ed il FEOGA orientamento, siano utilizzati in modo coordinato per ridurre le divergenze esistenti tra le varie regioni della Comunità, favorendo così la convergenza delle economie.

Tali principi sono stati ripresi nel progetto di bilancio per il 1977 ed hanno trovato una prima modesta attuazione in un aumento degli stanziamenti nel settore sociale, in particolare per azioni a favore dei giovani. Gli stanziamenti di impegno per il Fondo sociale ammontano, per il 1977, a 617 milioni di unità di conto (nel 1976 erano di 530 milioni).

Non vi sono invece da registrare variazioni per gli stanziamenti di impegno del Fondo regionale (il cui ammontare di 500 milioni di unità di conto deriva peraltro dalla decisione presa all'ertice di Parigi del 1974 dai Capi di Stato e di Governo dei nove Paesi) né per quelli del FEOGA orientamento.

Ad ogni modo una migliore qualificazione della spesa comunitaria resta un obiettivo importante, se si vuol far progredire il processo di integrazione europea e, da parte italiana, si continuerà ad operare al raggiungimento di tale obiettivo, tenendo anche conto del fatto che dovranno essere decisi, nel corso del 1977, l'ammontare del Fondo regionale per i prossimi anni e che sono in corso, anche in seno alla Commissione, riflessioni sul tema della politica delle strutture agricole.

3) Sul terzo tema sul quale era stata adottata una importante decisione al Consiglio europeo di Roma — quello della partecipazione unitaria della Comunità alla Conferenza per la cooperazione economica internazionale — vi è da rilevare che i Nove hanno rispettato il principio della delegazione unica, di cui sono stati portavoce il rappresentante della Commissione e della Presidenza di turno (che è stata, durante il 1976, prima lussemburghese e successivamente olandese).

I lavori nelle diverse Commissioni — Energia, Materie prime, Sviluppo e Affari finanziari — non si sono tuttavia svolti in modo così soddisfacente da consentire di tenere alla data prevista (metà dicembre) la riunione a livello ministeriale.

Il rinvio è intervenuto di comune accordo a seguito delle consultazioni promosse dai due co-Presidenti della Conferenza — il canadese ed il venezuelano — con i Paesi partecipanti.

La dichiarazione unilaterale resa nota dopo il rinvio dai 19 di aver accettato l'aggiornamento poiché alcuni Paesi industriali non erano in condizione di prendere le decisioni politiche che avrebbero permesso di assicurare il successo della Conferenza ed in considerazione di migliori

prospettive di successo nella prima parte del 1977, non ha determinato prese di posizione da parte della Comunità. I Nove avevano ribadito al Consiglio europeo dell'Aja del 29-30 novembre 1976 l'importanza annessa alla Conferenza nord-sud e la propria disponibilità a dare un contributo positivo al successo della Conferenza stessa.

#### *Consigli europei del 1976.*

Nel corso del 1976 il Consiglio europeo si è riunito, come già nel 1975, tre volte, l'1 e 2 aprile a Lussemburgo, il 12-13 luglio a Bruxelles ed il 29-30 novembre all'Aja.

Nella riunione di Lussemburgo, lo scambio di vedute tra i Capi di Governo sui problemi economici si è concentrato su taluni orientamenti, suggeriti dalla Commissione, riguardanti il consolidamento ed il rafforzamento del carattere vincolante dei meccanismi comunitari di coordinamento della politica economica; lo sviluppo del sistema comunitario di cambi e, in tale quadro, dell'ampliamento delle competenze e dei mezzi del Fondo europeo di cooperazione monetaria; l'integrazione, in un quadro comunitario, di tutte le deliberazioni relative al « serpente » e la istituzione di un meccanismo di consultazione per le monete che fluttuano isolatamente.

Il Consiglio europeo ha concordato sulla opportunità di rendere maggiormente vincolanti le direttive in materia di politica economica adottate in sede comunitaria, ma non ha potuto raggiungere delle intese sugli altri temi, riguardanti il sistema dei cambi ed il potenziamento del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Si tratta di temi sui quali il dibattito in sede comunitaria è tuttora in corso e che sono stati rilanciati nel luglio 1976 anche dal Ministro delle finanze olandese, Duisenberg.

Sul tema dell'elezione del Parlamento europeo, alla riunione di Lussemburgo, è stato possibile raggiungere un accordo su alcuni punti minori, ma non sul tema più importante della ripartizione dei seggi, sul

quale vi è stata da registrare una proposta del Presidente della Repubblica francese, tendente a mantenere, per la prima elezione, l'attuale composizione numerica del Parlamento.

A tale formula venne obiettato da parte italiana che essa presentava il rischio di creare un Parlamento senza un vero legame con l'elettorato europeo, data l'esiguità del numero dei deputati da eleggere. Essa avrebbe posto altresì il problema della rappresentanza dei raggruppamenti politici minori — ma non meno rappresentativi — nel Parlamento europeo.

Al Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 e 13 luglio viene raggiunta l'intesa sul problema della ripartizione dei seggi del futuro Parlamento eletto, essendo prevalsa la tesi che fosse opportuno aumentare sensibilmente l'attuale composizione numerica del Parlamento, anche per dare il dovuto rilievo politico all'elezione europea.

Sul tema della situazione economica e sociale, emerge dal Consiglio europeo di luglio un ampio accordo nel constatare la ripresa congiunturale e l'aspettativa che essa prosegua nel 1977. Il Consiglio sottolinea la necessità di incoraggiare gli investimenti produttivi al fine di prevenire nuove tendenze inflazionistiche e di assicurare un graduale assorbimento della disoccupazione.

Il principio della convergenza delle politiche economiche e monetarie, quale premessa di validi accordi in materia di tassi di cambio, viene riaffermato dal Consiglio europeo, che si esprime positivamente anche sull'iniziativa di mantenere i contatti con i *partners* sociali, a livello europeo, nell'ambito della Conferenza tripartita, alla quale partecipano, insieme con i Governi e con le Istituzioni comunitarie, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli incontri tipo Rambouillet o Portorico (ai quali siano invitati a partecipare, cioè, solo alcuni Paesi membri della Comunità), il Consiglio europeo conviene sull'opportunità di procedere a consultazioni preventive e ribadisce il principio che la trattazione di que-

stioni di competenza comunitaria in tali conferenze avvenga nel rispetto delle procedure e degli obblighi comunitari.

Il Consiglio europeo procede anche ad uno scambio di vedute sull'estensione dei limiti di pesca, constatando la tendenza a portare a 200 miglia le acque di pesca, senza attendere le conclusioni sulla Conferenza sul diritto del mare. In tale prospettiva il Consiglio europeo esprime la sua determinazione di proteggere gli interessi dei pescatori comunitari ed invita i Ministri degli esteri a considerare l'opportunità di una dichiarazione di intenzioni circa l'estensione delle acque di pesca della Comunità a 200 miglia, nell'ipotesi in cui altri Stati dovessero procedere unilateralmente in tal senso.

Innovando rispetto alla prassi anteriore, i Capi di Governo si esprimono favorevolmente circa la designazione del Ministro britannico Roy Jenkins come membro della Commissione europea ed anticipano la loro intenzione di nominarlo alla Presidenza della futura Commissione.

In tema di cooperazione politica, il Consiglio europeo rende nota una dichiarazione sul terrorismo internazionale nella quale si condanna la presa di ostaggi e ci si dichiara decisi a cooperare per la definizione a livello mondiale di misure efficaci nella lotta contro il terrorismo. I Capi di Governo invitano in particolare i Ministri della giustizia ad elaborare una Convenzione che impegni gli Stati membri a portare in tribunale o ad estradare gli autori di prese di ostaggi.

Il Consiglio europeo dell'Aja — l'ultimo dell'anno — ha proceduto ad un nuovo esame della situazione economica, rifacendosi ad una comunicazione predisposta dalla Commissione. Tale comunicazione contiene, nella prima parte, una breve analisi della situazione congiunturale, le cui prospettive appaiono, a fine novembre, meno favorevoli di quanto non apparissero nei mesi precedenti e sottolinea i pericoli per la coesione della Comunità risultanti dalle divergenze dei principali indicatori economici — disparità nell'evoluzione dei

prezzi e dei costi e delle bilance dei pagamenti dei Paesi membri

Nella seconda parte della comunicazione sono indicati gli obiettivi di politica economica per il 1977 e si invitano i Paesi membri che denunciano dei *deficit* nei loro conti con l'estero a perseguire una rigorosa politica in materia monetaria, delle finanze pubbliche e dei redditi; i Paesi membri che hanno una bilancia dei pagamenti eccedentaria o, comunque, non soggetta a vincoli esterni, sono invitati a sviluppare la domanda interna, in modo da sostenere gli sforzi di risanamento dei Paesi deficitari, la cui ripresa economica resta collegata, nella fase attuale, alla domanda esterna.

Nella comunicazione si rileva inoltre che un rincaro del prezzo del petrolio potrebbe accentuare il deterioramento della situazione economica a livello mondiale.

Sul tema dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, il Consiglio europeo si è limitato a riaffermare la disponibilità della Comunità a contribuire al proseguimento del dialogo, in particolare nell'ambito della Conferenza nord-sud, affidando ai competenti organi della Comunità l'incarico di proseguire, in uno spirito costruttivo, l'elaborazione della posizione dei Nove sui principali problemi in discussione. Anche la posizione della Comunità sul programma integrato per le materie prime verrà definita nei normali organi istituzionali, dato che i tedeschi non hanno ritenuto di poter modificare, all'Aja, la loro posizione di riserva, neppure nell'imminenza delle consultazioni che si apriranno a Ginevra sul programma integrato e sul Fondo comune.

Sul dibattito del Consiglio europeo è pesata l'incertezza derivante dalla fase di transizione politica americana, dalle attese decisioni dei Paesi dell'OPEC circa il prezzo del petrolio e dallo scontato rinvio della sessione della Conferenza a livello ministeriale, in un primo tempo prevista per metà dicembre.

Sugli altri temi discussi vi è da ricordare quello delle relazioni tra la Comunità ed il Giappone. Il Consiglio europeo, preoccupato dell'effetto delle pratiche di importa-

zione e di esportazione giapponesi e del rapido deterioramento dei termini dell'interscambio tra la Comunità ed il Giappone, oltre che per i problemi sorti in alcuni settori industriali (in particolare per la cantieristica), ha invitato le Istituzioni comunitarie ad esaminare con urgenza tali problemi ed a discuterne con il Governo giapponese, del quale peraltro ha notato con soddisfazione la dichiarata volontà di cooperare con la Comunità alla soluzione dei problemi sul tappeto.

Il Consiglio europeo ha proceduto anche ad uno scambio di vedute sul progettato coordinamento dei vari fondi comunitari — tema che si ricollega a quello di una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie — e sulla questione degli ammontari compensativi in agricoltura: l'approfondimento dei due problemi è stato rinviato agli organi comunitari competenti.

Per quanto riguarda il rapporto Tindemans, il Consiglio europeo ha concordato il testo di una dichiarazione che rappresenta un quadro sintetico dei principali concetti ispiratori della futura Unione europea. Questa sarà costruita progressivamente, consolidando ed incrementando il patrimonio comunitario, mediante la messa a punto di nuove politiche comuni e lo ampliamento di quelle esistenti. La dichiarazione sottolinea l'esigenza di un'autentica politica regionale e sociale della Comunità e, tra le politiche comuni, ricorda in particolare quelle relative ai settori dell'energia e della ricerca.

Nella dichiarazione, il Consiglio europeo riafferma che la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è fondamentale per il consolidamento della solidarietà comunitaria e per l'instaurazione dell'Unione europea e sottolinea l'importanza prioritaria da accordare, per progredire sulla via dell'unione economica alla lotta contro l'inflazione e la disoccupazione.

Il Consiglio europeo afferma inoltre che la costruzione europea deve utilizzare le possibilità di cooperazione nei settori nei quali gli Stati membri sono disposti ad esercitare progressivamente la loro sovra-



nità in modo convergente. Nel settore della politica estera, tale forma di cooperazione deve condurre alla ricerca di una politica estera comune.

Il Consiglio europeo ha ribadito la volontà dei Nove di sviluppare l'autorità e l'efficacia delle istituzioni comunitarie e l'adesione dei popoli a tali istituzioni.

La dichiarazione del Consiglio europeo si conclude con un invito ai Ministri degli esteri ed alla Commissione (a quest'ultima per i settori di sua competenza) a riferire annualmente sui risultati conseguiti e sui progressi che possono essere realizzati nei vari settori dell'Unione.

#### *L'Unione economica e monetaria nel 1976.*

Nel corso del 1976 la disparità dei tassi d'inflazione tra i singoli Paesi membri della Comunità, ha reso sempre più precario ogni progresso nella costruzione dell'Unione economica e monetaria. Tale fenomeno, che si riflette soprattutto nell'andamento dei tassi di cambio, ha creato forti tensioni sui mercati valutari e nell'ambito dello stesso « serpente ».

Proposte concrete miranti a migliorare le relazioni monetarie tra i *partners* e avviare un processo di effettivo coordinamento delle politiche monetarie ed economiche, presentate nel mese di luglio dalle autorità olandesi, sono attualmente allo studio presso le istituzioni comunitarie.

#### *Andamento del mercato dei cambi.*

I mercati dei cambi sono stati soggetti, sin dall'inizio dell'anno a fasi di particolare pressione: la prima, relativa al periodo metà gennaio-metà febbraio, ha parzialmente coinciso con la sospensione delle quotazioni ufficiali delle valute estere sul mercato italiano; la seconda si è verificata a partire dal 5 marzo a seguito di un forte deprezzamento della sterlina.

Il sistema comunitario dei cambi ha risentito negativamente di questa situazione anche per il diffondersi di voci relative a modifiche delle parità di talune monete.

Il franco francese è stato particolarmente colpito dalle pressioni speculative: nonostante massicci interventi sul mercato dei cambi, le autorità francesi erano costrette, il 15 marzo, a sospendere la difesa dei margini di fluttuazione. Nello stesso giorno, i Paesi del Benelux denunciavano l'accordo in base al quale il margine di oscillazione fra le rispettive monete era limitato all'1,50 per cento.

Nuovi momenti di tensione sono intervenuti agli inizi di settembre creando soprattutto pressioni nei confronti del marco, la più apprezzata delle monete in fluttuazione congiunta.

Nel tentativo di ristabilire quotazioni più realistiche per la propria moneta, le autorità tedesche hanno deciso una rivalutazione differenziata del marco nell'ambito del serpente a partire dal 18 ottobre: il nuovo tasso fa registrare un aumento del 2 per cento nei confronti delle monete del Benelux, del 6 per cento rispetto alla corona danese e del 3 per cento nei confronti delle corone norvegese e svedese.

Nei confronti del dollaro le monete del serpente hanno mantenuto un andamento sostanzialmente stabile nei primi sette mesi dell'anno: da tale data inizia un movimento di costante apprezzamento di tali monete che, alla fine di novembre, ha raggiunto il livello del 12 per cento circa.

All'interno del serpente la valuta più debole è stata nei primi tre mesi dell'anno la corona danese e, dopo un periodo un po' incerto, dalla fine di aprile fino quasi alla fine di giugno, il fiorino olandese. Nel periodo fine gennaio-metà febbraio e metà marzo, il serpente ha avuto due momenti di particolare tensione.

Dopo una fase di calma seguita all'andamento più equilibrato del marco le tensioni sono riapparse all'inizio di agosto con le corone danese e norvegese ed il franco belga sul lato debole in opposizione con la moneta tedesca. Per ridurre le pressioni sulle proprie monete, i Paesi a moneta debole hanno adottato alcuni provvedimenti di politica monetaria (inasprimento

del costo del denaro e controllo del credito).

Fra le monete liberamente fluttuanti, il franco svizzero, per tutto il periodo considerato, ha avuto un andamento sostanzialmente parallelo rispetto al « serpente »; la lira italiana e la sterlina hanno avuto, invece, una tendenza progressivamente svalutativa particolarmente accentuata fino a maggio. Dopo una fase di stabilità nei mesi estivi, è ripreso in settembre il processo di deprezzamento che, nel caso della sterlina, ha raggiunto agli inizi di ottobre minimi « storici ».

In questo quadro vanno viste le misure di salvaguardia poste in essere a varie riprese dal Governo italiano per far fronte a difficili situazioni o a crisi insorte nella bilancia dei pagamenti e cioè nell'ambito degli articoli 108 e 109 del Trattato di Roma.

Dopo il miglioramento verificatosi in conseguenza dell'adozione, il 18 marzo 1976, di varie misure di risanamento dell'economia, si manifestava all'inizio di maggio un accentuarsi delle pressioni sulla lira che esigeva provvedimenti energici. Il 5 maggio il Governo comunicava alla Commissione che esso intendeva ristabilire il deposito previo sulle importazioni già applicato nel 1974. La richiesta veniva autorizzata lo stesso 5 maggio dalla Commissione, nell'ambito dell'articolo 108 del Trattato.

Il deposito, della durata di tre mesi, veniva prorogato — d'intesa con la Commissione — per altri tre mesi, in considerazione delle circostanze che la bilancia dei pagamenti dell'Italia continuava a presentare un notevole disavanzo.

Con decisione del 29 settembre 1976, la Commissione aderiva alla richiesta italiana di smobilitazione graduale del deposito fino alla sua soppressione totale il 15 aprile 1977.

Forti pressioni verificatesi sul mercato dei cambi in termini di deprezzamento della lira o di deterioramento delle riserve negli ultimissimi giorni di settembre costringevano il Governo ad introdurre, per la durata di quindici giorni, una sovrattassa

del 10 per cento su tutti gli acquisti di valuta estera effettuati da residenti (con l'esclusione di talune delle operazioni in precedenza esentate dal versamento del deposito previo).

La Commissione immediatamente informata ai termini dell'articolo 109 del Trattato, prendeva atto del provvedimento italiano e auspicava che le misure di politica economica nel frattempo prese o annunciate dal Governo potessero portare ad uno stabile risanamento dell'economia italiana.

Allo scadere delle due settimane di durata del provvedimento, la sovrattassa veniva meno il 15 ottobre 1976 (data alla quale il deposito previo veniva intanto ridotto al 45 per cento).

Pochi giorni dopo, si manifestavano nuovamente forti pressioni sul mercato dei cambi e sulle riserve che inducevano il Governo, il 23 ottobre, a decidere di reintrodurre — sempre nell'ambito dell'articolo 109 del Trattato — a partire dal 25 ottobre, una sovrattassa sull'acquisto di valuta, di entità inferiore alla precedente ma di maggior durata (fino a quattro mesi). La Commissione reiterava il suo auspicio di veder misure economiche complementari contribuire al risanamento della situazione economica e al ristabilimento della fiducia.

A conferma del carattere temporaneo del provvedimento adottato in ottobre il Governo, con decreto ministeriale del 23 dicembre, ha deciso di diminuire dal 7 al 3,50 per cento la sovrattassa a partire dal 27 dicembre e di ridurla progressivamente nelle settimane successive.

Le ripetute crisi valutarie hanno suscitato apprensioni sia per le loro conseguenze economiche, sia per gli effetti negativi sulla coesione comunitaria. Tutti gli Stati membri si sono dimostrati consapevoli di tali rischi e della conseguente necessità di adoperarsi sul piano nazionale ed in sede comunitaria al ristabilimento delle rispettive situazioni economiche.

Una valutazione realistica dell'attuale fase delle relazioni monetarie tra gli Stati membri ha indotto i Nove a prendere atto

delle difficoltà che si frappongono ad una fluttuazione congiunta delle monete dei Paesi membri.

A tale valutazione realistica si ispira la proposta del Ministro olandese Duisenberg concernente una nuova politica di cambio all'interno della Comunità, basata sull'applicazione di direttive per la fluttuazione e la fissazione di « zone obiettivo » espresse in termini di tassi di cambio effettivi, sulla falsariga di quanto già proposto nelle « direttive per la fluttuazione » del Fondo monetario internazionale.

Gli obiettivi cui tende la proposta olandese sono quelli di stimolare, nel medio periodo, una effettiva armonizzazione delle politiche economiche e, nel breve periodo, di promuovere una relativa stabilità del cambio, contenendone le fluttuazioni erratiche, anche allo scopo di evitare la manovra del tasso di cambio per migliorare la propria posizione competitiva.

Il Consiglio dei Ministri finanziari dell'8 novembre 1976 ha riaffermato il principio che la convergenza delle politiche economiche ed il riavvicinamento delle situazioni economiche degli Stati membri costituiscono una premessa per una maggiore stabilità nei rapporti di cambio e sono indispensabili allo sviluppo della Comunità.

Appare pertanto necessario inserire le politiche congiunturali e strutturali degli Stati membri in un quadro comunitario a medio termine, esaminando e comparando in sede comunitaria l'evoluzione effettiva agli obiettivi fissati. Anche per quanto riguarda i rapporti di cambio intra-comunitari, il Consiglio si è riferito ai suggerimenti olandesi, che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

Lo stesso orientamento si è manifestato, come si è detto, al Consiglio europeo dell'Aja di fine novembre.

*Assistenza finanziaria a breve e a medio termine.*

Nell'ambito del sostegno a breve termine (SMBT) è stata concessa alla Banca

d'Italia nel maggio 1976 una linea di credito di 482,25 milioni di dollari corrispondente alla quota prelevabile automaticamente. Tale facilitazione è stata successivamente rinnovata alle scadenze trimestrali. Il credito potrà essere utilizzato per tre mesi e rinnovato una sola volta per altri tre mesi dietro richiesta della Banca centrale beneficiaria.

L'Italia beneficia inoltre del concorso finanziario a medio termine di circa 1.400 milioni di dollari che dovranno essere rimborsati nel corso del 1978. Tale importo corrisponde al totale dell'ammontare del vecchio sostegno monetario a breve termine meno la quota inglese (486,5 milioni di dollari), mantenuta su base bilaterale attraverso depositi trimestrali rinnovabili fino ai primi di dicembre e poi restituita alla Gran Bretagna.

Il meccanismo dei prestiti comunitari — istituito a norma del regolamento del 17 febbraio 1975 e che prevede la facoltà per la Comunità di indebitarsi sui mercati internazionali di capitali entro un limite massimo di tre miliardi di dollari al fine di erogare prestiti a paesi membri che incontrino difficoltà di bilancia dei pagamenti a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi — è stato attivato in seguito alle richieste avanzate dall'Italia e dall'Irlanda per un importo complessivo di 1,3 miliardi di dollari in linea capitale.

L'Italia ha ricevuto, tra marzo e giugno 1976, un miliardo di dollari rimborsabili nel periodo dicembre 1979-aprile 1983. I fondi sono stati reperiti tramite tre emissioni di titoli a reddito fisso a cui hanno partecipato consorzi bancari internazionali ed un prestito ad un tasso variabile collegato al tasso intercambio di Londra.

Con il ricorso allo stesso meccanismo, il Consiglio della Comunità ha deciso di concedere un prestito all'Italia di un ammontare pari alla quota restituita alla Gran Bretagna all'inizio di dicembre. L'operazione potrà essere conclusa all'inizio del 1977.

*La politica globale mediterranea.*

Già nel corso degli anni 60, la presenza e l'attività della Comunità nel Mediterraneo è stata volta a favorire l'armonioso sviluppo economico di quell'area geografica ed a contribuire così alla sua stabilità politica. Tale azione si è manifestata nella conclusione di una serie di accordi intesi a porre le basi di una collaborazione costruttiva tra la Comunità e tali Paesi.

Nel 1972, in relazione all'adesione della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda ed alla conseguente esigenza di adattare i predetti accordi alla nuova dimensione assunta dalla Comunità, si sentì l'esigenza di inserire le relazioni con i Paesi del bacino del Mediterraneo in una visione più organica e globale. Tale politica comportava il proseguimento della azione già avviata nel campo degli scambi ed il suo ampliamento alla cooperazione in altri settori — economico, tecnologico, finanziario e della manodopera.

In vista della conclusione dei nuovi accordi, fu conferito alla Commissione nel luglio 1973 un mandato a negoziare con un primo gruppo di Paesi dell'approccio globale mediterraneo (Tunisia, Marocco, Algeria, Malta, Spagna e Israele).

Il primo negoziato che si poté concludere positivamente fu quello con Israele: l'accordo venne firmato l'11 maggio 1975 ed entrò in vigore il 1° luglio dello stesso anno. Successivamente tale accordo è stato completato da un Protocollo finanziario.

Più lunghe e difficili risultarono le trattative con i Paesi del Maghreb e con Malta. Nel marzo 1976 fu finalmente possibile concludere l'accordo con Malta ed in aprile quelli con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia.

I negoziati con la Spagna vennero sospesi nell'ottobre 1975 a seguito degli avvenimenti interni spagnoli e non sono stati formalmente ripresi sulla base del progettato accordo di libero scambio, anche perché il Governo di Madrid sembra intenzionato a porre, a breve termine, il problema dell'adesione della Spagna alla Comunità.

Durante il semestre di presidenza italiana (1° luglio-31 dicembre 1975) vennero messe a punto le direttive di negoziato con un secondo gruppo di Paesi, quelli del Mashrek (Egitto, Giordania, Siria e Libano) che, attraverso due fasi negoziali — dalle quali è rimasto provvisoriamente escluso il Libano a causa della situazione interna — svoltesi all'inizio ed alla fine del 1976, hanno portato alla conclusione di accordi anche con detti Paesi. I testi relativi sono stati parafati rispettivamente il 15, 28 e 29 ottobre 1976.

Gli accordi con i Paesi del Maghreb tendono a stabilire una ampia cooperazione tra i *partners* e prevedono a tal fine azioni nel settore degli scambi commerciali, della cooperazione economica, tecnica e finanziaria e nel settore sociale. Il carattere di globalità, dato dal fatto che essi prendono in considerazione la maggior parte degli aspetti delle relazioni tra le due Parti, emerge anche dalla struttura identica degli Accordi conclusi fra la Comunità e ciascuno dei tre Paesi; le differenze di piccola entità riguardano solo talune concessioni doganali e contingenti.

Di durata illimitata, questi accordi danno alla cooperazione globale la prospettiva necessaria perchè possano essere affrontati problemi di sviluppo che vadano al di là del breve termine.

Da rilevare poi il carattere unilaterale — in linea di fatto — delle concessioni (che già appariva nella Convenzione di Lomé), per cui i Paesi del Maghreb si impegnano soltanto a concedere alla Comunità la clausola della nazione più favorita, mentre è previsto il libero accesso sul mercato comunitario di tutti i prodotti da essi esportati che non rientrano nella politica agricola comune. Per questi ultimi sono previste delle concessioni *ad hoc*, che tendono a salvaguardare anche gli interessi dei produttori comunitari.

Più che dal regime degli scambi, il principale aspetto innovatore degli accordi emerge peraltro dai principi cui si ispira la cooperazione istituita nei settori tecnico, economico e finanziario. La Comunità si

impegna a partecipare alle azioni intraprese dagli Stati del Maghreb per la diversificazione delle loro risorse economiche e l'industrializzazione. La cooperazione dovrebbe favorire inoltre l'integrazione regionale fra i tre Paesi.

Gli accordi con i Paesi del Mashrek, che saranno firmati nel gennaio 1977, seguono la stessa impostazione, a conferma del modello di cooperazione promosso dalla Comunità nel Mediterraneo.

Quanto ai rimanenti Paesi rivieraschi, vi è da segnalare il rilancio delle relazioni con la Jugoslavia, che comporterà una intensificazione della cooperazione nei settori industriale, agricolo, commerciale, economico e finanziario. La volontà politica delle due Parti è stata affermata in una dichiarazione comune emessa a conclusione della visita del Presidente di turno del Consiglio — Van der Stoep — a Belgrado l'1 e 2 dicembre 1976.

Circa le relazioni con la Grecia, vi è stata nel luglio 1976 l'apertura dei negoziati per l'adesione alla Comunità. Con la Turchia, è stato possibile alla fine dell'anno — il Consiglio di associazione si è tenuto il 20 dicembre 1976 — normalizzare i rapporti, migliorando ed ampliando le disposizioni dell'accordo di associazione. L'evoluzione dei negoziati con entrambi i Paesi è esaminata nel Capitolo IX-C.

#### *La posizione italiana.*

Nel quadro della politica globale mediterranea va sottolineato il ruolo svolto dall'Italia fin dall'inizio della politica di associazione della Comunità.

Il nostro Paese, convinto della necessità politica di promuovere il progresso economico-sociale e la maggiore stabilità politica nell'area del Mediterraneo, si è fatto assertore della formula dell'approccio globale, da intendere come disponibilità a trattare con tutti i Paesi mediterranei che ne avessero manifestato la volontà e come ricerca di un rapporto nuovo, non limitato agli scambi commerciali ed aperto alla più ampia cooperazione.

Tale impostazione non poteva d'altra parte trascurare l'equilibrio degli oneri che ne sarebbero derivati ai singoli Stati membri. In particolare per le concessioni in materia di prodotti agricoli, l'Italia ha ottenuto alcune garanzie particolari per le produzioni mediterranee tipiche della Comunità ed ha chiesto, al tempo stesso, un esame più ampio ed organico dei problemi riguardanti la tutela dei produttori delle zone mediterranee della Comunità, da realizzare attraverso opportuni adattamenti degli strumenti della stessa politica agricola, della politica sociale e di quella regionale dei Nove.

Nel mese di luglio 1976, il Consiglio ha adottato una risoluzione che mette l'accento sul fatto che « i produttori agricoli non potrebbero sopportare da soli le conseguenze della politica di apertura della Comunità verso l'esterno » ed invita la Commissione « ad elaborare un bilancio della politica mediterranea ed a presentare contemporaneamente ogni proposta che possa apparire necessaria per venire incontro alle preoccupazioni espresse ».

Non si tratta di una affermazione nuova — basti ricordare la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 1973 sulla equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri fra tutti gli Stati Membri e l'invito in essa contenuto di sviluppare la politica regionale per superare le difficoltà delle regioni agricole della Comunità più direttamente interessate — ed essa va vista non come restrittiva della politica mediterranea dei Nove bensì intesa ad assicurare a tale politica una valida prospettiva di sviluppo.

I lavori a Bruxelles sono stati effettuati con impegno e la nuova Commissione sarà chiamata, sin dalle prime settimane di attività, a pronunziarsi sul lavoro già svolto dai Servizi nella seconda metà del 1976.

Le regioni agricole mediterranee della Comunità devono affrontare problemi generali di sviluppo. Ne deriva l'opportunità che l'azione comunitaria in questo settore vada oltre l'aspetto puramente agricolo e si estenda ai problemi del finanziamento delle infrastrutture, degli incentivi nel settore

industriale e degli investimenti in quello turistico.

Sul piano più strettamente agricolo, vi è l'esigenza di rafforzare le organizzazioni di mercato di alcuni prodotti tipici dell'area mediterranea, di incoraggiare lo sviluppo di alcune produzioni deficitarie e di migliorare l'organizzazione di mercato per i prodotti ortofrutticoli trasformati.

Affrontare con serietà tali problemi costituirà un banco di prova per la stessa politica mediterranea della Comunità, che si è sviluppata con coerenza — come potrà essere constatato anche dall'azione svolta in sede di cooperazione politica e di dialogo euro-arabo — ma che non potrà ignorare i problemi delle regioni agricole mediterranee della Comunità, anche nella previsione dell'ampliamento, nei prossimi anni, ai Paesi che hanno già presentato o intendono presentare domanda di adesione.

Consideriamo prioritario da parte nostra l'approfondimento nei prossimi mesi, in sede comunitaria, di questo importante complesso di problemi che in parte coincide ed in parte supera lo stesso quadro della politica agricola comune (i cui problemi particolari nel 1976 sono analizzati nel Capitolo VII).

#### *La cooperazione politica europea.*

1) Nel 1976 i Paesi comunitari hanno continuato a sviluppare la loro azione nel settore della cooperazione politica, tanto come proiezione di politica estera della loro attività, che ai fini del perfezionamento degli impegni, delle procedure e degli strumenti comuni, in vista del progresso verso la nuova fase della « Unione europea ».

A quest'ultimo riguardo va menzionato il contributo essenziale apportato nel gennaio scorso, con la presentazione, da parte del Primo Ministro belga Leo Tindemans, del « Rapporto sull'Unione europea ». Le consultazioni in merito tra i nove Ministri degli esteri si sono svolte nel corso dell'anno durante ciascuna delle loro riunioni, a qualsiasi titolo convocate (cooperazione politica, Consigli CEE, riunioni informali)

ed hanno reso possibile la presentazione di conclusioni operative al Consiglio europeo che ha avuto luogo all'Aja il 29-30 novembre.

Il valore politico dell'esame che è stato fatto in tale sede consiste nella definizione dei contenuti di fondo (del concetto generale) dell'Unione europea, in tutti i settori nei quali si è ritenuto necessario un rafforzamento immediato della solidarietà concreta tra i nove Stati membri e tra i loro popoli.

Di essa è espressione il principio dello sviluppo armonico dell'Unione, cioè del parallelo progresso della coesione all'interno e nelle relazioni verso l'estero.

Essa trova i propri strumenti nelle Istituzioni comunitarie perfezionate nel senso dello sviluppo della loro autorità, della loro efficacia ma anche della loro democraticità attraverso l'adesione ad esse dei popoli europei, in modo da sottolineare fin da ora il ruolo futuro del Parlamento eletto.

Infine essa dovrà manifestarsi nella vita quotidiana dei cittadini europei in particolare nei modi concreti in cui le Istituzioni assicureranno la tutela dei diritti ed il miglioramento della qualità della vita.

Per la realizzazione di tali obiettivi i Nove si baseranno sul patrimonio comunitario e sui trattati esistenti, che potranno essere utilizzati anche per nuove politiche, oltre che, naturalmente, sulla cooperazione politica. A questa è in particolare affidata la ricerca di una politica estera comune.

Il sistema di criteri ed obiettivi che guiderà il progresso della costruzione europea nei prossimi anni, e di cui parte importantissima sono naturalmente le politiche sociali, economiche e monetarie comuni cui si è accennato in altra parte, prevede anche il necessario momento di verifica: si tratta di un esercizio di riflessione che verrà fatto dal Consiglio europeo a scadenza annuale sui risultati conseguiti ed i progressi che possono essere realizzati nel breve periodo.

2) Sul piano della politica internazionale, i Paesi comunitari hanno proiettato all'estero, in occasioni molteplici le proprie

concezioni politiche, con un grado di coesione che sovente ha permesso di intraprendere vere e proprie azioni diplomatiche comuni.

Per raggiungere tali obiettivi, le riunioni di cooperazione politica si sono svolte con un ritmo particolarmente intenso, tanto per l'andamento della normale concertazione che sotto la spinta di specifiche congiunture internazionali. Tre riunioni formali dei Ministri degli affari esteri a titolo della cooperazione politica, tre riunioni ministeriali informali, numerose altre riunioni, con periodicità quasi mensile, del Comitato politico, composto, come è noto, dai Direttori degli affari politici dei nove Ministeri degli esteri, le ancor più frequenti riunioni di esperti delle nove Amministrazioni sui maggiori problemi internazionali e, infine, le già menzionate riunioni del Consiglio europeo del Lussemburgo, Bruxelles e L'Aja, testimoniano l'ininterrotto sviluppo, da parte dei membri delle Comunità, di una voce politica unitaria.

3) Esaminando i singoli settori di attività, si riscontra che nella cornice generale della situazione in Medio Oriente, il passo dell'intervento pronunciato a nome dei Nove, il 28 settembre, dal Ministro degli esteri olandese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha confermato la volontà di movimento dei paesi comunitari rispetto a quanto dichiarato un anno fa, nella stessa sede, in ordine alla questione palestinese.

Per quanto riguarda la situazione in Libano, l'aggravarsi della crisi in quel paese ha indotto ad intensificare nel corso del 1976 lo scambio di informazioni e le consultazioni nel quadro della cooperazione politica a Nove, al fine di incoraggiare con l'appoggio dei Nove ogni seria prospettiva d'intesa fra le parti.

Le consultazioni, sulla base di recenti prese di posizione a livello ministeriale, hanno condotto alla messa a punto di una dichiarazione comune sul Libano che ha figurato nell'intervento già menzionato della presidenza olandese all'ONU a nome della Comunità, nella quale i Nove hanno riaffermato, anche a seguito di una precisa

azione da parte italiana, il loro appoggio agli sforzi di conciliazione nel Libano nel quadro interarabo, il loro apprezzamento per l'azione svolta dalla Lega Araba, e ribadiscono il loro impegno al mantenimento dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Paese.

Sono state inoltre esaminate le possibilità di iniziative di assistenza umanitaria a favore del Libano ed in tale settore sono in corso contatti tra la Presidenza olandese e la Croce Rossa internazionale.

4) La questione di Cipro e la controversia tra Grecia e Turchia per l'Egeo hanno visto i Nove impegnati in azioni comuni, tendenti ad aiutare le parti in causa nell'individuazione ed adozione di elementi politici miranti a facilitare una soluzione. Il problema di Cipro, in particolare, ha costituito un motivo di consultazioni ininterrotte, miranti alla ripresa dei negoziati tra le due comunità dell'isola. A tale fine i Nove hanno provveduto ad esercitare la loro influenza sia presso i responsabili delle comunità greco-cipriote e turco-cipriote, sia presso i Governi di Ankara e di Atene, per sottolineare l'esigenza di creare le condizioni obiettive necessarie alla ripresa delle conversazioni intercomunitarie e di affrontare il negoziato di fondo con spirito positivo.

Contemporaneamente sono stati effettuati numerosi interventi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, interventi che hanno contribuito alla convocazione a New York il 16 settembre dei negoziatori delle due comunità.

L'azione comune dei Nove è stata intensa anche in occasione della recente crisi nei rapporti tra Grecia e Turchia sorta attorno ai problemi giuridici relativi alla piattaforma continentale dell'Egeo. È stata così svolta un'azione comune presso le parti, per aiutarle nella ricerca degli elementi di soluzione della vertenza.

5) Le consultazioni e le iniziative comunitarie sono state particolarmente frequenti nei confronti dei principali problemi dell'Africa australe.

Per quanto concerne la Namibia, i Nove hanno portato a compimento numerose iniziative in favore del popolo di quel Paese. Basterà ricordare il passo effettuato a Pretoria il 26 gennaio mediante il quale i Nove, contestando la rappresentatività della « Conferenza costituzionale » di Windhoek, hanno chiesto il ritiro immediato del Sud Africa dalla Namibia, l'esercizio del diritto all'autodeterminazione ed all'indipendenza del popolo namibiano sulla base di un processo democratico e sotto la supervisione delle Nazioni Unite, la partecipazione di tutti i gruppi politici a tale processo, la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno dei rifugiati e l'organizzazione di una consultazione politica unica per tutto il Paese.

Questi concetti sono stati in seguito ripresi nella « Dichiarazione generale sull'Africa » adottata dai nove Ministri degli esteri il 23 febbraio e riaffermati sia nel « Messaggio comune al Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Namibia Day » del 26 agosto che nel citato passo dell'intervento pronunciato a nome dei Nove dal Ministro degli esteri olandese alle Nazioni Unite il 28 settembre.

Anche i diritti del popolo rodesiano all'autodeterminazione ed all'indipendenza sono stati riaffermati nella dichiarazione generale del 23 febbraio.

I Paesi comunitari hanno successivamente lanciato, nella dichiarazione sulla Rhodesia del 2 aprile, un solenne appello alla minoranza rodesiana per una transizione rapida e pacifica verso un sistema maggioritario.

La loro azione in favore di questo popolo è proseguita il 18 ottobre con l'adozione di una dichiarazione comune portata anche a conoscenza del Segretario Generale dell'ONU e dei cinque Paesi africani maggiormente interessati alla questione rodesiana, nella quale i Nove esprimendo il proprio appoggio alla rapida azione della Gran Bretagna nella convocazione della conferenza di Ginevra, invitano le parti interessate a cogliere quest'occasione per raggiungere un ordinato e pacifico trasfe-

rimento dei poteri alla maggioranza nello Zimbabwe.

La decisione dei Paesi comunitari di non riconoscere il Transkei, annunciata dal presidente di turno del Ministero degli esteri olandese del 28 settembre, ha seguito la condanna della politica di *apartheid* già contenuta nella dichiarazione generale del 23 febbraio. Il non riconoscimento è stato motivato con la condanna della politica dei *Bantustans* in quanto strumento di promozione della discriminazione razziale, nonché con l'aspirazione dei Paesi comunitari a vedere realizzata in Sud Africa una società multirazziale in cui tutti gli abitanti, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, abbiano il diritto di convivere pacificamente su una base di eguaglianza.

La cooperazione politica europea ha inoltre discusso il problema angolano, che è stato valutato dalla dichiarazione generale del 23 febbraio, congiuntamente all'impegno comune dei Nove a cooperare alla ricostruzione del Paese.

6) Nel Sud Est asiatico, l'evoluzione della situazione politica alla luce degli eventi occorsi è stata esaminata con attenzione. Il vertice di Bali, la riunificazione del Vietnam, la nuova linea politica inaugurata da Hanoi all'inizio dell'estate nei confronti dei Paesi dell'ASEAN, il colpo di Stato in Thailandia hanno costituito altrettanti centri d'interesse dei lavori della cooperazione politica europea.

I Nove hanno maturato alcune posizioni comuni al riguardo, che hanno condotto a precise iniziative comunitarie. Constatato l'interesse ad estendere la collaborazione con i Paesi dell'ASEAN, hanno inviato un messaggio in occasione del vertice di Bali ed hanno preso contatto con il Segretario dell'Organizzazione stessa, al fine di promuovere un'intensificazione della collaborazione con i Paesi membri.

Le consultazioni sono state inoltre frequenti dopo il colpo di Stato in Thailandia, al fine di procedere in modo analogo per quanto riguarda l'atteggiamento da assu-



mere nei confronti delle autorità di quel Paese.

In Cina, la lotta sempre più evidente tra differenti linee politiche e le calamità naturali occorse sono state esaminate nelle loro implicazioni.

Ugualmente, sono stati trattati gli sviluppi che la situazione delle due Coree avrebbe avuto nell'ambito delle Nazioni Unite. L'evoluzione degli eventi in Timor orientale, ove il processo di decolonizzazione aveva assunto preoccupanti aspetti alla fine dell'anno scorso, a seguito della proclamazione unilaterale dell'indipendenza da parte del Fretilin e dell'afflusso di truppe indonesiane è stata seguita con attenzione.

Si è infine proceduto a ripetuti scambi di informazioni su varie altre questioni asiatiche, quali i rapporti tra gli Stati del subcontinente indiano e lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Papua-Nuova Guinea.

7) Nell'area latino-americana, è stata colta ogni possibile occasione, nel corso dell'anno, per manifestare al Governo di Santiago la continua apprensione dei Governi e dell'opinione pubblica dei Paesi comunitari di fronte al proseguire delle lamentate violazioni dei diritti umani in Cile.

Oltre alla solidale azione promossa in varie istanze delle Nazioni Unite, intesa ad agevolare l'opera degli organismi societari di fronte alla critica situazione in Cile, i Nove hanno promosso forme di diretta vigilanza e pressione al fine di ottenere il pieno ristabilimento di condizioni civili di vita in quel Paese.

8) Nell'ambito delle Nazioni Unite, non è stata tralasciata occasione per consultarsi sulle principali questioni all'esame degli organi societari, al fine di concertare un voto comune o prendere iniziative congiunte. È stato in tal modo possibile, in tema di terrorismo, concedere pieno appoggio all'iniziativa tedesca relativa alla cattura di ostaggi, formalmente annunciata all'Assemblea generale dal Ministero degli esteri tedesco del 28 settembre.

Altro significativo episodio di concertazione a Nove in ambito societario è avvenuto alla vigilia della partecipazione alla XIX Conferenza generale dell'UNESCO, nel cui quadro per la prima volta i Nove hanno affrontato il vaglio di una complessa tematica d'insieme, in vista di un'elaborazione comune delle posizioni da assumere in ordine ai problemi da essa sollevati.

Ugualmente intensa è risultata la concertazione sui problemi concernenti il disarmo, che ha permesso di giungere alla decisione di concordare, negli anni a venire, ad un momento appropriato, l'esame congiunto dei temi ad esso attinenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea generale delle Nazioni Unite.

9) Con l'avvicinarsi della riunione di Belgrado è anche aumentato l'interesse della cooperazione politica per i temi della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e per la valutazione che si darà nella capitale jugoslava dello stato di attuazione dell'Atto finale di Helsinki. Il 1976 è stato a questo riguardo un anno di riflessione e di preparazione per un'attività che i nove Paesi intendono perseguire, come in passato, in modo costruttivo, per contribuire cioè ad un migliore rapporto fra tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza di Helsinki e una migliore affermazione dei principi da essa affermati.

#### *Dialogo euro-arabo.*

Il dialogo tra i nove Paesi della Comunità europea ed i venti della Lega degli Stati arabi ha avuto, nel corso del 1976, un importante sviluppo. Ne sono quanto meno state meglio delineate le strutture organizzative e si è proceduto ad un lavoro più intenso ed articolato delle Commissioni di lavoro nei diversi settori di cooperazione economica, tecnica, culturale e sociale, nonché dei numerosi gruppi specializzati intesi allo studio ed allo avvio verso la realizzazione di singole, specifiche iniziative: lavoro che è tuttora, né avrebbe potuto essere altrimenti, di preparazione, di approfondimento di temi di possibilità e di

metodi, che si urta ancora, specialmente in taluni settori, a difficoltà obiettive, anche rilevanti.

È un lavoro, tuttavia, che dà prova di una sua aderenza agli interessi politici ed economici delle due regioni, e di una sua capacità autonoma di sviluppo. E questo, anche indipendentemente dalle ragioni più immediate e contingenti, che nell'autunno del 1973, fecero sorgere l'idea del dialogo e, nell'anno successivo, diedero luogo a primi atti che ne permisero il sia pure incerto e faticoso decollo.

Premessa della nuova fase di sviluppo, nel 1976, è stata la prima riunione della Commissione generale, organo supremo del dialogo, tenuta dal 18 al 20 maggio a Lussemburgo.

Sono noti gli ostacoli che si erano opposti, nel 1974 e per tutto il 1975, alla riunione della Commissione generale. La cosiddetta formula di Dublino, del febbraio 1975, per cui ad evitare nello schieramento arabo la presenza di una rappresentanza dell'OLP, si era prospettato il confronto tra due sole delegazioni, una europea ed una araba, a carattere unitario, senza distinzioni nazionali all'interno di ciascuna di esse, aveva consentito le « riunioni generali di esperti » del Cairo, di Roma e di Abu Dhabi rispettivamente del giugno, del luglio e del novembre 1975.

Queste riunioni, mentre non avevano impedito alla parte araba di manifestare pubblicamente, sempre tuttavia nei limiti di dichiarazioni unilaterali, talune sue impostazioni, del resto ben note, di politica generale, avevano messo in luce le effettive possibilità di un'ampia cooperazione su temi concreti economici, tecnici, culturali e sociali, e la realtà di specifici interessi, sia pure diversamente graduati, a seconda dei vari Paesi dell'una e dell'altra regione, e a seconda dei singoli settori di cooperazione, a proseguire nel dialogo. La sua vitalità, rispetto allo sviluppo ed all'approfondimento dei temi sopraindicati, dava ad esso una dimensione politica, la cui rilevanza non poteva sfuggire alla controparte.

Questa era stata del resto l'impostazione sempre data al dialogo dai nove Paesi europei, anche se ciascuno di essi nell'approccio generale del dialogo aveva potuto muoversi, e poteva continuare a muoversi, da posizioni diverse.

L'accordo sulla formula di Dublino per le riunioni generali di esperti, e le prospettive aperte da dette riunioni, costituirono certo un fattore importante per superare le riluttanze e le perplessità della parte araba a consentire che essa fosse adottata anche per le riunioni della Commissione generale.

Le premesse di un mutato atteggiamento arabo in proposito si erano già avute subito dopo la riunione di Abu Dhabi, nel febbraio 1976. Rimaneva il problema di un dibattito politico sui temi più delicati della situazione del Medio Oriente, in sede di Commissione generale, sul quale la parte araba continuava ad insistere, mentre da parte europea si continuava a sostenere che si trattava di argomenti da non poter essere discussi nell'ambito del dialogo.

Anche su questo punto è stato, comunque, possibile trovare un'equa soluzione di compromesso, di cui il merito va anche esteso allo spirito di comprensione ed al realismo della parte araba. Si convenne cioè che in sede di Commissione generale si sarebbero avute dichiarazioni iniziali delle due parti, con esposizione unilaterale delle rispettive posizioni e senza alcuna discussione in proposito. Da parte europea ci si richiamò alle posizioni assunte ed alle dichiarazioni già espresse, concordemente dai Nove, in altre sedi, mentre da parte araba si svilupparono con maggior vigore le proprie impostazioni di fondo sugli aspetti politici della situazione medio-orientale.

Problemi strettamente politici a parte, nell'esame dei temi d'ordine generale posti dai piani di cooperazione, quattro questioni si sono ancora una volta rivelate le più delicate ai fini di trovare un punto di incontro tra le richieste arabe di concessioni privilegiate e la possibilità, sia della Comunità, sia di singoli Stati europei di andare, nelle concessioni, oltre un certo limite:

cooperazione commerciale, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie per le esportazioni arabe verso i mercati comunitari; cooperazione finanziaria, con particolare riguardo alla protezione degli investimenti arabi in Europa contro la fluttuazione del potere di acquisto e del livello del cambio delle monete europee; trasferimento della tecnologia europea verso i Paesi arabi, in relazione soprattutto ai principi legislativi che regolano la materia negli Stati europei; condizioni di vita e di lavoro per la manodopera straniera, in considerazione, evidentemente, di uno sviluppo di correnti emigratorie da Paesi arabi verso Paesi europei di accoglimento di manodopera straniera.

Tuttavia, anche per le quattro questioni sopraindicate, progressi sono stati registrati nella Commissione generale di Lussemburgo, rispetto alle precedenti riunioni di esperti, non fosse altro che per meglio delimitare, e limitare, i problemi, chiarire le rispettive posizioni e mostrare, in alcuni settori, lo sforzo che da parte europea può essere compiuto per cercare di andare incontro a talune delle richieste arabe.

La riunione della Commissione generale a Lussemburgo, del maggio scorso, ha dunque costituito per il dialogo euroarabo una svolta importante soprattutto sul piano concreto, organizzativo, avendo sancito ufficialmente l'istituzione dei vari organi del dialogo, sempre sulla base della formula di Dublino, per cui da una parte e dall'altra, vi saranno soltanto due delegazioni unitarie, una europea ed una araba.

È stata anche decisa la istituzione di un Comitato di coordinamento con il compito di coordinare sul piano tecnico l'attività delle Commissioni di lavoro, sotto il controllo della Commissione generale.

Il risultato tangibile e più immediato della riunione di Lussemburgo è stato pertanto che le Commissioni di lavoro, che già da tempo si erano costituite e operavano di fatto, hanno avuto modo — valendosi anche di un'evidente autonomia operativa « tecnica » — di intensificare il proprio lavoro.

È stato così possibile individuare le aree di cooperazione e impostare programmi di concrete realizzazioni in vari settori.

Prospettive di indubbio interesse si sono delineate in particolare nel settore dell'agricoltura, ove vengono esaminati complessi progetti di sviluppo agro-industriale già messi a punto in Sudan, in Irak ed in Somalia, e nei settori collegati dell'industrializzazione e della cooperazione finanziaria con riguardo alla possibilità, rispettivamente, di definire dei principi e delle direttive generali per la conclusione e l'esecuzione dei contratti industriali, e di pervenire ad una disciplina multilaterale sulla protezione degli investimenti.

Inoltre progressi particolarmente promettenti si sono registrati nel settore di competenza della Commissione per le questioni culturali, sociali e della manodopera, la cui co-presidenza europea è affidata ad un funzionario italiano.

In tale campo, ove la parte araba ha mostrato un vivo interesse per l'approccio adottato dalla parte europea, sono stati impostati programmi e avviate iniziative di indubbio rilievo fra cui spiccano l'organizzazione del primo Seminario euro-arabo sui problemi della diffusione della lingua e della civiltà letteraria araba in Europa, che avrà luogo a Venezia nel marzo 1977, il progetto pilota per la pubblicazione di un catalogo delle istituzioni culturali e scientifiche nelle due regioni europea ed araba, la preparazione di un simposio sulle due civiltà europea ed araba, l'organizzazione del Seminario sui problemi dell'architettura, che sarà tenuto a Parigi nell'autunno del 1977 e la elaborazione di un piano per lo scambio di giovani europei ed arabi.

Uno dei problemi fondamentali, che condizionerà per larga parte gli sviluppi futuri del dialogo, è quello relativo al finanziamento dei progetti di sviluppo e in generale delle attività del dialogo, sia nella fase di studio sia in quella meno immediata delle realizzazioni dei progetti stessi.

Si tratta di poter pervenire alla fissazione di regole appropriate, fondate sul presupposto di un contributo maggioritario

della parte araba e su una partecipazione europea, minoritaria, per la quale comunque si dovrà pensare sia a una partecipazione della Comunità come tale, sia a concorsi, nelle forme che appariranno più appropriate, dei singoli Paesi europei interessati.

Per quanto concerne la cooperazione commerciale, da parte europea si stanno valutando attentamente i modi ed i mezzi possibili per pervenire a una disciplina delle relazioni commerciali fra le due aree che vada incontro in misura essenziale alla richiesta degli arabi intesa ad ottenere un trattamento che viene indicato come « non preferenziale » per significare che esso, anche se non vuole essere identito a quello concesso dai Nove ai Paesi ACP con l'accordo di Lomé, dovrebbe comunque prevedere clausole e condizioni speciali di favore per le esportazioni arabe verso i mercati europei.

Il problema del trasferimento della tecnologia, al quale la parte araba mostra di attribuire un'importanza determinante, costituisce oggetto di una valutazione molto ponderata da parte europea.

Al momento attuale, si sarebbe orientati in linea di massima verso l'ipotesi di un trasferimento della tecnologia europea da effettuarsi per settori determinati, alla luce delle reali esigenze dei Paesi arabi e delle effettive possibilità di attuazione dei relativi programmi.

Da parte europea si prevede comunque di sottoporre alla parte araba, alla prossima Commissione generale di Tunisi, delle proposte per una richiarazione congiunta sul trasferimento della tecnologia, che dovrebbe poi costituire la traccia per le ulteriori iniziative da adottare in via operativa in tale materia.

Anche per la questione relativa alle condizioni dei lavoratori emigranti che, ugualmente, per comprensibili motivi, sta molto a cuore agli arabi, è attualmente all'esame delle due parti europea ed araba un progetto di dichiarazione di principi che si confida possa essere fra non molto messo a punto nel suo testo definitivo.

Tale dichiarazione potrebbe costituire un utile elemento anche ai fini della definizione delle due questioni connesse alla formazione professionale dei lavoratori arabi ed alla cooperazione che potrà essere assicurata a tal fine, da parte europea, attraverso la partecipazione alla creazione di un apposito centro arabo di formazione.

Sebbene, come si è potuto rilevare, i problemi da risolvere siano vari ed articolari, la situazione del dialogo in vista della prossima Commissione generale di Tunisi presenta prospettive nel complesso abbastanza favorevoli.

Ai progressi già realizzati in diversi settori grazie a quello che può essere considerato lo spontaneo « dinamismo » delle Commissioni di lavoro e dei Gruppi specializzati, si deve poi aggiungere un ulteriore elemento positivo che è dato dall'accentuarsi da parte degli arabi dell'interesse sugli aspetti di cooperazione economica, tecnica, sociale e culturale del dialogo.

Il dialogo in definitiva prosegue. Che seri ostacoli politici si siano potuti superare — e altri dello stesso ordine potranno ovviamente sorgere in avvenire — non deve indurre a sottovalutare le difficoltà che esso è destinato ad incontrare anche sul piano delle aree di cooperazione economica.

Anzitutto i progressi che potranno essere realizzati sui temi « difficili » del commercio della cooperazione finanziaria, del trasferimento della tecnologia, della manodopera, dipenderanno da un più avanzato confronto tra le rispettive posizioni di partenza, da un più approfondito esame delle situazioni di fatto e di diritto, e dalle ragioni dell'una o dell'altra parte, ciò che esige uno sforzo comune da portare avanti con tenacia, serietà di propositi e decisa volontà politica, che dovranno ovviamente essere reciproche.

Quando, inoltre, si dovrà passare alla realizzazione di iniziative concrete, soprattutto di quelle di più ampia portata, si porranno in tutta la loro serietà i problemi, oltre che di più adeguata struttura organizzativa del dialogo, di identificazione e di

localizzazione di progetti, di finanziamento, di assegnazione e ripartizione di lavori e di commesse, problemi che potranno porsi sia tra i due schieramenti regionali, sia all'interno di ciascuno di essi.

Le iniziative da realizzare nell'ambito del dialogo — è bene sempre tenerlo presente — non sono intese a sostituirsi a quelle che i singoli Paesi europei hanno in atto o potranno stabilire in avvenire con i singoli Paesi arabi, né le seconde dovranno in alcun modo ricevere dalle prime alcun pregiudizio. Potranno, tutt'al più darsi casi in cui possa risultare conveniente ed opportuno che alcune particolari iniziative avviate sul piano bilaterale assumano una veste euro-araba, sempre ovviamente con il consenso di tutte le parti interessate.

Certo, la novità di un vasto piano di cooperazione multinazionale tra due diverse comunità di Paesi, entrambe politicamente rilevanti sul piano mondiale, pone problemi nuovi, non solo per la natura delle iniziative che potranno essere prese ed i modi attraverso i quali esse potranno essere realizzate, ma anche all'interno di ciascuno schieramento, per il temperamento degli interessi nazionali di ogni singolo Stato, e lo sviluppo di un'azione comune concordata e unitaria.

Per quanto concerne l'Europa, la « formula di Dublino », ideata come un espediente per superare una specifica difficoltà d'ordine politico, si è rivelata all'atto pratico particolarmente appropriata, anche per un'affermazione di unità e di solidarietà europea, che si è rivelata positiva, sia nell'approccio generale del dialogo, sia per la soluzione dei problemi su punti specifici.

Nel Gruppo di coordinamento europeo (da non confondere con il Comitato di coordinamento istituito dalla Commissione generale di Lussemburgo, il quale è organo misto euro-arabo, e d'altra parte, non ha avuto ancora occasione di riunirsi) sono rappresentati i nove Paesi europei e la Commissione CEE. In esso, malgrado la differenza di talune posizioni di partenza e di particolari interessi in determinati settori, lo spirito di una collaborazione unitaria e solidale ha quasi sempre finito per prevalere.

Da parte italiana si auspica vivamente che questa unità e questa solidarietà continuino anche nei successivi sviluppi del dialogo.

In questo spirito di solidarietà europea, l'Italia intende considerare e promuovere, nell'ambito del dialogo, i propri interessi politici, economici, culturali e sociali nei suoi rapporti con tutti gli Stati arabi.

## CAPITOLO I

### La libera circolazione delle merci — L'armonizzazione delle disposizioni doganali.

#### I. — Scambi intracomunitari.

Nel corso del 1975 l'economia della Comunità economica europea registrava, pur con gradazioni diverse nell'uno e nell'altro Stato membro, la fase acuta del ciclo recessivo più grave verificatosi nel periodo post-bellico; l'incidenza negativa della difficile congiuntura non poteva non investire le reciproche relazioni commerciali della Europa dei « Nove » strettamente connesse alla situazione generale.

La dinamica dello specifico interscambio subiva una notevole decelerazione; per la prima volta, dall'entrata in vigore del Trattato istitutivo del Mercato comune europeo, emergeva il fenomeno del regresso del commercio intracomunitario la cui quota, nel quadro del commercio globale della Comunità, retrocedeva mediamente in volume dal 52 al 48% nei confronti degli scambi con i Paesi terzi.

Gli indici di miglioramento registrati nel 1976 (moderata ripresa del ciclo espansivo, aumento della domanda globale e delle commesse, misurato consolidamento della economia occidentale, ecc.), il coordinamento comunitario delle politiche economiche inteso a realizzare una certa sintonia congiunturale, le valide remore poste dalla Comunità a tendenze involutive di tipo

autarchico o protezionistico ed altri fattori lasciano intravedere, ad onta delle divergenze oggettive delle situazioni economico-finanziarie dei singoli *partners* e delle ricorrenti bufere monetarie che investono l'Europa, una maggiore efficienza del *trade-decreasing effect* che, negli anni antecedenti alla crisi energetica, era il fattore stimolante e propulsivo del ritmo ognora crescente degli scambi intracomunitari.

L'andamento del commercio, svoltosi in larga parte del 1976, è stato per i singoli *partners* consono, in un certo senso, allo stato delle rispettive bilance commerciali. La Germania Federale, in cui la parte corrente è sempre attiva, minimo il tasso d'inflazione e ridotta la liquidità monetaria, figura come il *partner* commerciale per eccellenza più come fornitore che in qualità di acquirente; prodotti lattiero-caseari, carni, prodotti chimici, macchinari, in particolare macchine utensili, congegni meccanici, autoveicoli, materiale elettrico, apparecchi di radiodiffusione e di televisione, prodotti dell'elettronica, articoli della meccanica di precisione, apparecchi d'ottica e altri prodotti a tecnologia avanzata, per cui detto Stato gode di una notevole posizione internazionale, hanno costituito le componenti essenziali del suo specifico commercio di uscita.

Peraltro, le importazioni in provenienza dall'area della Comunità sono state sensibilmente superiori a quelle comparabili realizzate negli stessi periodi dell'anno precedente, particolarmente a causa dell'alta quotazione del marco che ha determinato in molti casi una maggiore competitività dei prodotti degli altri Stati membri rispetto a quelli germanici.

Anche i Paesi Bassi, che hanno di nuovo registrato saldi attivi nelle partite correnti, hanno mantenuto, nei confronti delle importazioni provenienti dagli altri *partners* della Comunità, l'eccedenza del proprio commercio di uscita costituito essenzialmente da apparecchiature elettriche, articoli di elettronica strumentale, burro, formaggio, gas naturale (questo rappresenta nel Belgio e nel Lussemburgo la totalità dei consumi nazionali),

Meno decise sono state le esportazioni verso gli altri Stati membri, nei confronti del comparabile commercio di entrata, per il Belgio e il Lussemburgo le cui bilance commerciali hanno registrato disavanzi moderati; il Belgio ha incrementato le proprie esportazioni di apparecchiature elettriche ed elettromedicali, prodotti chimici, mobili, vetrerie; il Lussemburgo ha avuto una più solida valorizzazione produttiva e commerciale dei prodotti siderurgici.

La Danimarca e l'Irlanda, i cui *deficit* delle partite correnti hanno dato segni di qualche miglioramento, si sono avvantaggiate nel commercio intracomunitario dell'esportazione, la prima, dei prodotti della pesca e di quelle più copiose e remunerative dei prodotti lattiero-caseari e, la seconda, dei prodotti agricoli e delle carni. La Francia, con un disavanzo commerciale di una certa entità, non ha controbilanciato le importazioni dai *partners* comunitari con le proprie esportazioni a questi dirette, essenzialmente costituite da carni, burro, cereali, vini, zucchero, autoveicoli, apparecchi di elettronica strumentale, tessili, articoli di abbigliamento, vetrerie, profumerie.

La bilancia commerciale del Regno Unito, la cui economia dipende largamente

dagli approvvigionamenti esteri, ha registrato una passività di vasta proporzione; l'aumento sensibile delle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità è connesso, in particolare, al forte deprezzamento della sterlina nei confronti della maggior parte delle monete europee nonché al progressivo spostamento degli acquisti britannici dai mercati tradizionali extracomunitari a quelli degli Stati membri.

Peraltro, anche le esportazioni del Regno Unito verso l'area comunitaria hanno avuto un notevole incremento; motori per aeronautica, apparecchiature per telecomunicazioni, prodotti dell'elettronica, tessuti di qualità, articoli di vestiario, prodotti chimici, acciai speciali, prodotti diversi a tecnologia avanzata, whisky, ecc. hanno costituito il volume essenziale dello specifico commercio britannico di uscita.

I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri della Comunità hanno segnato note negative; secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, già nel 1° semestre del 1976 la nostra passività, ragguagliata a quella dello stesso periodo dell'anno precedente, si è elevata da 405 a 778 miliardi di lire; i disavanzi di maggiore rilievo sono risultati dagli scambi con la Germania Federale (260 miliardi), con i Paesi Bassi (237 miliardi), con la Francia (203 miliardi); l'unico saldo attivo (65 miliardi) è stato realizzato nell'interscambio con il Regno Unito.

Le rilevazioni di detto Istituto indicano che nel 1° semestre 1976 le esportazioni da questa provenienti hanno avuto, nei confronti dello stesso periodo del 1975, incrementi di valore, rispettivamente, del 43 per cento e del 47 per cento; le prime sono in prevalenza costituite da articoli di abbigliamento (in particolare, confezioni, tessuti, maglierie, calze, *collants*, calzature), autoveicoli, motocicli, ciclomotori, elettrodomestici, macchine per scrivere, calcolatrici, prodotti ortofrutticoli, agrumi, vini, ecc.; le seconde si compongono essenzialmente di beni strumentali, prodotti chimici, metalli semilavorati, prodotti alimentari.

Nella gamma di questi ultimi assumono predominante rilievo le carni bovine che, nel quadro globale della bilancia commerciale italiana, costituiscono la seconda voce, dopo il petrolio, della forte passività e la prima del nostro *deficit* agricolo-alimentare.

A causa delle tensioni inflazionistiche e della lievitazione dei prezzi, gli incrementi anzidetti, riferiti a valori monetari e non a termini reali, non possono rappresentare con esattezza i divari degli ordini di grandezza relativi agli specifici scambi realizzati nei due periodi considerati; essi, peraltro, rispecchiano il generale andamento del nostro commercio estero globale e sono significativi, in tale contesto, nel confermare che lo slittamento della lira, particolarmente rilevante nei primi mesi del 1976, se ha avuto l'effetto di dare un innegabile impulso alle esportazioni italiane, particolarmente di manufatti e di beni di consumo, ha reso poi più care le importazioni, difficilmente comprimibili, di generi alimentari e di prodotti indispensabili alle industrie di trasformazione.

## II. — *Politica doganale della Comunità.*

Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea definisce, com'è noto, gli obiettivi da raggiungere ed indica, nell'instaurazione progressiva del mercato comune e nel graduale ravvicinamento delle politiche economiche nazionali, la metodologia atta a perseguirli (articolo 2); esso, peraltro, pone nell'unione doganale degli Stati membri la base fondamentale dell'intero edificio comunitario (articolo 9, paragrafo 1).

Nel quadro di tale schematismo e in aderenza alle esigenze reali, nel corso del 1976 la Comunità ha atteso con dinamismo a completare, consolidare, perfezionare la struttura portante della costruzione europea, conducendo le azioni della politica doganale essenzialmente sulle direttrici seguenti:

a) gestione dei meccanismi esistenti e delle normative di base adottate;

b) realizzazione del programma di armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale;

c) estensione del comune ordinamento doganale ai nuovi Stati membri;

d) semplificazione delle norme e procedure nella specifica materia nonché dei metodi istituzionali di esame dei relativi problemi;

e) eliminazione dei controlli negli scambi intracomunitari.

Per quanto concerne i compiti di gestione, l'intensa attività svolta dai vari Comitati *ad hoc* ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti esecutivi, l'approfondimento del diritto doganale derivato nonché il miglioramento delle norme di applicazione esistenti.

Il processo di armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale è stato proseguito nell'intento di condurre a termine, per il prossimo avvenire, l'incompiuto programma generale adottato dalla Commissione il 25 aprile 1971.

Le azioni intese ad inserire i nuovi Stati membri nel sistema doganale comunitario hanno comportato l'elaborazione più laboriosa di diverse normative in relazione alle nuove esigenze.

La complessità della materia doganale ha imposto notevoli oneri sia agli operatori economici che alle Amministrazioni degli Stati membri; le formalità e procedure sono state appesantite da molteplici fattori, quali, in particolare, l'instaurazione delle sette zone di libero scambio con gli Stati dell'EFTA, il numero ognora crescente dei regimi preferenziali, il processo di adattamento dei nuovi *partners* al diritto comunitario, le multiformi e mutevoli regolamentazioni in materia di politica agricola comune, ecc.

Tale situazione già aveva indotto il Consiglio a stabilire, nella risoluzione del 27 giugno 1974, una serie di misure destinate a snellire le procedure comunitarie e ad eli-



minare a breve termine le difficoltà più gravi.

Le azioni della specie sono state proseguite nel quadro del programma di semplificazione delle norme e procedure in materia doganale nonché dei metodi istituzionali di esame dei problemi relativi, elaborato dalla Commissione e comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975; in tale programma è previsto un insieme di riforme, la cui attuazione, se realizzata in tutti gli elementi, oltre ad eliminare molte difficoltà incontrate nell'applicazione quotidiana delle regolamentazioni comunitarie, comporterà anche il vantaggio di una sensibile riduzione per gli operatori economici dell'attuale costo derivante dalla complessità delle formalità doganali.

Peraltro, come ha posto in rilievo il Consiglio CEE nella risposta data nell'ottobre 1976 all'interpellanza 045/76 dell'Onorevole Schwoerer, presentata a nome della Commissione economica e monetaria del Parlamento europeo, circa la realizzazione del contenuto di tale programma e il rispetto del calendario previsto, si tratta di un'azione a largo raggio, non comportante soluzioni di continuità, da condurre con la necessaria oculatezza per evitare irregolarità nell'applicazione delle norme doganali suscettibili di dare adito a possibilità di frodi.

Per quanto, infine, concerne l'eliminazione dei controlli negli scambi intracomunitari, le azioni della politica doganale della Comunità, pur valide ed efficaci, non potevano non essere circoscritte nello ambito della specifica materia; tuttavia, sul piano generale, gli istituti, i regimi e le procedure, disciplinati dal diritto doganale comunitario, hanno frequentemente costituito il supporto di altre regolamentazioni in materia di scambi, in particolare in ordine alla circolazione nell'area comunitaria di determinati prodotti, nel precipuo obiettivo della possibile soppressione dei relativi controlli alle frontiere interne.

III. — *Circolazione intracomunitaria delle merci.*

Non può affermarsi che la circolazione delle merci nell'area comunitaria si effettui attualmente in regime di completa libertà. In alcune risoluzioni, il Parlamento europeo ha dato suggerimenti concreti, rivolgendosi inviti pressanti circa la soppressione dei controlli negli scambi intracomunitari; pur riconoscendo che ogni azione condotta nelle diverse tessere, di cui è composto il mosaico del mercato interno, è tuttora condizionata dai limiti propri del sistema, l'Assemblea ha espresso a più riprese la sua viva inquietudine per l'ulteriore mantenimento dei molteplici intralci alle frontiere interne e la lentezza nel loro smantellamento.

Il problema, peraltro, non può prestarsi ad una soluzione d'insieme; le azioni comunitarie, condotte nei diversi settori in cui esistono misure o pratiche che si traducono in ostacoli negli scambi reciproci non possono non esplicarsi entro limiti circoscritti.

Se remore al libero commercio intracomunitario sono ancora insite nelle procedure di applicazione delle norme doganali e dei controlli relativi, il riassetto semplificativo delle formalità inerenti avrà un'incidenza diretta sulla libera circolazione delle merci; inoltre, il processo di armonizzazione delle disposizioni doganali costituisce di per sé un mezzo efficace per il conseguimento di tale liberalizzazione nella misura in cui l'osservanza di regole identiche e di formalità omogenee in tutta la Comunità abbia l'effetto di sopprimere i reciproci intralci incompatibili con un'unione doganale.

Infine, i dazi ed altre imposizioni, attualmente in vigore negli scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, sono in fase di eliminazione; era previsto, d'altra parte, che l'adesione di questi ultimi alla Comunità avrebbe necessariamente comportato l'applicazione, per tutto il periodo transitorio, di norme particolari con relativi controlli e specifiche formalità.

Permane una serie di altri intralci che, variamente configurati in altri contesti e di solito compresi nella generica categoria degli ostacoli non tariffari, concorrono ad impedire lo svolgimento del reciproco commercio in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno. La loro rimozione, in atto lenta, frammentaria e condizionata in quanto strettamente connessa alla situazione generale della Comunità e all'attuale congiuntura, dipende sempre più dai progressi da realizzare nell'attuazione dell'Unione economica e monetaria; tali progressi, a loro volta, sono collegati ad un'adeguata armonizzazione delle normative nazionali nei molti e diversi settori di cui è composto il mercato interno.

Parallelamente a tali azioni di tipo creativo, intese all'elaborazione, a livello comunitario, di regole comuni e uniformi, altre misure sono state adottate o sono in corso di adozione, intese a sopprimere provvedimenti e pratiche nazionali che, incompatibili col diritto comunitario, frappongono ostacoli all'interscambio fra gli Stati membri.

La trattazione degli argomenti che seguono dà atto dei diversi intralci che permangono alla libera circolazione delle merci e della situazione attuale in ordine alle misure adottate o da adottare ai fini della loro rimozione.

Giova accennare preliminarmente:

a) alla soppressione effettuata dal Governo francese, a decorrere dal 1° aprile 1976, della tassa all'importazione dei vini italiani, introdotta unilateralmente il 12 settembre dell'anno precedente nella misura del 12% del prezzo di orientamento. La cosiddetta « guerra del vino », che perturbava da mesi le relazioni fra la Francia e l'Italia, ha trovato la soluzione in un compromesso politico in base al quale sono state adottate alcune misure particolari nell'ambito della regolamentazione vitivinicola;

b) alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 10 dicembre 1974, relativa alla causa 48/74. In base a tale sentenza, a

decorrere dal 1° gennaio 1970, che ha segnato la fine del periodo transitorio per la Comunità nella sua composizione originaria, sono da considerare illegali le misure nazionali (tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, contingenti, regimi di prezzi minimi, ecc.) restrittive della libera circolazione dei prodotti agricoli non sottoposti, dopo tale data, ad una regolamentazione comunitaria di mercato; gli ostacoli all'interscambio comunitario non possono più essere giustificati dalla permanenza di un'organizzazione nazionale di mercato non ancora sostituita da un'organizzazione comune. Le conseguenze suscettibili di derivare da questa sentenza, di vasta risonanza, hanno un'ampia portata; qualsiasi privato può invocare presso le giurisdizioni nazionali la tutela di diritti soggettivi in relazione all'illegittimità di qualsiasi misura applicata, a decorrere dalla data anzidetta, dall'uno o dall'altro Stato membro per i prodotti agricoli non ancora regolamentati sul piano comunitario. Tali misure nazionali concernono essenzialmente le banane (Francia), gli ananassi (Francia), le radici di cicoria da caffè (Francia, Belgio), l'alcole (Germania, Francia, Italia), le patate (Francia), l'aceto diverso da quello da vino (Germania);

c) all'elaborazione di un progetto di direttiva, che sarà trasmesso non appena possibile dalla Commissione al Consiglio, inteso ad armonizzare tutte le forme di credito di cui dispongono i consumatori comunitari, allo scopo sia di migliorarne la protezione, sia di contribuire ad una maggiore libertà di circolazione dei beni e ad una più ampia apertura dei mercati.

#### IV. — *Scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri.*

Anche il 1976, quarto anno decorrente dall'entrata in vigore del Trattato di adesione, ha necessariamente richiesto, negli scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti all'eliminazione progressiva delle barriere doganali ed alla

graduale integrazione del comune mercato agricolo.

Al 1° gennaio di detto anno è intervenuta per i prodotti del settore industriale la quarta e penultima riduzione tariffaria, nella misura uniforme del 20% dei dazi di base (tenuto conto di quelle effettuate nei tre anni precedenti, l'eliminazione daziaria in tale settore ha raggiunto complessivamente alla data predetta il livello dell'80%); per i prodotti EURATOM l'abolizione dei dazi era già stata totalmente effettuata. Il residuo 20% dei dazi di base sarà eliminato al 1° luglio 1977.

Per quanto concerne il settore agricolo, i nuovi Stati membri hanno attuato nel corso del 1976, all'inizio delle rispettive campagne di commercializzazione, il quarto allineamento ai prezzi dei prodotti disciplinati dalle regolamentazioni di mercato; per i prodotti soggetti al regime dei dazi doganali, è intervenuta la seguente progressiva smobilitazione tariffaria nella misura del 20 per cento dei dazi di base:

a) quarta riduzione per le carni bovine all'inizio della campagna di commercializzazione;

b) terza riduzione al 1° gennaio 1976 per gli ortofrutticoli freschi e trasformati, le piante vive, i prodotti della floricoltura;

c) alla stessa data, quarta riduzione per gli altri prodotti del settore agricolo non disciplinati da prezzi di intervento, prelievi e restituzioni.

A seguito dei rinegoziati tariffari condotti in base all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e conclusi con la decisione del Consiglio del 22 luglio 1974, la Comunità, secondo il calendario convenuto, ha attuato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, le nuove riduzioni daziarie nei confronti dei Paesi terzi per una serie di prodotti; allo scopo di ripristinare la preferenza comunitaria, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, è stato adottato il regolamento del Consiglio 2991/75, che ha stabilito, in relazione ai nuovi dazi consolidati, il trattamento tariffario applicabile nella Comunità nella sua

composizione originaria all'importazione di 46 prodotti o gruppi di prodotti, compresi in 26 posizioni tariffarie, in provenienza, allo stato di libera pratica, dai nuovi Stati membri.

Inoltre tale regolamento ha stabilito, nel particolare contesto, il dazio preferenziale applicabile a determinati dispositivi a semiconduttori utilizzati in elettronica e descritti come « dischi » (*wafers*) non ancora tagliati in « microplacchette », della voce 85.21.D-I, il cui dazio convenzionale, già erroneamente iscritto, in occasione di trasposizioni tariffarie, nella misura del 17 per cento, era stato ristabilito al 9 per cento, nel corso del 1974, a seguito di interventi delle Autorità statunitensi.

La validità del trattamento tariffario, sancito dal regolamento del Consiglio 2991/75, è stata stabilita per il periodo della campagna di commercializzazione 1976/1977 per quanto concerne le frattaglie fresche, refrigerate o congelate degli animali della specie bovina e per l'intero anno 1976 per gli altri prodotti. Un regolamento analogo (3300/74) venne attuato dal Consiglio per l'anno 1975.

Allo scopo di mantenere le preferenze comunitarie per una serie di prodotti per i quali sono state stabilite *pro tempore*, nei confronti dei Paesi terzi, sospensioni parziali dei relativi dazi della tariffa doganale comune, il Consiglio ha adottato, sulla stessa base giuridica, i seguenti provvedimenti relativi alla sospensione totale dei dazi applicabili nella Comunità originaria ai prodotti omologhi importati dai nuovi Stati membri:

a) regolamento 3077/75, valido per il 1° semestre 1976, concernente cinque prodotti chimici organici;

b) regolamento 3075/75, valido per tutto il 1976, relativo a tre prodotti da utilizzare nella costruzione, manutenzione o riparazione di determinati aeroplani (AIRBUS, F. 28) del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate;

c) regolamento 341/76, valido per il periodo 1° marzo 1976-31 dicembre 1977, relativo al fogliame di *asparagus plumosus*;

d) regolamento 1291/76, valido per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977, concernente otto prodotti del settore chimico e due varietà specializzate di materie plastiche artificiali.

Sulla base dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito e la Danimarca a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità:

a) cavolfiori, cavoli bianchi e rossi, piselli, carote e sedani a coste, allo stato fresco e refrigerato, per il periodo 29 agosto-30 settembre 1976 (regolamento 2102/76).

Tale autorizzazione è stata prorogata sino al 31 ottobre successivo, ad esclusione dei cavolfiori; inoltre per il periodo 18 settembre-31 ottobre 1976, è stata estesa ai fagiolini e alle cipolle, allo stato fresco o refrigerato (regolamento 2324/76);

b) fagioli, piselli, ceci, lenticchie ed altri legumi da granella allo stato secco, sgranati, patate dolci, carrube, barbabietole da foraggio, residui della lavorazione di legumi, prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ed altri prodotti determinati destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali (regolamento 2332/76; validità 28 settembre 1976-31 marzo 1977). In base al regolamento 3555/73 della Commissione, adottato sulla stessa base giuridica, già il Regno Unito era stato autorizzato a sospendere sino al termine della fase transitoria, per i periodi 1° luglio-31 gennaio, i dazi relativi alle uve prodotte in serra, importate dagli altri Stati membri, in misura pari al livello dei dazi applicabili alle uve da tavola prodotte in pieno campo.

Con regolamento 1901/76 della Commissione, sono stati stabiliti, sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'Atto an-

nesso al Trattato di adesione, gli elementi destinati ad assicurare, nelle campagne di commercializzazione 1976/1977, la protezione dell'industria di trasformazione nei settori dei cereali e del riso in ordine agli scambi fra i nuovi e gli antichi Stati membri della Comunità. Con regolamento 1900/76, adottato a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, dello Atto stesso, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a sospendere parzialmente gli elementi fissi della specie per determinati prodotti dei settori in questione importati dagli altri Stati membri.

Già la Commissione, con regolamento 2493/73, aveva autorizzato la Danimarca a sopprimere gli elementi fissi per alcuni prodotti cerealicoli; con regolamento 700/76, essa ha autorizzato, altresì, detto Stato membro a sopprimere l'elemento fisso per determinati alimenti composti a base di cereali, della voce 23.07-B-I-C della tariffa doganale comune, importati dagli altri Stati membri, allo scopo di contenere l'aumento dei relativi prezzi sul mercato danese.

Il 1975 è stato l'ultimo anno in cui il Regno Unito e l'Irlanda hanno potuto mantenere i dazi fiscali o l'elemento fiscale dei dazi doganali a carattere misto per una serie di prodotti, conformemente alle autorizzazioni concesse con decisioni della Commissione 73/199 e 73/200. A decorrere dal 1° gennaio 1976, anche i dazi aventi in tutto o in parte carattere fiscale sono stati eliminati, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'Atto annesso al Trattato di adesione; soltanto per i tabacchi il Regno Unito è stato autorizzato a mantenere i dazi fiscali sino al 31 dicembre 1977, in base al paragrafo 4 di detto articolo.

Com'è noto, con decisione 75/348, la Commissione aveva autorizzato l'Irlanda, a norma dell'articolo 135 dell'Atto predetto, ad applicare, per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1975, il dazio doganale, nella misura del 10 per cento, all'importazione di calzature con tomaia di cuoio naturale, della voce 64.02-A della tariffa doganale

comune, originarie e provenienti dal Regno Unito.

Tale misura di salvaguardia venne concessa a titolo conservativo, in attesa di un riesame della situazione, tenuto conto del deterioramento della specifica attività produttiva irlandese da ascrivere essenzialmente a una struttura industriale inadeguata alla concorrenza internazionale, particolarmente a quella del Regno Unito verso il quale l'Irlanda ha dovuto disarmare la propria protezione tariffaria e quantitativa, in esecuzione dell'Accordo di libero scambio firmato il 14 dicembre 1965.

Perdurando la crisi di notevole gravità nel particolare settore, l'Irlanda aveva chiesto di essere autorizzata a non applicare per le calzature della voce 64.02-A, a decorrere dal 1° gennaio 1976, le riduzioni doganali, prescritte dall'Atto annesso al Trattato di adesione, nei confronti sia degli altri Stati membri, sia dei Paesi terzi a seguito dell'allineamento dei propri dazi a quelli della tariffa doganale comune. Date le reali difficoltà dell'industria calzaturiera irlandese, la richiesta è stata parzialmente accettata dalla Commissione che, con decisione 76/176 adottata sulla base dell'articolo 135 dell'Atto predetto, ha autorizzato l'applicazione delle seguenti misure valide per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976:

a) dazio del 9 per cento nei confronti del Regno Unito (invece del 5 per cento);

b) dazio del 18,5 per cento nei confronti degli altri Stati membri (invece del 10,8 per cento);

c) dazio del 23 per cento nei confronti dei Paesi terzi (invece del 17,2 per cento).

Con decisione 76/571, la Commissione ha autorizzato l'Irlanda ad applicare, sino al 30 giugno 1976, il dazio del 18,5 per cento, in luogo del 10,8 per cento, all'importazione delle dette calzature originarie, rispettivamente, della Finlandia, Islanda, Austria, Norvegia, Svizzera, Svezia (il problema non si è posto per il Portogallo in quanto

l'Irlanda applica alle calzature originarie di detto Paese il dazio stabilito per i Paesi terzi).

Tali misure di salvaguardia, in seguito prorogate sino al 31 dicembre 1976, sono state autorizzate previa consultazione della CEE con gli Stati dell'EFTA, conformemente all'articolo 27 dei rispettivi accordi di libero scambio.

Com'è noto, con regolamento del Consiglio 1930/75, venne instaurato un regime di importi compensativi per gli scambi del concentrato di pomodori fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, in considerazione del fatto che questi importano tale prodotto dai Paesi terzi a prezzi più bassi di quello minimo stabilito per la Comunità originaria senza applicare ancora i dazi pieni della tariffa doganale comune.

Per compensare la differenza dei prezzi, gli antichi Stati membri concedono restituzioni all'esportazione per le loro vendite sui mercati dei nuovi Stati membri e riscuotono importi, in misura eguale, sulle importazioni in provenienza da detti Stati.

Malgrado l'instaurazione di tale regime, le esportazioni verso i nuovi Stati membri non hanno mantenuto il consueto livello a causa di un aumento dello scarto fra i prezzi offerti dai Paesi terzi e quelli della Comunità.

Con regolamento del Consiglio 1779/76, in vigore dal 24 luglio 1976, sono state adottate disposizioni particolari a salvaguardia della posizione concorrenziale dei prodotti degli antichi Stati membri; l'importo compensativo per il concentrato di pomodori è stato stabilito nella misura del 50 per cento della restituzione all'esportazione; inoltre, sono stati inclusi nel particolare regime i pomodori pelati, per i quali l'importo compensativo è stato fissato nella misura del 25 per cento della restituzione all'esportazione. Tali importi saranno ridotti della metà al 12 luglio 1977 e totalmente eliminati al 1° gennaio 1978.

Com'è noto, con regolamento del Consiglio 2051/74 del 1° agosto 1974, venne definito il regime doganale applicabile a

determinati prodotti originari e provenienti dalle isole Faeröer importati nella Comunità. Per il settore industriale vennero stabilite riduzioni doganali progressive da attuare nella Comunità originaria e in Irlanda in tre tappe (1° settembre 1974, 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976); il Regno Unito ha continuato ad applicare dazi nulli.

Per quanto concerne i prodotti della pesca, che coprono la quasi totalità dell'esportazione di dette isole, fermo restando il rispetto dei prezzi comunitari di riferimento, furono stabilite riduzioni daziarie, da applicare in tre tappe alle stesse date; esse figurano in tre annessi, di cui il primo, il secondo e il terzo concernono i dazi applicabili alle tre decorrenze, rispettivamente, nella Comunità originaria, nel Regno Unito e in Irlanda.

Il regolamento del Consiglio 1048/76, in vigore dal 15 maggio 1976, ha introdotto delle modifiche ai dazi applicati dal Regno Unito (annesso II) e dall'Irlanda (annesso III) per alcune categorie di prodotti ittici, allo scopo di allineare il rispettivo regime daziario a quello, risultante in misura superiore, applicabile agli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri, compresa la Danimarca.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le isole Faeröer hanno attuato la terza riduzione alle imposizioni applicabili a determinati prodotti agricoli originari della Comunità, conformemente alla legge del *Lagtig* del 23 agosto 1974, n. 64.

In base alla direttiva 76/134, il Consiglio ha autorizzato la Danimarca a mantenere, sino alla fine del 1976, il proprio regime relativo alle franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale dei viaggiatori; è stata prorogata di un anno la deroga prevista dall'Atto annesso al Trattato di adesione che aveva già dato la possibilità alla Danimarca di escludere, fino al 31 dicembre 1975, determinati prodotti (tabacchi, bevande alcoliche, birra), dalle franchigie stabilite in materia di imposte sulla cifra di affari e di accise dalla direttiva del Consiglio 69/169, successivamente modificata dalla direttiva 72/230; tale proroga ha avu-

to lo scopo di consentire alla Danimarca di adeguare la propria legislazione alle specifiche norme comunitarie.

V. — *Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.*

L'attività svolta nel 1976 dalla Commissione in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali ha avuto essenzialmente per oggetto, come negli anni precedenti, l'individuazione degli oneri pecuniari, suscettibili di produrre effetti della specie, imposti unilateralmente dagli Stati membri ed in particolare dai nuovi *partners*; essa, inoltre, ha comportato l'esame, sotto l'aspetto giuridico, degli elementi di fatto attinenti, in prevalenza, ai vari controlli di ordine sanitario, fitosanitario, di qualità.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è copiosa in materia; essa è stata recentemente arricchita da ulteriori sentenze che hanno ribadito e chiarito gli elementi essenziali della nozione di tassa di effetto equivalente, in relazione alle norme degli articoli 9, 13 e 16 del Trattato istitutivo della CEE. Anche le recenti sentenze sono state costanti nell'affermazione dei seguenti principi basilari:

a) il divieto delle tasse della specie concerne unicamente l'effetto delle imposizioni che gravano sui prodotti importati o esportati, indipendentemente dalla loro denominazione, struttura, modalità di riscossione, finalità e destinazione degli introiti.

Il divieto si applica ad ogni tributo, riscosso in occasione o a motivo dell'importazione o dell'esportazione, che, gravando in maniera specifica sui prodotti importati od esportati, ad esclusione, rispettivamente, dei similari prodotti nazionali e di quelli destinati al mercato interno, ne altera il prezzo di costo ed esercita, quindi sulla circolazione intracomunitaria delle merci la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale;

b) gli oneri pecuniari imposti per i controlli veterinari e fitosanitari dei pro-

dotti importati sono tasse di effetto equivalente in quanto determinati secondo criteri non comparabili a quelli degli oneri della stessa natura gravanti sui similari prodotti nazionali;

c) sono da considerare tasse di effetto equivalente gli oneri pecuniari, imposti in occasione del passaggio della frontiera, connessi al controllo obbligatorio della qualità dei prodotti esportati che dà luogo al rilascio di un certificato ed all'apposizione di apposito marchio sui prodotti;

d) i contributi, canoni, ecc., pur gravando sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati, possono tuttavia costituire tasse di effetto equivalente, in quanto siano destinati esclusivamente ad alimentare delle attività che si avvantaggiano in modo specifico per il prodotto nazionale.

Nonostante la complessità della materia, l'azione svolta dalla Commissione, nell'ottica di tali principi giurisprudenziali e di altri elementi interpretativi, ha condotto al risultato positivo della definizione, nel corso del 1976, di un apprezzabile numero di casi.

Alcune tasse sono state eliminate o modificate dagli Stati membri interessati; diversi casi sono stati risolti per i quali era stata promossa o stava per essere promossa la procedura d'infrazione; altri, concernenti in particolare tasse relative a controlli effettuati alle frontiere, hanno richiesto il ricorso alla procedura d'infrazione, ai fini della loro eliminazione o regolarizzazione.

In merito agli oneri riscossi per controlli sanitari e fitosanitari, sono state rivolte alla Corte di Giustizia, nel corso del 1976, diverse domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE; di particolare interesse è la questione posta dal *Bundesverwaltungsgericht* per la quale la Corte dovrà decidere se nei casi di percezione da parte di uno Stato membro di tasse di effetto equivalente, di cui sia stata riconosciuta l'illegalità rispetto alle norme comunitarie, i cittadini possano

esercitare il diritto di ottenere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte anche quando, secondo la legislazione nazionale, gli atti amministrativi siano divenuti irrevocabili e definitivi per decadenza dei termini prescritti e, nel caso affermativo, se esista il diritto per il privato di ottenere, oltre alla restituzione di tali somme, anche i relativi interessi.

Con sentenza del 18 giugno 1975 (causa 94/74), la Corte di Giustizia aveva affermato a titolo pregiudiziale, su richiesta della pretura di Abbiategrasso, che il tributo riscosso obbligatoriamente dall'Ente nazionale cellulosa e carta all'importazione di alcuni prodotti (carta, cartoni, cellulosa) in provenienza dagli altri Stati membri e destinato a sovvenzionare la produzione nazionale della carta da giornali, pur gravando sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati, può tuttavia costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale d'importazione, in quanto sia destinato esclusivamente ad alimentare delle attività che si avvantaggiano in modo specifico per il prodotto nazionale.

A seguito di tale sentenza, in data 26 luglio 1976 la pretura di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia, sulla base dell'articolo 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi sull'incompatibilità con il diritto comunitario delle modalità di calcolo di detto tributo che, per i prodotti nazionali, è commisurato sul prezzo netto mentre per i prodotti importati la base tassabile è rappresentata dal prezzo globale comprensivo, fra gli altri elementi, delle spese di trasporto, assicurazione, ecc.

Il 28 luglio 1976, la pretura di Abbiategrasso ha posto alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali circa il sovrapprezzo sullo zucchero, tassa che, percepita da un organismo pubblico e i cui introiti sono destinati esclusivamente all'industria saccarifera ed ai produttori di barbabietole, potrebbe essere configurata, sotto alcuni aspetti, come di effetto equivalente ad un dazio doganale.

VI. — *Importi compensativi monetari.*

Non si può in tale contesto non menzionare il problema degli importi monetari compensativi in campo agricolo i quali, nel 1976, sono aumentati fino a raggiungere, in taluni casi, importi superiori al 40 per cento.

Tuttavia per la trattazione di questo specifico argomento si rinvia all'apposito Capitolo dedicato al settore agricolo.

VII. — *Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.*

Com'è noto, la fine del primo periodo transitorio (1° gennaio 1970) ha comportato *de jure* la completa eliminazione, nell'interscambio fra i sei Stati membri della Comunità originaria, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente (articolo 30 e seguenti del Trattato CEE); nelle relazioni commerciali fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, tale soppressione è stata fissata al 1° gennaio 1973 per le restrizioni quantitative e al 1° gennaio 1975 per le misure di effetto equivalente (articolo 42, 1° e 2° comma dell'Atto annesso al Trattato di adesione).

Se le preesistenti restrizioni quantitative attinenti ai reciproci scambi sono state totalmente abolite nella Comunità ampliata, continuano, peraltro, a sussistere misure di effetto equivalente; la Commissione svolge da tempo un'azione costante, intesa ad individuare nei vari contesti le disposizioni nazionali suscettibili di produrre effetti della specie.

Le cinque direttive emanate dalla Commissione nel corso del primo periodo transitorio, in base all'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato CEE, hanno sancito i principi di interpretazione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, nella cui nozione, secondo le norme comunitarie, rientrano « tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, le prassi amministrative ed ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica o ad essa imputabile, che impediscono le importazioni nonché le misure e prassi che

rendono le importazioni più onerose dello smercio dei prodotti nazionali ».

La Corte di Giustizia ha ribadito la concezione estensiva che ha costantemente guidato la Commissione in tale azione, affermando nella sentenza emessa in data 11 luglio 1974, relativa alla causa 8/74, che ogni « normativa commerciale degli Stati membri, suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario è da considerare come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Tra i casi specifici risolti si citano, in particolare:

a) l'eliminazione del divieto d'importare in Belgio autovetture in esercizio da oltre sette anni;

b) la soppressione dell'obbligo prescritto in Francia d'indicare il paese d'origine su determinati prodotti, quali in particolare, cartoline, *souvenirs*, ecc. riproducenti vedute di città o monumenti francesi;

c) l'abrogazione delle disposizioni relative alle condizioni di rilascio e rinnovo della licenza di pesca in Francia;

d) l'abolizione, da parte del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, delle licenze automatiche richieste all'esportazione di prodotti petroliferi;

e) l'eliminazione delle disposizioni applicate da alcuni *Länder* della Repubblica Federale di Germania che riservavano la vendita di legno appartenente allo Stato a vantaggio esclusivo dei consumatori nazionali.

Tra i casi non ancora definiti, meritano particolare menzione:

a) il divieto di importare nella Repubblica Federale di Germania bevande alcoliche, prodotte e commercializzate negli altri Stati membri, non aventi il tenore minimo d'alcole imposto dalla legislazione tedesca;

b) le condizioni stabilite dalla nostra legge 30 gennaio 1968, n. 46, alle quali è



subordinata l'importazione in Italia di metalli preziosi (obbligo di un rappresentante o garante sedente nel nostro territorio, ecc.);

c) le modalità seguite in Italia dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) nella determinazione dei prezzi di vendita delle specialità farmaceutiche straniere.

Il caso riguarda particolarmente le specialità non « originali », quelle, cioè, « simili identiche » e « simili non identiche » ai medicinali italiani; per questi due tipi il prezzo di vendita è fissato allo stesso livello delle specialità italiane, eguali o simili, mentre per le « originali » il prezzo imposto dal CIP è calcolato sulla base del prezzo di vendita nel Paese di origine, aumentato delle spese di trasporto e convertito in lire al cambio corrente al momento della registrazione della specialità in Italia.

Tali modalità, bloccando i prezzi delle specialità non « originali » a livelli sensibilmente inferiori a quelli praticati in altri Paesi della Comunità, in quanto non si terrebbe conto delle fluttuazioni delle monete e dei mutamenti dei costi di produzione, costituirebbero un serio impedimento all'importazione in Italia delle specialità medicinali diverse da quelle « originali » prodotte negli altri Stati membri;

d) le disposizioni della legislazione doganale francese che anche per le importazioni dagli altri Stati membri obbligano normalmente di far ricorso alle prestazioni di un commissionario in dogana, debitamente autorizzato purché domiciliato in Francia;

e) le norme della legislazione irlandese che consentono un periodo di credito per il pagamento delle accise imposte sulle bevande alcoliche prodotte in Irlanda ed escludono da tale beneficio quelle importate dagli altri Stati membri;

f) la regolamentazione della pubblicità sulle bevande alcoliche vigente in Francia (libertà totale per alcuni prodotti tipicamente francesi e divieto di pubblicità per il whisky, gin, ecc.).

L'Esecutivo comunitario ha proseguito l'azione intesa a sopprimere le formalità amministrative, ancora vigenti in alcuni Paesi membri (licenze automatiche, autorizzazioni preventive, visti, ecc.) e che causano difficoltà negli scambi reciproci, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, emessa nelle cause riunite 51/71 a 54/71, con cui è stata dichiarata incompatibile con le norme degli articoli 30 e 34 del Trattato CEE l'applicazione, nei rapporti intracomunitari, di disposizioni nazionali che mantengano l'obbligo, anche se puramente formale, di titoli di importazione o simili, sempre che apposite deroghe non siano previste dal diritto comunitario.

Peraltro, con avviso agli importatori pubblicato sul *Journal Officiel* del 29 giugno 1976, il Governo francese ha reso noto che, a decorrere da tale data e fino al 15 settembre 1976 (1), l'importazione di determinati prodotti tessili ed articoli di abbigliamento nonché delle calzature era subordinata al previo ottenimento del visto tecnico del Ministero dello sviluppo industriale e scientifico.

Intesa a controllare se la qualità dei prodotti fosse conforme ai campioni presentati, la procedura del visto tecnico si è rivelata all'atto pratico un meccanismo di remore preclusivo che, pur applicabile alle importazioni di ogni provenienza, ha di fatto colpito duramente, in particolare, le tradizionali forniture italiane, immobilizzandole nel momento delicato delle consegne stagionali e causando danni rilevanti ai nostri esportatori (alla fine dell'ottobre scorso era ancora giacente presso le dogane francesi, in attesa del visto predetto, oltre un milione di paia di calzature italiane).

Già le nostre autorità erano state costrette ad intervenire presso quelle di Parigi e la Commissione CEE perché fossero rimossi gli intralci introdotti nel gennaio del 1976 nei confronti delle nostre esportazioni

(1) L'obbligo del previo visto tecnico amministrativo per l'importazione in Francia delle calzature è stato prorogato sino al 31 dicembre 1976 (*Journal Officiel* del 22 ottobre 1976).

di alcuni tessili, delle calzature e del legno compensato; tali ostacoli avevano la forma di controlli tecnici molto dettagliati, che comportavano termini molto lunghi prima che le merci fossero sdoganate.

Il 16 luglio 1976 la Commissione ha introdotto alla Corte di Giustizia un ricorso contro il Governo francese che, a decorrere dal 25 ottobre dell'anno precedente, ha subordinato l'esportazione delle patate da consumo, destinate agli Stati membri, alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal FORMA (*Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles*); tale procedura, secondo l'Esecutivo comunitario, è incompatibile con gli obblighi che incombono in virtù dell'articolo 34 del trattato CEE.

In merito alla richiesta di pronuncia in via pregiudiziale avanzata da *Kantongerecht* di Rotterdam circa la compatibilità della regolamentazione olandese sui prodotti farmaceutici con le norme comunitarie, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20 maggio 1976 relativa alla causa 104/75, ha affermato, per diritto, che una regolamentazione nazionale, la quale continua a canalizzare le importazioni nel senso che soltanto alcuni operatori economici possono procedervi mentre altri ne sono esclusi, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, a norma dell'articolo 30 del Trattato CEE; ha precisato, inoltre, che una tale regolamentazione, la quale permette al fabbricante del prodotto farmaceutico ed ai suoi rappresentanti accreditati di monopolizzarne l'importazione e la commercializzazione, con il semplice rifiuto di fornire la documentazione prescritta, deve essere considerata più restrittiva che necessaria e non potrebbe, pertanto, beneficiare della deroga prevista dal successivo articolo 36 (protezione della salute).

Adita dal *Bundesgerichtshof* a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE, la Corte di Giustizia, con sentenza del 22 giugno 1976 relativa alla causa 119/75, ha affermato per diritto che le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle

merci (articoli 30 e 36) non vietano ad una impresa stabilita in uno Stato membro di opporsi, in virtù di un diritto di marchio e del diritto al nome commerciale, protetti dalla legislazione di questo Stato, alla importazione di prodotti omologhi di un'impresa sedente in un altro Stato membro ed aventi, in virtù della legislazione di questo Stato, una denominazione che si presta a confusione con il marchio ed il nome commerciale della prima impresa, a condizione, tuttavia, che non esista fra le imprese in questione alcuna specie di intese restrittive della concorrenza o di rapporti di dipendenza, giuridica od economica, e che i loro rispettivi diritti siano stati creati indipendentemente gli uni dagli altri.

#### VIII. — *Monopoli nazionali a carattere commerciale.*

Com'è noto, la Commissione, non avendo ritenute sufficienti le misure italiane già adottate nonché le assicurazioni date dal nostro Governo relative al riordinamento di norme e pratiche di carattere discriminatorio nel sistema dell'importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati degli altri Stati membri, aveva promosso la procedura di infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, per inosservanza, da parte italiana, degli obblighi imposti dalle particolari disposizioni comunitarie.

In via di massima, gli specifici problemi hanno trovato la soluzione nella legge 10 dicembre 1975, n. 724, entrata in vigore il 22 gennaio 1976; questa ha sancito praticamente l'abolizione del monopolio italiano dei tabacchi, in conformità degli impegni assunti in sede comunitaria; la risoluzione del Consiglio CEE del 21 aprile 1970 aveva stabilito che l'Italia e la Francia avrebbero dovuto sopprimere, non oltre il 1° gennaio 1976, i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati e, nel frattempo, avrebbero dovuto eliminare ogni residua discriminazione derivante dall'esistenza dei monopoli nazionali a carattere commerciale.

Le disposizioni di detto provvedimento legislativo, la cui applicazione, tuttavia, è

stata subordinata alla emanazione di appositi decreti del Ministro delle finanze — fatta eccezione per le modifiche, d'immediata attuazione, apportate alle norme in materia di contrabbando dei tabacchi di provenienza estera — hanno stabilito l'apertura del nostro mercato all'importazione diretta, da parte dei produttori esteri, di sigarette ed altri tabacchi lavorati di ogni tipo, senza alcuna prerogativa per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'esclusiva viene esercitata unicamente sulla fabbricazione nazionale dei tabacchi lavorati. I produttori stranieri possono, altresì, organizzare in Italia reti di distribuzione all'ingrosso delle proprie sigarette, sigari, ecc.; la vendita al dettaglio è ancora riservata alle tabaccherie.

Peraltro, altri problemi possono derivare dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 3 febbraio 1976 nella causa 59/75. In relazione ad una serie di questioni pregiudiziali sottoposte dal tribunale di Como, la Corte ha affermato per diritto quanto segue:

a) l'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che a decorrere dalla data del 1° gennaio 1970, la quale ha segnato per la Comunità originaria la fine del periodo transitorio, ogni monopolio nazionale a carattere commerciale doveva essere riordinato in modo da eliminare il diritto esclusivo di importazione per le provenienze dagli altri Stati membri;

b) a partire dalla cessazione di tale periodo, l'articolo 37, paragrafo 1, è suscettibile di essere invocato, a tutela dei diritti soggettivi, dai cittadini degli Stati membri presso le giurisdizioni nazionali;

c) la risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970 non può modificare le categoriche disposizioni del citato articolo 37, paragrafo 1.

La Corte ha in tal modo preso posizione su un problema che da lungo tempo aveva diviso la dottrina; era opinabile se il riordinamento dei monopoli nazionali a caratte-

re commerciale, che avesse comportato l'eliminazione di qualsiasi elemento discriminatorio fra i cittadini dei vari Stati membri, sarebbe stato sufficiente a consentire il mantenimento dei regimi monopolistici all'importazione o se, al contrario, la soppressione pura e semplice di tali regimi fosse implicita nel quadro dello specifico riordinamento.

La Corte ha adottato la seconda tesi, confermando l'applicabilità diretta dell'articolo 37, paragrafo 1, in quanto il diritto esclusivo di importazione rappresenta di per sé una discriminazione nei riguardi degli esportatori, esplicitamente interdetta dalla norma comunitaria.

Nelle sentenze emesse il 17 febbraio 1976 relative alle cause 45/75 e 91/75, concernenti il monopolio tedesco degli alcolici, la Corte di Giustizia ha dichiarato, fra l'altro, l'incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE, dopo la fine del periodo transitorio, della percezione da parte di uno Stato membro di una tassa gravante soltanto sul prodotto importato da un altro Stato membro, intesa a compensare la differenza fra il prezzo di vendita nel paese di provenienza e quello, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori interni per il prodotto corrispondente, riaffermando, inoltre, l'esistenza per i privati di diritti soggettivi tutelabili presso le istanze giudiziali nazionali.

Alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione ha dovuto rivedere il proprio giudizio sullo stato di riordinamento dei monopoli francese e tedesco degli alcolici ed ha chiesto ai Governi interessati di sopprimere le restrizioni relative all'importazione e commercializzazione degli alcoli provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto concerne il monopolio tedesco, la Commissione non ha ancora ultimato l'esame del nuovo regime introdotto nella Germania Federale perché questo possa essere considerato compatibile con le disposizioni comunitarie.

La procedura di infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, è stata

instaurata nei confronti della Francia, in cui sono stati mantenuti i diritti esclusivi d'importazione, esportazione e commercializzazione degli alcoli; la Commissione ha considerato, altresì, contrastante con le norme comunitarie la percezione di un onere pecuniario gravante sulle bevande alcoliche in provenienza dagli altri Stati membri, intesa a compensare la differenza fra il prezzo dell'alcole contenuto nel prodotto importato e quello di vendita, più elevato, dell'alcole di produzione nazionale praticato dal monopolio francese.

La Commissione ha posto termine alla procedura d'infrazione promossa nei confronti dell'Italia in merito al regime commerciale della essenza di bergamotto; è stato constatato che non si verificavano le condizioni richieste dall'articolo 37 del Trattato CEE il quale prescrive il riordinamento dei monopoli esistenti e interdice la creazione di nuovi monopoli; invero, il Consorzio dei produttori di essenza, istituito con la legge 29 novembre 1973, n. 835, non ha il diritto esclusivo, *de jure e de facto*, di autorizzare la commercializzazione del prodotto tanto sul mercato italiano quanto sui mercati degli altri Stati membri e non ha, quindi, la possibilità di influenzare il relativo commercio.

I contatti che hanno avuto luogo tra la Commissione e il Governo di Parigi circa il riordinamento del monopolio petrolifero francese non hanno sinora dato risultati soddisfacenti.

In Francia si continua ad applicare la legge del 22 dicembre 1928 che limita il numero delle imprese che possono importare, raffinare e distribuire gli idrocarburi; queste devono essere titolati di una autorizzazione particolare che costituisce, di fatto, l'abilitazione ad esercitare, mediante delega, i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione che lo Stato si riserva nel quadro del monopolio; il Governo francese fissa, inoltre, le quantità massime di carburante per auto che ciascuna impresa autorizzata può immettere annualmente sul mercato interno, che si

tratti di prodotti importati oppure acquistati nelle raffinerie nazionali.

La Commissione è ferma nel ritenere che, a norma delle regole del Trattato CEE e della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, il regime petrolifero francese debba essere modificato o con la soppressione del sistema delle quote di distribuzione o con l'abrogazione delle autorizzazioni speciali per le importazioni di prodotti petroliferi o con la trasformazione di dette autorizzazioni in una semplice regolamentazione di accesso alla professione.

#### IX. — *Appalti pubblici.*

Esigui sono tuttora i risultati conseguiti nella rimozione degli ostacoli che si oppongono alla completa apertura degli appalti dello Stato e degli Enti parastatali alla concorrenza di tutti gli Stati membri della Comunità e alla libera circolazione dei prodotti destinati a soddisfare i bisogni politici, il cui consumo rappresenta una quota considerevole ed ognora crescente di quello totale.

Coscienti della particolare importanza del settore e della sua incidenza sulla realizzazione di un mercato unico ed integrato, le istituzioni comunitarie hanno proseguito il complesso di azioni intese a liberalizzare da qualsiasi restrizione gli appalti pubblici e semipubblici di lavori e di forniture.

In materia di lavori, gli Stati membri, antichi e nuovi, erano obbligati ad attuare non oltre, rispettivamente, il 1° agosto 1972 e il 1° luglio 1973, le misure di diritto interno per conformarsi ai seguenti atti adottati dal Consiglio:

a) direttiva 71/304 che ha prescritto la soppressione delle restrizioni imposte dai pubblici poteri all'accesso, aggiudicazione, esecuzione e partecipazione all'esecuzione di contratti pubblici di lavori per conto dello Stato, collettività territoriali e di ogni altro ente pubblico;

b) direttiva 71/305 che ha stabilito il coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti di lavori.

Inoltre, la direttiva del Consiglio 12/277, fissando le relative condizioni e modalità, ha imposto l'obbligo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* delle gare relative ai pubblici lavori. Peraltro, non tutti gli Stati membri hanno ancora recepito, interamente o anche parzialmente, nelle rispettive legislazioni le predette norme comunitarie.

Con sentenza del 22 settembre 1976, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, ha dichiarato che l'Italia, non avendo posto in vigore, entro il termine prescritto, le norme di diritto interno necessarie per conformarsi alla predetta direttiva del Consiglio 71/305, ha mancato ad un obbligo imposto dal Trattato CEE; la Corte non ha ritenuto valide, a giustificazione del non rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi comunitari, le ragioni addotte dalla parte convenuta inerenti a difficoltà nazionali di ordine legislativo o amministrativo (causa 10/76).

In tema di forniture, la direttiva della Commissione 70/32, ha stabilito, sulla base giuridica dell'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato CEE, l'interdizione di tutte le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative applicate dai poteri pubblici in occasione delle aggiudicazioni dei relativi appalti; sono vietati, sul piano generale, i regimi preferenziali di qualsiasi sorta, quali i contratti basati su preferenze o riserve nazionali o che comportino una completa esclusione di offerenti stranieri; è previsto specificatamente un certo numero di casi particolari non consentiti, in quanto suscettibili di produrre effetti di restrizioni quantitative. Se, tuttavia, sul piano giuridico le gare dei pubblici appalti di forniture risultano già aperte alla concorrenza comunitaria, di fatto, in mancanza di procedure uniformi in materia di aggiudicazione, gli Stati membri, salvo eccezioni, riservano i relativi contratti ai produttori nazionali.

Il passo decisivo verso l'effettiva apertura degli appalti in questione agli operatori della Comunità dipende dal coordinamento delle procedure; è prevista a breve scadenza l'adozione da parte del Consiglio

del relativo progetto di direttiva che, secondo il calendario iniziale, avrebbe dovuto essere approvato non oltre la fine del 1974 (1). Il provvedimento proposto comporta essenzialmente sei gruppi di regole di base, sulle quali esiste un accordo di principio (definizione e limitazione delle procedure aperte, ristrette e, in casi eccezionali, a trattativa privata; interdizione di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio; obbligo della pubblicità mediante la pubblicazione dei bandi di gara sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*; criteri della selezione qualitativa degli offerenti; criteri per l'aggiudicazione delle gare; estensione di particolari competenze all'apposito Comitato consultivo, già funzionante in tema di appalti di lavori pubblici).

Gli Stati membri dispongono di un termine di 18 mesi per trasferire nelle rispettive legislazioni le norme comunitarie in tema di appalti pubblici di forniture.

Perché l'azione della Comunità sia completa ed efficace, la Commissione ritiene necessario che essa sia ugualmente estesa a tutte le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale; queste, non avendo lo statuto di persone morali di diritto pubblico, facenti parte della personalità giuridica dello Stato, sono quasi sempre sottratte alle norme del Trattato CEE.

L'Esecutivo comunitario sta ricorrendo ai mezzi giuridici appropriati (in particolare all'articolo 90 del Trattato), per estendere la giurisdizione comunitaria, in materia di appalti, a dette imprese di pubblica utilità. È prevista, infine, la promozione di azioni complementari, tendenti ad una liberalizzazione effettiva degli appalti pubblici e semipubblici, mediante una politica concreta e coordinata fra gli enti aggiudicanti.

La realizzazione di tali azioni avrà incidenza rilevante sulla libera circolazione dei prodotti destinati al pubblico approvvigionamento che in atto è di modesta entità particolarmente in determinati settori

(1) Il 21 dicembre 1976 il Consiglio CEE ha adottato la direttiva in questione.

(materiale ferroviario e per telecomunicazioni, attrezzature elettro-meccaniche e nucleari, ecc.).

X. — *Clausola di salvaguardia (articolo 115 del Trattato CEE).*

Nel corso del 1976, diversi Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, 1° comma, del Trattato CEE; sono stati esclusi dal trattamento comunitario alcuni prodotti originari di determinati Paesi terzi, posti in libera pratica in altri Stati membri e quindi rispediti nello Stato membro di destinazione, nei casi in cui tali importazioni indirette erano suscettibili di causare deviazioni di traffico e difficoltà economiche in ragione delle disparità delle rispettive politiche commerciali.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad applicare la particolare misura di salvaguardia per determinati prodotti sensibili originari:

a) del Giappone (apparecchi radiorecipienti; tubi catodici per apparecchi riceventi di televisione a colori; carrelli elevatori usati; livellatrici [*scrapers*] usate);

b) del Sud Africa (succhi concentrati di arancia posti in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania; livellatrici [*scrapers*] usate);

c) di Hong Kong (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, stampati);

d) dell'URSS (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

e) della Repubblica di Corea (camicie a maglia non elastica né gommata per uomo e per ragazzo di cotone o di fibre tessili miste, messe in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania; pullovers di fibre sintetiche poliammidiche; sottovesti a maglia non elastica né gommata di fibre sintetiche poliammidiche);

f) della Repubblica Popolare di Cina (tessuti di seta greggia, tessuti di cotone,

diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi; articoli di pirotecnica posti in libera pratica nella Repubblica Federale di Germania);

g) del Pakistan (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

h) dell'Ungheria (calzature con tomaia di cuoio naturale per lo sport e la ginnastica, diverse da quelle per lo sci);

i) del Brasile (tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi);

l) degli Stati Uniti (carrelli elevatori usati; livellatrici [*scrapers*] usate; unità usate per elaboratori elettronici);

m) dell'Australia (livellatrici [*scrapers*] usate).

Con decisione della Commissione 76/67 e 76/221, l'Italia e la Francia sono state autorizzate ad applicare, quali misure di protezione, delle tasse compensative all'importazione dei vini greci posti in libera pratica in altri Stati membri.

La Commissione non si è ancora pronunciata sulla richiesta francese, introdotta nel marzo 1976, intesa ad ottenere l'ulteriore proroga della clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo 115 del Trattato CEE, per i prodotti petroliferi posti in libera pratica negli altri Stati membri e da questi esportati in Francia. Considerazioni politiche indussero a suo tempo l'Esecutivo comunitario a concedere al Governo francese l'autorizzazione della specie, la cui validità, successivamente ricondotta, è venuta a decadere al 31 marzo 1976; tale concessione fu ritenuta una soluzione provvisoria in attesa dell'elaborazione delle comuni politiche energetica e commerciale.

La nuova richiesta di Parigi ha incontrato forti resistenze sia alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1 del Trattato CEE sono di immediata applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1970, sia in ragione delle

particolari disposizioni del monopolio petrolifero francese che implica un diritto esecutivo esercitato dai poteri pubblici, comporta l'applicazione delle proprie regole di origine, esclude nella pratica ogni concorrenza di prezzo e protegge la capacità della raffinazione nazionale a detrimento dei raffinatori degli altri Stati membri della Comunità (veggansi la parte VIII — Monopoli nazionali a carattere commerciale — e la parte XIX — Origine delle merci — del presente Capitolo).

Gli Stati membri della Comunità, che con la fine del primo periodo transitorio hanno perduto *ope legis* la facoltà di adottare in via autonoma, nei casi di urgenza, provvedimenti di tutela (articolo 115, 2° comma, del Trattato CEE), sono stati autorizzati, in base alla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, successivamente modificata, ad applicare, in contingenze determinate, misure conservative di difesa per i prodotti soggetti a sorveglianza speciale originari di determinati paesi terzi e posti in libera pratica in altri Stati membri, in attesa della autorizzazione della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 1 del citato articolo 115.

L'Italia ha assoggettato alla sorveglianza speciale, richiedendo nei casi dubbi la presentazione dei certificati di origine, una serie di prodotti importati dagli altri Stati membri (miele naturale; banane fresche; sardine e tonni conservati; succhi di frutta e di ortaggi, diversi da quelli di pompelmo e di ananassi; alcole etilico; bicromato di sodio; sostanze coloranti; carta da giornali; carta e cartoni *kraft*; bozzoli; seta greggia e prodotti serici; tessuti di lana, di cotone, di fibre tessili, sintetiche e artificiali continue e in fiocco; determinate calzature; determinate confezioni di cotone; ombrelli e relative parti, guarnizioni ed accessori; determinati prodotti ceramici; determinate vetrerie; macchine da cucire e relative parti staccate; macchine calcolatrici e relative parti staccate ed accessori; cuscinetti a rotolamento; autoveicoli per il trasporto di persone e di merci; telai e carrozzerie per

autoveicoli, parti staccate di autoveicoli; magnetofoni; chiusure a strappo; ecc.).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della comune politica commerciale.

#### XI. — *Ostacoli di ordine tecnico.*

Nella ricerca della soluzione dei problemi concernenti la rimozione degli ostacoli tecnici nell'interscambio comunitario, la risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973, relativa al programma di politica industriale, aveva stabilito un calendario circa le proposte di armonizzazione che la Commissione doveva presentare e le relative deliberazioni del Consiglio.

Nel rapporto sull'esecuzione di tale programma, trasmesso al Consiglio il 17 maggio 1976, la Commissione ha dato atto dei risultati molto limitati conseguiti sinora nella specifica materia. Ponendo in rilievo la preoccupante diversità di ritmo fra il numero delle proposte di direttiva formulate ed il numero delle direttive adottate (un termine medio di quattro o cinque anni intercorre fra la trasmissione di un progetto e la sua adozione), l'Esecutivo comunitario ha suggerito la possibilità di ricorrere al metodo istituzionale, proposto dal Parlamento europeo, secondo il quale « l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari potrebbe essere accelerata per mezzo di un programma d'azione giuridicamente vincolante, che comportasse delle direttive-quadro per ogni settore e conferisse alla Commissione di stabilire le norme di applicazione, in conformità dell'articolo 155 del Trattato CEE ».

Simile metodo di lavoro, del quale sono in atto allo studio le implicazioni giuridiche e pratiche, avrebbe il vantaggio, secondo quanto si rileva dal rapporto, di esimere il Parlamento europeo e, in condizioni precise, il Consiglio dall'esame delle materie che, nei diversi Stati membri, rientrano generalmente nel campo regolamentare o amministrativo ed eviterebbe il ripetuto esa-

me degli stessi testi al duplice livello della Commissione prima e del Consiglio dopo.

Nella risposta data il 28 giugno 1976 all'interrogazione scritta 857/75 dell'Onorevole Jhan, membro del Parlamento europeo, circa i ritardi nell'adozione delle decisioni in materia, il Consiglio, pur convenendo sull'opportunità di una riduzione, nella misura del possibile, dei relativi termini, ha dato atto che questi si sono rivelati talvolta più lunghi del previsto in ragione delle difficoltà sollevate dalle proposte, in quanto l'armonizzazione delle prescrizioni tecniche nazionali, intrapresa a livello comunitario per assicurare la libera circolazione delle merci, non può realizzarsi se non rispondendo a molteplici imperativi, quali, fra gli altri, le necessità dell'industria, la protezione dell'ambiente, la difesa della salute del consumatore, la sicurezza dell'utilizzatore. Detta armonizzazione che non può ottenersi, in molti casi, senza una preparazione approfondita, ha talvolta per risultato l'adozione di norme che oltrepassano la portata di quelle proposte dalla Commissione.

Invero, le difficoltà dell'attuazione del programma di armonizzazione in causa sono molteplici; la materia è vasta e complessa; le disparità delle norme nazionali sono spesso sostanziali; talvolta profonde sono le divergenze di valutazione tecnica.

I problemi hanno assunto aspetti d'importanza più rilevanti a causa dell'ampliamento della Comunità e degli ulteriori elementi che vengono attualmente presi in esame. Altre difficoltà derivano dal fatto che l'evoluzione delle tecniche comporta non infrequentemente la necessità di emanare nuove direttive comunitarie a modifica di quelle già adottate, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico inteso ad evitare la formazione di nuovi ostacoli nei settori già armonizzati.

Aggiungasi che l'adozione da parte del Consiglio delle direttive in materia di armonizzazione tecnica ed eliminazione degli ostacoli negli scambi reciproci (articolo 100 del Trattato CEE) non implica l'immediata entrata in vigore delle relative norme, in

quanto gli Stati membri dispongono di un termine, generalmente di 12 o 18 mesi, per recepire le disposizioni comunitarie nelle legislazioni nazionali; inoltre, le clausole di salvaguardia, previste in alcune direttive, danno la possibilità allo Stato membro interessato del ricorso autonomo ad esse, entro determinati limiti ed a precise condizioni, o subordinano tale ricorso all'autorizzazione delle istituzioni della Comunità.

Né i termini prescritti per l'applicazione da parte degli Stati membri delle direttive adottate vengono sempre rispettati; la Commissione, nella sua vigile azione di controllo, non ha esitato ad avvalersi della procedura d'infrazione, prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE, per indurre gli Stati membri ritardatari a conformarsi alle norme comunitarie.

In altra parte della relazione vengono dati ragguagli sulle direttive proposte e su quelle adottate nella specifica materia nel corso del 1976.

## XII. — *Ostacoli di ordine fiscale.*

Nella risoluzione del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria, il Consiglio delle Comunità Europee ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano sottolineato l'importanza che riveste, negli scambi fra gli Stati membri, l'armonizzazione delle imposte sul consumo; fra gli altri obiettivi da conseguire nel corso della prima tappa triennale, terminante al 31 dicembre 1973, erano previsti i seguenti:

a) determinazione della base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto;

b) armonizzazione delle accise (particolarmente di quelle che esercitano un'influenza sensibile sugli scambi) nel campo di applicazione, nella base imponibile e nelle modalità di riscossione;

c) progressiva estensione delle franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie.



Con riserva della specifica trattazione dell'argomento nella parte della relazione concernente l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, si può osservare quanto segue:

a) in materia di imposta sul valore aggiunto, le perduranti divergenze sorte su alcuni punti particolarmente importanti (esclusione di determinate spese dal diritto di deduzione, piccole imprese, trasporti nazionali ed internazionali di persone, operazioni immobiliari, produttori agricoli, esoneri, aliquote zero, tassi ridotti, ecc.) hanno impedito finora l'adozione della sesta proposta di direttiva concernente la base imponibile uniforme anche se notevoli progressi sono stati fatti nelle ultime sessioni del Consiglio fiscale;

b) in materia di accise, sono tuttora in fase di esame le proposte di direttiva presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione dei tributi sull'alcole, vino, birra, bevande in miscela, oli minerali. Tale armonizzazione presenta numerose difficoltà in quanto gli attuali regimi nazionali delle imposte di consumo rispecchiano situazioni particolari, diverse dall'uno all'altro Stato membro, determinate dalla struttura fiscale globale, da talune abitudini di consumo, dalle necessità di bilancio, dalla situazione di concorrenza tra gruppi di prodotti nonché da alcuni condizionamenti connessi ad esigenze di politica sociale, commerciale e di ordine sanitario. In materia di accise sui tabacchi lavorati, il Consiglio ha adottato soltanto la direttiva 75/786 che in pratica ha prorogato ulteriormente, sino al 30 giugno 1977, il termine della prima tappa d'armonizzazione, già inizialmente stabilito al 30 giugno 1975 in base alla direttiva 72/464 (tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1977);

c) in materia di franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie, nessun nuovo provvedimento è stato adottato dal Consiglio nel corso del 1976, fatta eccezione della direttiva 76/134 con cui è stato consentito alla Danimarca di derogare ancora per un

anno alle particolari norme comunitarie per i tabacchi, le bevande alcoliche e la birra.

È da rilevare che la Commissione ha trasmesso al Consiglio, alla fine del 1975, due proposte di direttiva in materia di franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità, di cui l'una concerne l'importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto e l'altra l'importazione di beni personali dei privati.

Le frontiere fiscali costituiscono uno degli ostacoli più seri alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria e la loro soppressione comporta termini lunghi; anche se le azioni previste in materia fossero state attuate nel termine stabilito per la prima fase dell'unione economica e monetaria, gli ostacoli specifici alla libera circolazione intracomunitaria delle merci non sarebbero stati rimossi; invero, la loro eliminazione postula, quale presupposto essenziale, non soltanto un'adeguata armonizzazione delle strutture della imposizione indiretta, ma anche un regime unificato sia delle aliquote di tassazione, sia degli esoneri.

### XIII. — *Altri ostacoli.*

I principali ostacoli alla libera circolazione delle merci, diversi da quelli esaminati in precedenza, attengono essenzialmente:

a) ai controlli sui trasferimenti di valuta per transazioni commerciali intracomunitarie. Le restrizioni sui trasferimenti della specie sono interdette, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del Trattato CEE e delle direttive dell'11 maggio 1960 e del 18 dicembre 1962 emanate dal Consiglio per la sua applicazione; i relativi controlli, che in via generale sono assolti dagli istituti bancari, comportano in alcuni Stati membri determinate competenze delle dogane le cui formalità di esercizio sovente pongono in essere ostacoli al liberismo degli scambi reciproci.

Il Parlamento europeo ha suggerito di abolire i controlli in causa inerenti alle

relazioni commerciali comunitarie o, quanto meno, di conferirne l'esclusiva competenza agli istituti bancari.

L'attuale studio della Commissione sul sistema olandese, dal quale la competenza delle dogane è del tutto esclusa, è inteso ad esaminare le possibilità della sua applicazione negli altri Stati membri;

b) ai controlli sanitari e fitopatologici. La pretura di Susa ha domandato alla Corte di Giustizia, il 22 aprile 1976, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di sapere se un controllo effettuato alla frontiera all'importazione di animali destinati alla macellazione e di carni fresche sia compatibile con le norme comunitarie, tenuto conto dell'adozione di direttive inerenti a problemi di politica sanitaria in materia di scambi fra gli Stati membri di bovini, suini e carni fresche.

Per quanto concerne i controlli fitopatologici, nella sentenza emessa a titolo pregiudiziale dalla Corte di Giustizia in data 8 luglio 1975, su richiesta del tribunale amministrativo di Bonn (causa 4/75), è stato affermato che essi costituiscono una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative se prescritti tassativamente per prodotti vegetali importati; peraltro, le deroghe previste dall'articolo 36 del Trattato CEE (protezione della sanità) consentono di effettuare detti controlli purché misure efficaci siano attuate nei confronti dei similari prodotti nazionali contaminati o se vi sia ragione di ritenere che, in assenza di un controllo all'importazione, esista un rischio reale di contaminazione;

c) ai controlli ai fini statistici. Dalla Conferenza permanente delle camere di commercio e dell'industria della CEE è stato espresso il voto che il Consiglio inviti la Commissione a presentare un rapporto su tutti i metodi che consentono di sostituire le statistiche alle frontiere interne della Comunità con altre procedure, purché possa essere adottata una regolamentazione che risponda all'esigenza di sopprimere i controlli ai fini statistici, nel quadro generale della realizzazione effetti-

va della libera circolazione delle merci, e non provochi, altresì, un lavoro supplementare per le imprese.

#### XIV. — Tariffa doganale comune.

Il Consiglio ha adottato il regolamento 3000/75 relativo alla tariffa doganale comune applicabile dal 1° gennaio 1976. Le modifiche, che il nuovo testo tariffario ha comportato rispetto a quello in vigore nell'anno precedente, concernono essenzialmente:

a) l'applicazione della seconda serie delle riduzioni daziarie concesse in esito ai negoziati conclusi sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'adesione del Regno Unito, Danimarca ed Irlanda alla CEE;

b) la creazione di apposita sottovoce, nell'ambito della posizione 38.19, relativa a determinate varietà di sorbite (sorbite non cristallizzabile) che, contenendo sostanze eterogenee in una proporzione, in peso, superiore al 20 per cento in rapporto alla materia secca, sono da escludere, per ragioni di tecnica tariffaria, dalla posizione 29.04;

c) gli emendamenti derivanti da alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, adottati nel corso del 1975 ed attinenti, in particolare, ai settori lattiero-caseario e vitivinicolo;

d) l'inserimento alla sezione XVII di una nota legale complementare concernente il regime delle importazioni effettuate a riprese dei materiali da trasporto rientranti nelle posizioni tariffarie 86.10, 88.05, 89.03 e 89.05;

e) la creazione della nota legale complementare n. 3, premessa al Capitolo 89, a norma della quale è stabilita l'esenzione daziaria, prevista dalla voce 89.04, per determinati prodotti risultanti dalla demolizione di navi (pezzi di ricambio, quale eliche; articoli amovibili, quali mobili, oggetti da cucina, vasellame, ecc.), subordinatamente a determinate caratteristiche

obiettive ed alle condizioni da prescrivere dalle autorità competenti;

f) alcuni adattamenti nomenclativi, ai fini di una migliore chiarezza dei testi e di una loro concordanza più stretta nelle diverse lingue ufficiali della Comunità.

Vengono menzionati, qui di seguito, gli atti del Consiglio più importanti che hanno introdotto ulteriori modifiche, nel corso del 1976, alla nuova edizione tariffaria:

a) regolamento 3327/75 relativo alla trasformazione in dazi *ad valorem*, nella misura uniforme del 3,5 per cento, dei dazi specifici (1,32 unità di conto per 100 kg. a peso netto) già consolidati per il piombo greggio, diverso da quello d'opera (voce 78.01-AII) e lo zinco greggio (voce 79.01-A). Tale conversione è stata il risultato del negoziato condotto con l'Australia, principale fornitore, sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, del GATT;

b) regolamento 561/76 con cui sono stati stabiliti per determinati formaggi gli adattamenti nomenclativi necessari perché i valori franco frontiera, consolidati nel quadro del GATT, fossero adeguati in relazione ai prezzi indicativi e di riferimento fissati dalla Comunità per i due periodi della campagna 1976/1977;

c) regolamento 832/76 relativo al raggruppamento delle sottovoci concernenti determinati prodotti dei settori dei cereali, riso, carne bovina e zucchero; ciò allo scopo di una semplificazione che, senza creare difficoltà economiche, presentava un certo interesse per il commercio e le Amministrazioni nazionali;

d) regolamenti 1160/76 e 1165/76 comportanti gli emendamenti per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) della voce 20.07, in relazione alle modifiche apportate alle disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

e) regolamento 1167/76 che ha stabilito una deroga alla regola contenuta nelle disposizioni preliminari alla tariffa dogana-

nale comune, prescrivendo che, in luogo del tasso di cambio dichiarato al Fondo monetario internazionale, siano applicati i tassi rappresentativi vigenti nel quadro della politica agricola comune, ai fini della conversione nelle monete nazionali dell'unità di conto in cui sono espressi, per ettolitro, i dazi doganali relativi ai vini della voce 22.05-C, diversi da quelli di Porto, Madera, Xeres, moscatello di Setubal e Tokay (Aszu e Szamorodni). Ciò allo scopo di disporre di basi omogenee in ordine ai prezzi di riferimento, la cui applicazione uniforme eviterebbe rischi di distorsione negli scambi. In data 19 ottobre 1976, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento intesa ad estendere l'applicazione del tasso di cambio « verde » anche ai menzionati vini a denominazione di origine, tenuto conto della necessità di ristabilire la preesistente situazione di trattamento tariffario per tutte le qualità vinicole (1).

Con regolamento 3366/75 della Commissione, sono state introdotte, all'interno della posizione 15.07-A-II, apposite sottovoci intese a differenziare gli oli d'oliva non raffinati secondo le rispettive caratteristiche chimiche, per poter stabilire prelievi diversi in relazione ai differenti tipi; è stata, inoltre, adottata una nuova definizione degli oli di sansa di oliva; infine, è stata sostituita la preesistente Nota legale complementare 2) del Capitolo 15 e sono state prescritte in un annesso le caratteristiche fisico-chimiche di alcuni tipi di oli di oliva.

Il 18 giugno 1976 il Consiglio di cooperazione doganale (CCD) ha rivolto una raccomandazione agli Stati membri della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e del relativo Protocollo di rettifica, perché introducano nelle rispettive tariffe una lunga serie di emendamenti nomenclativi. In attesa della accettazione da parte dei nove Paesi della Comunità della raccomandazione predetta, la cui applicazione è

(1) Tale proposta è stata adottata dal Consiglio CEE con regolamento 2842/76.

prevista per il 1° gennaio 1978, sono oggetto di esame in sede comunitaria le ripercussioni da essa derivanti alla tariffa doganale comune uniformata, come è noto, alla nomenclatura internazionale di Bruxelles.

Tenuto conto delle mutate situazioni particolari nonché degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa Charmasson, la Commissione non ha più ricondotto, per il 1976, le autorizzazioni, concesse negli anni precedenti alla Germania Federale e alla Francia sulla base dell'articolo 26 del Trattato CEE, di mantenere i propri dazi non totalmente ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune, rispettivamente, per gli aceti commestibili, diversi da quelli di vino, e per le patate da semina; ugualmente la Commissione non ha più ritenuto opportuno di autorizzare, sulla stessa base giuridica, i Paesi del Benelux a differire ulteriormente, oltre il 30 giugno 1976, l'allineamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune per determinati tabacchi lavorati.

Alla data del 1° gennaio 1976, i nuovi Stati membri hanno effettuato, per il settore industriale, il secondo allineamento delle proprie tariffe doganali a quella comunitaria, riducendo globalmente, nella misura dell'80 per cento, lo scarto esistente fra i dazi nazionali di base e quelli della tariffa doganale comune; per i prodotti EURATOM essi già avevano applicato integralmente i dazi comunitari.

Per i prodotti agricoli regolamentati, i nuovi Stati membri hanno effettuato un ulteriore allineamento dei relativi prezzi interni a quelli comunitari; per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, per le piante vive e i fiori, soggetti al regime dei dazi, è intervenuto il terzo ravvicinamento delle loro tariffe doganali a quella comunitaria, con la riduzione complessiva dello scarto nella misura del 60 per cento.

L'Irlanda ed il Regno Unito, in base al regolamento della Commissione 1591/76, sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'Atto annesso al Trattato di adesione, ad applicare, a decorrere

dal 1° luglio 1976, i dazi integrali della tariffa doganale comune relativi a determinati succhi di uva, della voce 20.07, destinati alla fabbricazione di prodotti rientranti nella stessa posizione tariffaria, per i quali possa essere ammessa negli Stati membri una denominazione composta comportante la parola « vino ».

Nel suo programma di semplificazione delle procedure e formalità doganali, comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975, la Commissione ha manifestato, fra l'altro, l'intenzione di elaborare un unico strumento comunitario, comprensivo delle nomenclature tariffaria e statistica (NIMEXE), nel quale figureranno tutti i dazi (autonomi, convenzionali, preferenziali) nonché le sospensioni daziarie e i contingenti tariffari; strumento, questo, necessario anche ai fini di un'adeguata utilizzazione dei mezzi dell'informatica.

Per conseguire tale obiettivo, ritenuto così importante ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'unione doganale, sono state studiate in seno alla Commissione, con la collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate degli Stati membri, le soluzioni dei problemi atte a stabilire le premesse necessarie perché la tariffa integrata delle Comunità europee, la cui elaborazione comporta lavori di ampia portata e tecnicamente complessi, possa in effetti essere pubblicata, come è stato precisato, alla data del 1° gennaio 1978.

#### XV. — *Gestione della tariffa doganale comune.*

Ai fini dell'uniforme applicazione ed univoca interpretazione della tariffa doganale comune, è stato esaminato, nel corso del 1976, un numero considerevole di problemi di classificazione doganale derivanti essenzialmente dalla costante evoluzione delle tecniche produttive e della comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche.

Istituito con il regolamento del Consiglio 97/69, il Comitato della nomenclatura doganale si è pronunciato sui diversi casi

che avevano originato divergenze e difficoltà; per la maggior parte di essi il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo e gli avvisi unanimi, realizzati nel suo ambito e figuranti in apposite schede di classificazione, pur non avendo carattere vincolante, hanno costituito una valida guida per le amministrazioni doganali degli Stati membri.

Per alcuni casi particolari, il parere del Comitato, espresso a maggioranza qualificata, ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi regolamenti della Commissione, obbligatori e direttamente applicabili. Tale è stato il caso della classificazione nella posizione 15.02 dei sevi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, contenenti, in debole proporzione, grassi provenienti da parti del corpo diverse da quelle utilizzate per l'ottenimento dei sevi, sempre che, in conformità con l'attuale tecnologia, il prodotto presenti simultaneamente determinate e tassative caratteristiche fisico-chimiche prescritte dal regolamento della Commissione 1372/76.

Alla realizzazione di un grado più alto dell'applicazione uniforme della tariffa comunitaria, sono di valido ausilio le relative « Note esplicative » che precisano la portata delle singole sottovoci; esse costituiscono il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale le quali sono attinenti alle voci principali della nomenclatura di Bruxelles, al cui quadro, come è noto, è uniformata la tariffa doganale comune.

Redatte nella lingua tedesca, francese, italiana ed olandese, dette « Note esplicative » complementari saranno disponibili nelle versioni inglese e danese alla fine del 1977; è cura costante del Comitato della nomenclatura di aggiornarle in relazione ai progressi della tecnica e degli sviluppi del commercio internazionale.

Altro valido ausilio all'uniformità di applicazione della tariffa comune viene dato dal repertorio alfabetico multilingue, di recente pubblicazione, concernente la classificazione doganale (voci e sottovoci)

di circa 7.000 prodotti chimici organici indicati con le rispettive denominazioni comuni e sistematiche e relativi sinonimi.

L'opera è costituita da cinque volumi, dei quali i primi quattro sono redatti, ciascuno, nelle versioni tedesca, francese, italiana e olandese; il quinto indica, per ciascun prodotto, la denominazione corrispondente nelle quattro versioni; è preconizzata altresì, la corrispondenza con un repertorio analogo che annualmente viene pubblicato a cura dell'Amministrazione doganale del Regno Unito.

È previsto l'ulteriore sviluppo del repertorio multilingue per l'insieme del settore chimico; sono già in corso i lavori per la elaborazione, nelle anzidette quattro versioni, dei testi relativi alla classificazione tariffaria di una vasta gamma di prodotti chimici inorganici.

La Corte di Giustizia è stata adita da diverse giurisdizioni nazionali perché si pronunciasse in via pregiudiziale su una serie di vertenze tariffarie che necessitavano di un'interpretazione del diritto comunitario.

In seno al Comitato della nomenclatura sono continuati i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario, le condizioni cui è subordinata l'ammissione ai particolari regimi daziari, stabiliti in alcune posizioni o sottoposizioni della tariffa doganale, per determinate merci per le quali è previsto un impiego determinato (si tratta di circa un centinaio delle cosiddette « destinazioni » o « utilizzazioni particolari »).

Nell'ambito del Comitato predetto, la Commissione ha provveduto a coordinare le posizioni delle Amministrazioni degli Stati membri in ordine ai lavori di nomenclatura tariffaria svolti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale; la specifica attività di detto organismo internazionale è stata attentamente seguita, data la necessità di concordanza con i risultati della gestione della nomenclatura di Bruxelles, al cui sistema, in uso a livello mondiale, è adeguata la tariffa doganale della Comunità.

XVI. — *Sospensioni daziarie.*

In materia di sospensione, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, il Consiglio ha adottato vari provvedimenti, dettati in prevalenza dalla mancanza nella Comunità dei prodotti che ne sono stati l'oggetto o della loro insufficienza alle necessità comunitarie. Meritano particolare menzione:

a) il regolamento 3057/75 che ha stabilito, per il 1° semestre 1976, riduzioni daziarie per le cipolle essiccate e per i funghi, diversi da quelli di coltivazione, presentati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze per la loro provvisoria conservazione ed inadatti al consumo immediato;

b) il regolamento 3076/75, valido per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976, relativo alla sospensione, totale o parziale, dei dazi applicabili a 32 prodotti del settore industriale (prodotti chimici destinati in prevalenza all'industria farmaceutica; pelli di vacchette delle Indie (*Kips*); determinate fibre tessili sintetiche; sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati; ecc.);

c) il regolamento 128/76 che ha sospeso totalmente, dal 26 gennaio al 20 marzo 1976, il dazio applicabile alle patate da consumo (voce 07.01-A-III-b). Con regolamento 288/76 un provvedimento analogo è stato adottato, con validità dal 15 febbraio al 28 marzo 1976, per le patate da semina (voce 07.01-A 1) e di primizia (voce 07.01-A-II-a).

Con regolamenti successivi le predette misure di sospensione tariffaria sono state ricondotte sino al 31 dicembre 1976 per le patate da consumo e da semina e al 31 maggio dello stesso anno per le varietà primizia. A causa della siccità, la raccolta delle patate nella Comunità è stata insufficiente alle esigenze alimentari, causando una lievitazione dei prezzi di notevole entità; allo scopo di migliorare le condizioni di approvvigionamento, i provvedimenti temporanei di esenzione daziaria sono stati integrati dall'istituzione di una tassa gra-

vante sulle patate da consumo esportate verso i paesi terzi;

d) il regolamento 340/76 che ha ridotto parzialmente, per il periodo 1° marzo 1976-31 dicembre 1977, il dazio stabilito per il fogliame di *asparagus plumosus* (voce ex 06.04-B-I). Tale provvedimento ha avuto lo scopo di compensare in parte, nell'interesse degli Stati ACP, l'esclusione del prodotto in causa dal particolare regime preferenziale stabilito dall'articolo 19 del regolamento del Consiglio 1599/75 per determinati prodotti agricoli e relativi prodotti di trasformazione, originari di detti Stati;

e) il regolamento 1290/76 relativo alla sospensione, in tutto od in parte, dei dazi applicabili a 246 prodotti industriali. La validità di tale misura è stata limitata al 2° semestre 1976 per 15 prodotti; per gli altri, è stata stabilita per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977.

Si è trattato essenzialmente della riconduzione delle particolari misure sospensive venute a decadere il 30 giugno 1976; misure della specie sono state altresì oggetto del provvedimento per altri prodotti, a seguito delle richieste avanzate dai nuovi Stati membri e giustificate sia dai motivi economici di assenza o insufficienza della loro produzione nella Comunità, sia dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, essi hanno perduto la possibilità di sospendere senza limiti, in via autonoma, i propri dazi.

Nella serie dei 15 prodotti, per i quali la sospensione è stata limitata al 2° semestre, sono stati compresi oltre a determinate sostanze di base per l'industria chimica, i sacchi ed i sacchetti da imballaggio di juta, usati, determinati indicatori digitali, i sistemi visuali generatori di immagini per calcolatori, con caratteristiche specializzate, destinati all'equipaggiamento dei simulatori di volo per aerei civili.

Nella serie dei 231 prodotti, per i quali la sospensione è stata adottata per un anno, sono stati compresi, oltre a varie sostanze chimiche destinate essenzialmente all'industria farmaceutica, l'essenza di tremen-  
tina (per questa è stato necessario il pre-

ventivo assenso del Consiglio di associazione CEE-Grecia, a norma del Protocollo 10, paragrafo 3, dell'Accordo di Atene), determinati estratti tannici e per tinta, le colofonie idrogenate, polimerizzate, dimezzate o ossidate, alcune materie plastiche, le pelli di vacchette delle Indie (*Kips*), la carta giapponese destinata ad impieghi determinati, le serigrafie d'arte firmate e numerate, alcuni tappeti di seta, determinate fibre tessili sintetiche, le macchine per scrivere in carattere Braille, determinati apparecchi di lettura per ciechi, alcuni prodotti di cromo, il titanio spugnoso, ecc.;

f) il regolamento 1450/76 relativo a sospensioni daziarie, totali o parziali, per 34 prodotti agricoli; sono state in gran parte rinnovate le analoghe misure già valide al 30 giugno 1976; nuovi prodotti sono stati altresì oggetto del provvedimento, la cui validità è stata stabilita selettivamente (per 32 prodotti dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977; dal 1° settembre 1976 al 31 marzo 1977 per le sardine fresche, refrigerate o congelate, intere, di lunghezza superiore a 20 cm.; dal 15 ottobre 1976 al successivo 31 dicembre per gli alberi di Natale naturali, non adatti al trapianto ed i rami di conifere o di agrifoglio per ornamenti).

Le sospensioni daziarie concernono particolarmente una serie di pesci e crostacei per i quali l'industria conserviera comunitaria è tributaria dell'approvvigionamento presso paesi terzi; il provvedimento ha altresì per oggetto i mirtilli congelati, datteri freschi o secchi destinati sia ad essere confezionati sotto controllo doganale per la vendita al dettaglio, sia all'industria di trasformazione diversa dall'alcole, fagioli bianchi secchi, zafferano non tritato né macinato, paprica macinata, noci di acagiù sgusciati; ecc.;

g) il regolamento 2101/76 relativo alla sospensione totale, per il periodo 29 agosto-30 settembre 1976, dei dazi applicabili ai seguenti ortaggi allo stato fresco o refrigerato: cavolfiori, cavoli bianchi e rossi, piselli, carote, sedani a coste.

Il successivo regolamento 2223/76 ha prorogato sino al 31 ottobre 1976 la sospensione daziaria totale per i cavoli bianchi e rossi, i piselli e le carote; ha ridotto, per l'intero mese di ottobre, al livello dell'8% il dazio relativo ai sedani a costa; ha stabilito nella misura dell'8% il dazio applicabile, per il periodo 18 settembre-31 ottobre 1976, ai fagiolini e alle cipolle, allo stato fresco e refrigerato. Tali provvedimenti, come quelli menzionati qui di seguito alle lettere h) ed i), rientrano nel quadro generale delle misure adottate allo scopo di attenuare le conseguenze negative causate dalla siccità e contenere gli eccessivi aumenti dei prezzi, data la riduzione sensibile dell'offerta comunitaria;

h) il regolamento 2226/76 con cui è stata sospesa parzialmente all'aliquota del 16%, per il periodo 16 settembre-31 dicembre 1976, il dazio relativo alle conserve di fagiolini;

i) il regolamento 2311/76 concernente la sospensione daziaria totale, valida dal 28 settembre 1976 al 31 marzo 1977, per una serie di prodotti del settore agricolo destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali (piselli, ceci, lenticchie, fagioli ed altri legumi da granella secchi, sgranati; patate dolci; carrube; residui della lavorazione di legumi; barbabietole da foraggio; prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini, ecc.). Date le difficoltà di approvvigionamento dei prodotti utilizzati per l'alimentazione del bestiame, detto provvedimento è stato preceduto dall'instaurazione di tasse gravanti all'esportazione verso i paesi terzi di determinati prodotti foraggeri e della paglia (regolamenti della Commissione 1667/76; 1840/76; 2081/76).

Il regolamento del Consiglio 2916/75 aveva prorogato per la quarta volta, sino al 31 agosto 1976, il regime provvisorio introdotto nel 1971 per i vini originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, della Turchia (riduzione del 40% dei dazi della tariffa doganale comune; rispetto dei prezzi di riferimento ed esclusione di restrizioni

quantitative; interdizione del taglio), in attesa dell'applicazione del regime definitivo da stabilire nel quadro dei negoziati relativi alla politica mediterranea della Comunità.

Detto regime temporaneo è stato ricondotto per la quinta volta, sino al 31 agosto 1977, unicamente per i vini originari della Turchia (regolamento del Consiglio 1847/76), in attesa dell'entrata in vigore del regime definitivo previsto dal Protocollo addizionale all'accordo di Ankara; per i vini originari degli Stati del Magreb sono state applicate, a decorrere dal 1° luglio 1976, le misure preferenziali risultanti dagli accordi provvisori.

Per quanto concerne il settore aeronautico, la Comunità, in via di massima, non ha ancora applicato, per ragioni economiche, i dazi della tariffa doganale comune. Il Consiglio ha adottato i seguenti provvedimenti, validi per l'anno 1976:

1) regolamento 2964/75 relativo alla sospensione totale del dazio applicabile agli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate.

È stata ricondotta la misura già in vigore da diversi anni, adottata, per ragioni di semplificazione amministrativa, in luogo del contingente tariffario comunitario previsto dal Protocollo XVII annesso all'accordo relativo ai prodotti di lista G. Tale sospensione non pregiudica la soluzione definitiva dei problemi di carattere doganale, che costituiscono un aspetto della politica industriale della Comunità nel particolare settore.

Esiste, infatti, una situazione di squilibrio tariffario nei confronti degli Stati Uniti, che impone il dazio sugli aerei; peraltro, in mancanza di reciprocità di trattamento da parte americana, l'applicazione di un onere doganale avrebbe comportato un ulteriore aggravio per le compagnie di navigazione aerea della Comunità, acquirenti di aeroplani dagli Stati Uniti che, con bilanci deficitari, devono sostenere una viva concorrenza.

La soluzione sarà ricercata nel quadro dei negoziati tariffari multilaterali del GATT (*Tokyo-Round*); la CEE consoliderebbe l'esenzione attualmente applicata in via autonoma ed otterrebbe una contropartita analoga da parte degli altri paesi industrializzati. La situazione verrebbe riesaminata dalla Comunità qualora tale soluzione non venisse realizzata;

2) regolamento 3074/75 relativo al trattamento tariffario applicabile a determinati prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine. Detto regolamento comporta tre annessi, dei quali:

a) il primo ha stabilito le particolari facilitazioni relative ai prodotti destinati sia ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di determinati tipi di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate, espressamente indicati in relazione ai singoli prodotti (Airbus, F. 28, Concorde, Mercurio, tutti gli aerei), sia alla fabbricazione di parti o pezzi staccati necessari alla costruzione di detti aeroplani. La sospensione daziaria è stata totale, fatta eccezione per cinque prodotti;

b) il secondo concerne le misure agevolative per i prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, nella manutenzione o riparazione degli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. I dazi sono stati totalmente sospesi per una serie di prodotti da utilizzare per gli aerei diversi di tipi BAC 111, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure, F. 28; per contro, la franchigia (generalmente totale e parziale per tre prodotti) è stata circoscritta ad un numero limitato di prodotti destinati ad aerei dei tipi predetti (in alcuni casi essa è stata estesa a tutti gli aerei), allo scopo di non pregiudicare lo sviluppo del particolare settore industriale della Comunità o delle attività connesse;

c) il terzo ha avuto per oggetto i prodotti da ammettere alla sospensione daziaria (generalmente totale e parziale per cinque prodotti), in quanto destinati ad



essere utilizzati nella manutenzione o riparazione di determinati aeroplani (F. 27, VFW. 614, in alcuni casi tutti gli aerei) e degli elicotteri, gli uni e gli altri del peso a vuoto da 2 a 15 tonnellate. Per gli elicotteri la gamma dei prodotti ammessi al particolare regime agevolativo è stata stabilita in misura sensibilmente ridotta rispetto a quella degli aerei dello stesso peso.

Misure particolari, valide per il 1976, sono state stabilite dal Consiglio nei confronti della Turchia e di Malta, perché in conformità di quanto fu convenuto nella sessione ministeriale del 4 giugno 1973, i due Stati potessero beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso unilateralmente ai paesi in via di sviluppo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate.

Poiché, in linea di massima, il regime di associazione assicura alla Turchia, nel settore industriale, un trattamento più vantaggioso di quello concesso dalle dette preferenze, il regolamento 3143/75 ha stabilito, per il solo settore agricolo, la sospensione, in tutto o in parte, dei dazi applicabili per una serie di prodotti originari di detto paese.

Per contro, le sospensioni tariffarie concesse in via autonoma per i prodotti maltesi, valide per il 1976, hanno interessato il settore agricolo e quello industriale. Il regolamento del Consiglio 3203/75 ha stabilito esenzioni tariffarie e riduzioni dei dazi o dell'elemento fisso di imposizione per determinati prodotti agricoli (è da notare che a decorrere dal 1° giugno 1976 hanno avuto applicazione i dazi preferenziali convenuti per altri prodotti del settore agricolo, a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo relativo agli adeguamenti dell'Accordo di associazione all'ampliamento della Comunità).

Per quanto concerne il settore alimentare, è stata adottata, con regolamento del Consiglio 3149/75, la sospensione daziaria totale ad esclusione dei prodotti soggetti a contingenti tariffari in base alle disposizioni dell'Accordo di associazione.

Peraltro, i tre provvedimenti di carattere autonomo (uno per i prodotti agricoli turchi e due per quelli maltesi, agricoli ed industriali), hanno comportato apposite clausole di salvaguardia intese, per il settore agricolo, a proteggere, in casi di pregiudizio grave o di minaccia di un tale pregiudizio, la produzione comunitaria simile o direttamente concorrenziale e, per il settore industriale, ad evitare perturbazioni nelle correnti di scambi tradizionali.

Il Consiglio ha adottato alcuni regolamenti relativi alle sospensioni tariffarie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

#### XVII. — Contingenti tariffari.

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo qualche eccezione, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1976; in base a criteri pragmatici, per gran parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione.

Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti:

anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicamento, alla scorticatura o all'industria conserviera;

seta greggia, non torta; filati interamente di seta non condizionati per la vendita al minuto; filati interamente di borra di seta (*schappe*) non condizionati per la vendita al minuto;

uve secche;

carta da giornali;

determinate ferro-leghe (ferro-silicio; ferro-silicio-manganese; ferro.cromo sur-

raffinato; ferro cromo contenente in peso 4% o più di carbonio e, nel limite del 20% del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso fra il 3 e 4%);

carni bovine congelate; giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna (validità 1° luglio 1976-30 giugno 1977); tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine (validità 1° luglio 1976-30 giugno 1977);

magnesio greggio nelle tre qualità di extra puro destinato all'industria nucleare, in lega e non legato;

colofonie, comprese le peci resinose (nei limiti del quantitativo consentito dal Protocollo 10 annesso all'Accordo di Atene);

uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg.;

determinati prodotti artigianali tessuti a mano (*handicrafts*); determinati prodotti tessili ottenuti su telai a mano, genericamente detti *handlooms* (tessuti di seta, di borra di seta (*schappe*) o di cascami di borra di seta; tessuti di cotone a punto di garza ed altri; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 di cotone);

zinco greggio; piombo greggio, diverso da quello d'opera;

legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

Il contingente tariffario a dazio nullo, relativo alla carta da giornali, ha avuto per oggetto il prodotto della voce 48.01-A, per il quale la Nota complementare premessa al Capitolo 48 della tariffa doganale comune definisce le caratteristiche; fra queste è compresa la presenza di linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cm.

Tuttavia gli Stati membri sono stati ancora autorizzati, data la penuria sul mercato mondiale delle carte aventi tutte le caratteristiche prescritte da tale Nota, ad imputare sul volume di detto contingente

anche le carte prive di linee d'acqua, della voce 48.01-E, purché rispondenti a tutte le altre condizioni stabilite dalla predetta Nota complementare.

Nel rispetto degli impegni assunti nel 1967, nel quadro del GATT, anche per il 1976 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (*handcrafts*) e a taluni prodotti tessili di seta o di borra di seta, di cascami di borra di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (*handlooms*). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, quantunque aperti *erga omnes*:

a) per gli *handcrafts* l'India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri Lanka, Uruguay e, per la prima volta, l'Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Malaysia;

b) per gli *handlooms*, l'India, Pakistan, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri Lanka e, per la prima volta, El Salvador.

Particolari accordi amministrativi sono intervenuti fra la Comunità e detti paesi, i quali garantiscono l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigianali in questione nonché le altre condizioni stabilite, sulla base di appositi certificati rilasciati dai rispettivi Enti autorizzati.

Il contingente tariffario in esenzione daziaria relativo a determinati legni compensati di conifere è stato adottato in relazione agli impegni assunti al GATT e al Protocollo 11 dell'Atto annesso al Trattato d'adesione che prevede importazioni a dazio nullo di tale prodotto, entro limiti contingenti, qualora le possibilità di approvvigionamento nel mercato interno della Comunità siano esaurite.

I contingenti tariffari a dazio nullo, relativi al piombo greggio, diverso da quello d'opera ed al zinco greggio, rientrano nella soluzione d'insieme dei problemi a suo tempo adottati per detti metalli, nel contesto dei negoziati per l'adesione alla CEE dei nuovi Stati membri, e recepita nei Protocolli 14 e 15 dell'Atto annesso al relativo Trattato, che determinò, altresì, la

rinunzia, da parte di alcuni Stati membri originari, che ne avevano diritto, ai contingenti nazionali previsti dal Protocollo XV annesso all'Accordo sui prodotti di lista G.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secci presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto non superiore a 15 kg., per le uve secche presentate nello stesso condizionamento, per i tessuti di cotone, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i vini Xeres, Malaga, Iumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Malta, per i filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di dette fibre (continue o in fiocco) pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti di maglia non elastica né gommata, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo;

d) dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, per determinati prodotti petroliferi raffinati, per i filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto, per i tessuti di cotone, per i tappeti a punti annodati o arrotolati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano;

e) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini di Porto, Madera, moscatello di Sutu-bal (il contingente tariffario a dazio nullo per le carte e i cartoni, detti *kraftkinner* ed altre carte e cartoni è stato aperto nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, con validità 1° novembre-31 dicembre 1976);

f) dell'Accordo di associazione CEE-Cipro, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di dette fibre (continue o in fiocco), pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo;

g) dell'Accordo CEE-Repubblica Araba d'Egitto, per i tessuti di cotone e determinati prodotti petroliferi;

h) degli Accordi provvisori CEE-Tunisia e CEE-Marocco, in vigore dal 1° luglio 1976, per le polpe di albicocche (per le preparazioni e conserve di sardine e tonni sono stati transitoriamente aperti, per l'anno 1976, i contingenti stabiliti nel quadro degli Accordi CEE-Tunisia e CEE-Marocco entrati in vigore il 1° settembre 1969, in attesa del perfezionamento delle modalità atte a consentire l'applicazione dei regimi particolari previsti per tali prodotti dai vigenti accordi provvisori);

i) dell'Accordo provvisorio CEE-Algeria, per determinati vini a denominazione di origine, per i vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati;

l) delle preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo, per i prodotti sensibili del settore industriale, per il tabacco greggio del tipo « Virginia flue-cured », per le conserve di ananassi, per il burro di cacao, per il caffè solubile.

Con regolamenti del Consiglio 3230/75 e 1464/76 sono stati aperti contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, validi, rispettivamente dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, per il rum, *arack* e tafia, originari degli Stati ACP, con volumi espressi in ettolitri di alcole puro, in applicazione del Protocollo 7 annesso alla Convenzione di Lomé.

Con regolamenti del Consiglio 287/76 e 1485/76, validi, rispettivamente, dal 1° marzo 1976 al successivo 30 giugno e dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, sono stati aperti contingenti tariffari comunitari, in esenzione daziaria, per le stesse bevande alcoliche originarie dei Paesi e Territori d'oltremare associati alle Comunità (PTO-MA), a norma della decisione 76/198 del Consiglio che ne ha stabilito l'apposito regime preferenziale parallelamente ed in connessione con quello convenuto per gli omologhi prodotti originari degli Stati ACP.

Contingenti tariffari a dazio nullo, relativi a determinati prodotti CECA, sono stati stabiliti per il primo ed il secondo semestre del 1976, con apposite decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità carbossiderurgica, riuniti in seno al Consiglio. Il Regno Unito è stato, altresì, autorizzato ad importare in esenzione da dazio, per il 1° semestre 1976, 12.000 tonnellate di lamiera stagnata di determinate qualità.

Nel quadro delle disposizioni contenute nel Protocollo annesso all'Accordo relativo all'associazione CEE-Cipro, con regolamento del Consiglio 3160/75 è stato aperto, a favore del Regno Unito, un contingente tariffario a dazio nullo, valido per il 1976, di 110.000 *long-tons* di patate di primizia originarie di Cipro.

È un'eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali oppure la loro sostituzione con misure di portata comunitaria; detto Protocollo limita al periodo 1° gennaio 1974-30 giugno 1977 la possibilità per la Repubblica di Cipro di beneficiare, alla importazione nel Regno Unito, di contingenti tariffari annuali, in esenzione daziaria, di patate primaticce con volumi proporzionati alle tradizionali importazioni britanniche da detto Paese.

Altra eccezione è quella del contingente tariffario, a dazio nullo, di banane fresche (tonnellate 607.000) concesso alla Repubblica Federale di Germania in base all'apposito Protocollo annesso al Trattato istitutivo della CEE.

Nel quadro dell'Accordo sul traffico di perfezionamento passivo concluso con la Svizzera il 1° agosto 1969, la Comunità si era impegnata ad aprire annualmente un contingente tariffario, nel limite di 1.870.000 unità di conto di valore aggiunto, per la reimportazione, in esenzione dal trattamento tariffario differenziale, di determinati prodotti tessili comunitari temporaneamente esportati nella Confederazione Elvetica e quivi assoggettati ad operazioni di perfezionamento.

Con regolamento del Consiglio 1642/76, valido per il periodo 1° settembre 1976-31

agosto 1977, è stato aperto il consueto contingente tariffario comunitario relativo ai diversi prodotti tessili che, perfezionati in Svizzera, vengono reintrodotti nella Comunità in esenzione da oneri daziari.

#### XVIII. — *Nomenclatura statistica (Nimexe).*

Con regolamento 3218/75, la Commissione ha adottato il nuovo testo della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe).

In tale edizione, riveduta ed aggiornata al 1° gennaio 1976, sono stati recepiti tutti gli ulteriori emendamenti intervenuti allo scopo sia di assicurare la concordanza della nomenclatura statistica con quella tariffaria, sia di adeguare talune specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio.

L'obbligo imposto alla Commissione dell'articolo 36 del regolamento del Consiglio 1736/75 di pubblicare annualmente, nella versione valida al 1° gennaio, il testo della Nimexe, risponde alla necessità di ordine pratico di disporre di una edizione completa ed aggiornata, perché siano eliminate le possibili inesattezze dell'informazione statistica e siano agevolati i compiti degli utenti.

Altro aggiornamento al 1° gennaio 1976 è stato quello apportato dal regolamento della Commissione 54/76 alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio della Comunità; l'annesso a tale provvedimento, in cui figurano, nella versione valida a tale data, i diversi paesi di tutti i continenti nonché alcune rubriche facoltative, ha sostituito l'analogo allegato che corredeva il regolamento del Consiglio 1736/75 relativo alle definizioni ed ai metodi uniformi in materia di statistiche del commercio.

Con decisione del Consiglio 75/767, è stata accettata, a nome della Comunità, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 1° gennaio 1975, diretta agli Stati che ne sono parti contraenti nonché alle unioni doganali od economiche costituite da alcuni di essi.

Detta raccomandazione è intesa ad ottenere l'inserimento, nelle tariffe doganali o nelle nomenclature statistiche, delle 1087 suddivisioni figuranti nel suo annesso, allo scopo di integrare la correlazione fra la nomenclatura tariffaria di Bruxelles (NDB) e la seconda versione della classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) adottata dalla Commissione di statistica del Comitato economico e sociale delle Nazioni unite.

Peraltro, tale raccomandazione, quantunque accettata, sarà applicata dalla Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1978; ciò particolarmente in ragione dei numerosi emendamenti da apportare alla Nimexe le cui rubriche hanno corrispondenza sia alla nomenclatura della tariffa doganale comune, uniformata, com'è noto, a quella di Bruxelles, sia agli indicativi della versione utilizzata nella Comunità della classificazione tipo per il commercio internazionale.

#### XIX. — *Origine delle merci.*

I lavori comunitari in materia di origine delle merci, effettuati nel corso del 1976, rientrano, come negli anni precedenti, nel quadro della duplice serie di regole rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la nozione dell'origine, particolarmente ai fini dell'applicazione della comune tariffa doganale, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione e all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione della qualità di « prodotti originari » nonché i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia a titolo di reciprocità, nel contesto dei diversi accordi conclusi con alcuni paesi terzi, sia in via unilaterale.

Di modesta entità sono stati i lavori che hanno avuto per oggetto l'applicazione

delle norme del regolamento 802/68, le cui regole generali sono state idonee, nella maggioranza dei casi, a realizzarne l'uniformità di esecuzione in tutti gli Stati membri; nondimeno sono sorti alcuni problemi che hanno trovato la soluzione non in provvedimenti da adottare con le debite forme giuridiche, ma in intese informali realizzate nell'ambito dell'apposito Comitato di origine.

È stato, fra l'altro ritenuto che le operazioni di macinazione, miscela e condizionamento della caseina in pezzi, importata da paesi terzi, non rappresentano lavorazioni o trasformazioni sostanziali, sufficienti a conferire al prodotto ottenuto l'origine del paese in cui vengono effettuate.

A seguito di tale presa di posizione negativa da parte del Comitato di origine, il tribunale amministrativo di Amburgo, adito da una impresa tedesca, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente sull'interpretazione delle quattro condizioni (operazione sostanziale, sua giustificazione economica, esecuzione in una impresa attrezzata allo scopo, risultato consistente in un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione) poste dall'articolo 5 della normativa di base 802/68 per l'ultima trasformazione o lavorazione effettuata in un paese terzo o nella Comunità, ai fini del conferimento al prodotto ottenuto dell'origine di detto paese o della Comunità, quando per la sua fabbricazione siano intervenute successivamente imprese comunitarie ed extracomunitarie.

Non è stato possibile determinare l'origine per i vini ottenuti nella Comunità dal taglio sia di vini comunitari con vini terzi, sia di vini terzi tra loro nonché per quelli risultanti dalla trasformazione sia di uve fresche extracomunitarie, sia di mosti di uva terzi anche parzialmente fermentati; date le divergenze profonde di vedute fra gli Stati membri vitivinicoltori e non vitivinicoltori, il problema troverà la soluzione nel quadro dell'apposita regolamentazione di mercato dello specifico settore agricolo.

Sono in corso di esami i casi:

a) delle chiusure a strappo pronte per l'impiego, della voce 98.02 della tariffa doganale comune, ottenute dal semplice assiemaggio degli elementi costitutivi;

b) di determinati manufatti a maglia risultanti dalla cucitura od unione di pezzi già tagliati od ottenuti direttamente nella forma voluta nonché di alcuni articoli di vestiario ottenuti dalla cucitura o unione di stoffe già tagliate in forma;

c) delle calzature ottenute a partire da parti di calzature.

Sono state ulteriormente coordinate e razionalizzate le pratiche seguite dagli Stati membri nei casi in cui sono richiesti, all'importazione di merci in libera pratica in provenienza da altri Paesi della Comunità, i certificati di origine, ai fini della applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato CEE o di misure di sorveglianza particolare; è stato elaborato il progetto relativo al testo unico dei diversi regolamenti adottati dalla Commissione per l'applicazione della normativa di base.

È tuttora in fase di esame, nell'ambito del Consiglio, il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 10 luglio 1974, concernente la definizione della nozione comune di origine dei prodotti petroliferi; su di esso esiste l'adesione di massima di otto Stati membri, a giudizio dei quali la raffinazione del greggio costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che conferisce ai prodotti derivati l'origine del Paese in cui è stata effettuata; l'unica opposizione di fondo è quella avanzata dalla Francia per la quale soltanto il Paese di estrazione del petrolio greggio, dal quale gli idrocarburi raffinati sono derivati, dovrebbe essere determinante ai fini di detto conferimento.

Peraltro, una riserva quasi generale esiste sulla norma del progetto che prescrive l'indicazione, nei certificati di origine relativi all'importazione nella Comunità dei prodotti raffinati, del Paese di estrazione

del greggio dal quale questi sono derivati (tale indicazione è stata ritenuta tecnicamente impossibile o, quanto meno, aleatoria; essa, comunque, causerebbe ingenti difficoltà alle imprese).

Compiti di gran lunga più laboriosi ha comportato la definizione della nozione di « prodotti originari » e dei metodi di cooperazione amministrativa, nel quadro dei regimi preferenziali applicati nei confronti di numerosi Paesi; tale nozione, pur stabilita in contesti diversi, è disciplinata da regole generalmente uniformi nei principi generali:

a) dei prodotti interamente ottenuti in un Paese determinato;

b) della trasformazione sostanziale che postula il cambiamento della voce tariffaria dei prodotti ottenuti, da considerare « originari », rispetto a quella delle merci « terze » poste in opera;

c) delle lavorazioni o trasformazioni da ritenere insufficienti ai fini del conferimento dell'origine;

d) del trasporto diretto, relative eccezioni e prove giustificative;

e) della documentazione valida ai fini dell'applicazione delle preferenze;

f) delle deroghe alla documentazione per i prodotti formanti oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

g) dei controlli *a posteriori* di tale documentazione;

h) delle fiere ed esposizioni; ecc.

Peraltro, tali contesti comportano talune diversità di norme nonché eccezioni inerenti a motivi tecnici ed economici particolari; tali difformità si riscontrano in prevalenza negli elenchi *A* e *B* dei prodotti per i quali sono stabiliti, ai fini del conferimento dell'origine, criteri addizionali alle norme di base o da questi diversi.

In relazione al programma di azioni elaborato dalla Commissione e comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975, l'eliminazione, nei limiti del possibile, di tali differenze è

l'obiettivo della specifica armonizzazione delle regole di origine stabilite nel quadro dei diversi regimi preferenziali.

Detto processo di armonizzazione è stato proseguito nel corso del 1976 parallelamente a quello della semplificazione delle procedure doganali che, nella specifica materia, ha avuto una prima attuazione mercé l'introduzione di un unico certificato di circolazione modello EUR I e di un unico formulario modello EUR II, validi per tutti gli accordi preferenziali; studi sono in corso intesi a semplificare le norme particolari di cui agli elenchi A e B, segnatamente per quanto concerne i prodotti dei Capitoli 84 e 92 della tariffa doganale comune.

Tali azioni hanno la finalità di facilitare l'adempimento, da parte degli utenti, delle formalità relative all'insieme dei contesti giuridico-economici su cui si basano le relazioni commerciali di libero scambio e di agevolare i compiti delle amministrazioni doganali alle quali è demandata la corretta applicazione dei regimi preferenziali.

Vengono menzionate, qui di seguito, le attività comunitarie più importanti in materia che, nell'arco del 1976, sono state svolte in relazione ai rispettivi contesti.

1) *Convenzione di Lomé* — Sono stati puntualizzati diversi elementi in merito alle regole figuranti nel Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione predetta, entrata in vigore il 1° aprile 1976 a seguito della ratifica da parte dei nove Stati membri della CEE e da almeno due terzi dei 46 Stati d'Africa, Caraibi e Pacifico (Stati ACP); sono state redatte le relative note esplicative (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. C185 del 9.8.1976) che, pur non rivestendo carattere giuridico, hanno agevolato la comprensione del meccanismo di tali regole ed eliminato talune difficoltà sorte nella loro pratica applicazione.

La specifica regolamentazione stabilita dal menzionato Protocollo n. 1 riproduce sostanzialmente la disciplina normativa che ha già formato l'oggetto dell'annesso II al regolamento del Consiglio 1598/75 con cui sono state anticipatamente applicate in via autonoma, a decorrere dal 1° luglio

1975, alcune disposizioni in materia di scambi commerciali, a seguito dell'impegno assunto dalla Comunità nello scambio di lettere intervenute in occasione della firma della Convenzione.

L'instaurazione del sistema dell'origine cumulativa integrale a favore degli Stati ACP, sistema recepito per la prima volta dalla regolamentazione comunitaria, consente ad essi una progressiva integrazione regionale; tutti i 46 Stati ACP sono considerati come un unico territorio doganale ai fini del conferimento dell'origine ai prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni successivamente eseguite in due o più degli Stati predetti, con l'utilizzazione di merci di Paesi terzi.

Nonostante l'assenza di un'obbligazione giuridica che vincoli gli Stati ACP all'applicazione delle preferenze inverse, l'integralità del cumulo non è circoscritta al ciclo delle lavorazioni o trasformazioni eseguite nell'insieme delle loro aree territoriali; essa include, altresì:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei Paesi e Territori d'oltremare a questa associati (PTOMA) che sono considerati come se fossero interamente ottenuti in uno o più Stati ACP quando sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni effettuate in questo o in questi Stati;

b) le lavorazioni o trasformazioni eseguite nella Comunità o nei detti Paesi e Territori d'oltremare su merci « terze », che sono considerate come avvenute in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in questo o in questi Stati.

In ogni caso, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati originari dello Stato in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione.

La regola del trasporto diretto, dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dai PTOMA negli Stati ACP, impone che il transito dei prodotti originari debba essere effettuato soltanto attraverso i territori degli Stati ACP, dei PTOMA e della Comu-

nità; peraltro, disposizioni particolari consentono l'attraversamento di territori diversi per ragioni geografiche o per necessità di trasporto, subordinatamente a precise condizioni il cui rispetto deve essere comprovato da apposita documentazione; disposizioni analoghe sono previste per le sopravvenute interruzioni o modificazioni del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore che, se debitamente giustificate dalla prescritta documentazione probatoria, non impediscono l'applicazione del regime preferenziale ai prodotti originari degli Stati ACP.

Le liste A e B del Protocollo n. 1 della Convenzione concernono le eccezioni e i criteri addizionali alla norma generale che postula, rispetto ai prodotti dei Paesi terzi posti in opera, il cambiamento della posizione tariffaria per i prodotti ottenuti ai fini del conferimento dell'origine degli Stati ACP.

Apposita clausola consente al Consiglio dei Ministri della Convenzione CEE-ACP di derogare temporaneamente alle regole sull'origine per far fronte, in particolare, alle difficoltà incontrate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'installazione di nuove industrie nei 46 Stati.

Per i metodi di cooperazione amministrativa sono stabilite disposizioni in merito:

a) al certificato di circolazione delle merci EUR I e al formulario EUR II;

b) ai controlli *a posteriori* circa l'autenticità di tali documenti e l'esattezza degli elementi in essi indicati;

c) al modello di dichiarazione circa l'origine dei prodotti, da rilasciare dall'esportatore dello Stato, Paese o Territorio di provenienza, sulla fattura commerciale o su un allegato della medesima;

d) alla scheda di informazione, da vidimare dall'ufficio doganale competente dello Stato, Paese o Territorio di esportazione, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzate merci provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOMA.

L'istituzione di apposito Comitato di cooperazione doganale assicura l'applicazione corretta ed uniforme delle norme del Protocollo n. 1 nonché l'assolvimento di ogni altro compito che possa essergli demandato nel settore doganale, in particolare per quanto concerne le decisioni del Consiglio dei Ministri della Convenzione circa le deroghe alle regole sull'origine a causa delle difficoltà incontrate dalle industrie esistenti o nascenti negli Stati ACP.

Tenuto conto della situazione particolare dell'industria tessile dell'isola di Maurizio o allo scopo di favorirne lo sviluppo, con decisione 3/76 di detto Consiglio (convalidata dal regolamento del Consiglio CEE 1929/76), è stata concessa, per il periodo 1° agosto 1976-31 luglio 1977, una deroga alle norme di origine stabilite nel quadro della Convenzione di Lomé in base alla quale è consentito l'accesso preferenziale al mercato della Comunità di 832 tonnellate di tessuti di cotone greggi ottenuti nell'isola coll'impiego di filati di paesi terzi; la deroga potrà essere ulteriormente prorogata di 12 mesi, previo esame della situazione; misure di sorveglianza sono stabilite intese ad evitare distorsioni di traffico.

Peraltro, l'isola di Riunione è stata esclusa dall'applicazione di tale deroga, allo scopo di non pregiudicare l'industrializzazione di detto dipartimento francese d'oltremare ed evitare difficoltà di ordine sociale (decisione della Commissione 76/710).

2) *Associazione dei PTOMA alla CEE* — Parallelemente alla Convenzione di Lomé, ed in stretta connessione con essa, l'annesso II della decisione del Consiglio 76/568, relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla CEE, ha stabilito le disposizioni concernenti la definizione di « prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa ». Queste sono rigorosamente uniformate, *mutatis mutandis*, alle norme prescritte nel quadro degli scambi con gli Stati ACP e riproducono sostanzialmente le regole già figuranti nell'annesso II del regolamento del Consiglio



1957/75 con cui venne adottato, a decorrere dal 1° agosto 1975, il regime transitorio degli scambi commerciali con detti Paesi e Territori.

Anche questi sono considerati come costituenti un unico territorio doganale ai fini del cumulo integrale dell'origine; anche per essi, pur non vincolati, sul piano giuridico, dall'impegno di applicare preferenze inverse, è valida la reciprocità di cumulo:

a) per i prodotti interamente ottenuti nella Comunità o in uno o più Paesi e Territori d'oltremare, che sono oggetto di trasformazioni o lavorazioni, rispettivamente, nei PTOMA o nella Comunità;

b) per le lavorazioni o trasformazioni effettuate su merci « terze » in uno o più Paesi e Territori d'oltremare, oppure nella Comunità o in uno o più Stati ACP secondo che, rispettivamente, i prodotti risultanti siano successivamente oggetto di ulteriore perfezionamento sia nella Comunità o in uno o più Stati ACP, sia in uno o più Paesi e Territori d'oltremare.

3) *Accordi CEE-Paesi dell'EFTA* — Con i regolamenti del Consiglio 3420 al 3426/75, entrati in vigore il 1° gennaio 1976, è stata convalidata l'applicazione delle decisioni 1/75 e 2/75 dei Comitati misti istituiti nel quadro degli accordi relativi alle dette zone di libero scambio instaurate fra la CEE e l'Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Liechtenstein.

La prima decisione concerne il nuovo testo dell'articolo 23 dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi predetti; esso ha stabilito, al paragrafo 1, la regola del *No Drawback*, in base alla quale sono interdetti l'esonero, sotto qualsiasi forma, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente e il ristorno di detti dazi e tasse per i prodotti dei paesi terzi (intendendo come tali quelli che, a norma delle particolari disposizioni nella specifica materia, non sono da considerare « originari » né della Comunità, né di uno dei sette Stati dell'EFTA) che siano della stessa specie di

quelli ai quali si applicano i reciproci regimi preferenziali e siano posti in opera per la fabbricazione dei prodotti aventi i requisiti voluti per beneficiare delle preferenze.

Ad evitare disparità di trattamento, tale interdizione è valida anche per i prodotti coperti dagli accordi, che siano soggetti a regimi tariffari stabiliti ad un ritmo di disarmo doganale più lungo delle normali riduzioni preferenziali (dette scadenze differenziate si applicano, in particolare, ai prodotti dei Capitoli 48 e 49 e ad altre merci sensibili). In definitiva, le sole eccezioni alla norma generale del *No Drawback* concernono:

a) i prodotti petroliferi ed alcuni derivati (elenco C dei Protocolli n. 3) temporaneamente esclusi dall'applicazione delle particolari regole di origine;

b) i prodotti « originari » ai sensi dei detti Protocolli;

c) i prodotti « terzi » della specie di quelli non coperti dagli Accordi;

d) le merci, anche se rientranti nel campo di applicazione degli Accordi, soggette a prelievi agricoli o ad altre imposizioni stabilite nel quadro delle comuni organizzazioni dei mercati agricoli. Inoltre, il paragrafo 2 del nuovo testo del citato articolo 23 ha stabilito l'interdizione, sino al 30 giugno 1977, del regime del *drawback* per i prodotti « originari » degli antichi Stati membri della Comunità e dell'Irlanda che siano utilizzati nella fabbricazione di prodotti ottenuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1 dei Protocolli n. 3 e suscettibili di beneficiare delle preferenze stabilite nel quadro degli scambi posti in essere nell'ambito dell'EFTA nella sua antica composizione.

Peraltro, l'espressione « posti in opera », figurante nel nuovo articolo 23, ha sollevato difficoltà d'interpretazione, in quanto, in assenza di precisazioni, essa poteva essere circoscritta ai soli prodotti « terzi » fisicamente incorporati o comunque di fatto utilizzati nel processo ulteriore per l'ottenimento di prodotti « originari ». Ciò avrebbe dato luogo all'esclusione dai

dovuti gravami impositivi in determinati casi di regimi economici sospensivi, particolarmente quando si fosse fatto ricorso ai sistemi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata dei prodotti compensatori, nel quadro del regime comunitario di perfezionamento attivo.

Questo ammette, in circostanze definite e a determinate condizioni, la possibilità sia di porre in opera una merce comunitaria in sostituzione dell'omologa merce « terza » già introdotta nella Comunità in regime di temporanea importazione (sistema dell'equivalenza), sia d'importare successivamente la merce « terza » a reintegro di quella comunitaria, utilizzata nella fabbricazione dei prodotti già esportati (sistema dell'esportazione previa).

Le decisioni 3/76 dei Comitati misti, convalidate dal Consiglio ed entrate in vigore il 1° dicembre 1976, sono intese a dirimere le difficoltà della specie; la Nota interpretativa 11, relativa al citato articolo 23, è stata integrata da un nuovo paragrafo chiarificatore.

Allo scopo di evitare talune deviazioni di traffico, la Commissione ha raccomandato al Consiglio, in base dell'articolo 113 del Trattato CEE, di concludere con i sette Stati EFTA un accordo, mediante scambio di lettere, concernenti l'estensione della regola del *No drawback* anche ai prodotti petroliferi e derivati che, compresi negli annessi C dei Protocolli n. 3, sono attualmente esclusi dal campo di applicazione delle particolari regole di origine.

Le sette decisioni 2/75 dei Comitati misti concernono essenzialmente:

a) l'aumento dei valori limiti già stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dei Protocolli n. 3 per i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati (le 60 unità di conto sono state elevate a 100; il limite attuale nella moneta italiana è di lire 62.500) o che sono contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (le 200 unità di conto sono state elevate a 300; il limite attuale nella nostra moneta è di lire 187.500); entro tali nuovi limiti di valore, in

relazione alle dette situazioni obiettive, le preferenze sono automatiche prescindendo da prove documentali;

b) l'istituzione dei nuovi modelli del certificato di circolazione EUR I e del formulario EUR II, in cui deve essere apposto, nella rubrica *ad hoc*, la menzione del paese di origine in luogo di quello di esportazione (l'utilizzazione dei modelli preesistenti è stata consentita sino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 30 giugno 1977);

c) l'utilizzo del formulario EUR II, già riservato alle sole spedizioni postali, per tutti i mezzi di trasporto ed aumento del valore limite da 100 a 1500 unità di conto (lire italiane 937.500);

d) la soppressione della Nota 8 relativa all'articolo 10 dell'allegato 1 dei Protocolli n. 3; è decaduto, pertanto, l'obbligo di indicare lo Stato, in cui era stato emesso il primitivo certificato di circolazione, sul nuovo certificato rilasciato per prodotti originariamente importati dall'altra Parte contraente e riesportati tal quali nell'ambito degli scambi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati dell'EFTA;

e) la soppressione dell'articolo 8 della decisione del Comitato misto 3/73, in conseguenza dell'obbligo di indicare sui certificati di circolazione il Paese di origine in luogo di quello di esportazione.

Con le sette decisioni 1/76 dei Comitati misti, convalidate ai fini della loro applicazione dai regolamenti del Consiglio CEE 1955/76 a 1961/76, è stata prorogata al 31 dicembre 1984 l'eccezione, già stabilita sino al 31 dicembre 1977, che consente, ai fini del conferimento dell'origine agli elementi di combustibile per reattori nucleari, della voce 84.59-B della tariffa doganale comune, la sola condizione del cambiamento della voce tariffaria, in deroga alla regola addizionale che impone, per le merci « terze », utilizzate nella fabbricazione dei prodotti meccanici del Capitolo 84 di detta tariffa, il limite massimo del 40% del valore di tali merci rispetto a quello dei prodotti ottenuti.

Detto provvedimento è stato adottato in tempo utile per consentire l'approvvigionamento di materie prime per la fabbricazione di detti elementi di combustibile, che solitamente sono oggetto di contratti a lungo termine.

Le sette decisioni 2/76 dei Comitati misti, debitamente formalizzate dal Consiglio CEE, sono entrate in vigore il 1° dicembre 1976; esse comportano, in relazione all'evoluzione delle tecniche produttive e delle condizioni economiche connesse con gli scambi internazionali:

a) la soppressione degli elenchi A dei Protocolli n. 3 di 12 prodotti del settore chimico nonché delle bottiglie isolanti e di altri recipienti isotermitici montati;

b) le modifiche ed integrazioni nei detti elenchi per le sorbite, per determinati prodotti ausiliari utilizzati nell'industria tessile, nell'industria del cuoio e della carta, per i plastificanti, indurenti e stabilizzanti composti per materie plastiche artificiali e prodotti a base di materie plastiche, per i fogli di gomma, per determinati tessuti di fibre tessili sintetiche continue impregnati o ricoperti di lattice di gomma, utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o in altri usi tecnici, per le macchine da cucire per uso domestico;

c) le integrazioni e gli emendamenti agli elenchi B di detti Protocolli per la magnesite macinata e riposta in recipienti ermetici, i cascami di ghisa polverizzati ed omogeneizzati, le paste per carta al solfato imbianchite, le catene antisdrucchiolo, le teste di legno o di altre materie per bastoni da golf, le macchine da cucire per uso domestico;

d) gli emendamenti alla lista dei prodotti stabilita nel quadro dell'articolo 25 dei Protocolli n. 3 concernenti gli amidi e fecole utilizzati per la fabbricazione di destrine e relative colle e l'acetato di vinile monomero utilizzato nella fabbricazione dell'acetato di polivinile.

Nel corso del 1976 sono state esaminate le proposte di modifiche, presentate da

parte francese, intese a rendere più semplici e di più agevole applicazione le norme attuali relative al sistema del cumulo limitato dell'origine negli specifici scambi preferenziali; per tener conto delle richieste avanzate sia da parte tedesca sia dei sette Paesi EFTA nel loro *memorandum* comune, è stata, altresì, esaminata la possibilità di adottare una regola comune di percentuale di valore aggiunto, valida, in alternativa alle norme vigenti, al conferimento ai prodotti ottenuti della qualità di « originari » (lo studio è stato già condotto per tutti i prodotti dei Capitoli 84 a 92 della tariffa doganale comune, con la riserva che le nuove regole non pregiudichino la protezione economica stabilita; sui risultati ottenuti esistono, peraltro, serie riserve di diverse delegazioni).

Le altre richieste avanzate dagli Stati EFTA col *memorandum* comune (introduzione del sistema del cumulo integrale dell'origine fra tutte le Parti contraenti dei sette accordi che configurerebbe le attuali sette zone in un'unica entità zonale di libero scambio; accettazione, quale prova documentale dell'origine, delle dichiarazioni degli esportatori apposte sulle fatture; determinazione dell'origine per gli assortimenti di prodotti diversi; temperamento delle regole in atto per una serie di prodotti; ecc.) richiedono ponderate riflessioni sui conseguenti effetti economici e termini più lunghi di esame.

Alcune di tali richieste erano state ugualmente avanzate dagli Stati Uniti e dal Canada, in appositi *memorandum*; la loro accettazione, a giudizio di detti Paesi, avrebbe in gran parte eliminato, particolarmente in alcuni casi concreti espressamente indicati, gli asseriti effetti pregiudizievoli allo sviluppo del commercio internazionale derivanti dal sistema delle regole di origine vigenti nel quadro di sette accordi CEE-EFTA. Hanno avuto luogo, al riguardo, apposite consultazioni in sede GATT, a norma dell'articolo 22 dell'Accordo generale.

I Comitati doganali, istituiti nell'ambito dei rispettivi Comitati misti, ai quali è stato

conferito il compito di vigilare sulla retta applicazione dei Protocolli n. 3, hanno chiarito diverse questioni e risolto una serie di problemi connessi alla materia della origine. Numerosi argomenti e semplificazioni sono stati oggetto di esame e di proposte, quali, in particolare:

a) l'unità da prendere in considerazione nel regime di perfezionamento passivo;

b) la nozione di assemblaggio semplice;

c) i prodotti importati senza prova documentale e da riesportare in altro Stato EFTA o nella Comunità;

d) l'eliminazione degli ostacoli all'importazione di prodotti tessili, soggetti a vigilanza, accompagnati da un certificato di circolazione EUR I; ecc.

I Protocolli n. 3, annessi ai sette Accordi di libero scambio, hanno già subito una serie di modifiche ed altre sono in corso di adozione; la molteplicità degli emendamenti intervenuti ha reso poco agevole la loro consultazione da parte degli utenti e delle Amministrazioni interessate. È in corso di elaborazione un unico testo organico in cui figurerà l'insieme delle specifiche disposizioni in materia di origine, debitamente aggiornate e puntualizzate.

4) *Accordi CEE-Paesi mediterranei* — Il primo degli accordi conclusi dalla CEE, nel contesto della politica di approccio globale con i Paesi del bacino mediterraneo, è stato quello con Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975 ed entrato in vigore il successivo 1° luglio (regolamento del Consiglio 1274/75). Il relativo Protocollo n. 3 ha stabilito le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del progressivo regime di libero scambio fra le Parti contraenti; esso ha definito la nozione di prodotti originari, ha prescritto le disposizioni relative al trasporto diretto di tali prodotti, ha dettato norme circa i metodi di cooperazione amministrativa per la certificazione e i relativi controlli.

Il regime del *drawback* resterà in vigore sino al 31 dicembre 1983; dopo tale data i prodotti « terzi », utilizzati nella fabbricazione di prodotti « originari », non potranno più beneficiare delle agevolazioni daziarie consentite nel quadro dei regimi del perfezionamento attivo o del ristorno.

Nel corso del 1976 sono state messe a punto le misure amministrative di carattere doganale ai fini della corretta applicazione delle regole di origine; è stato, altresì, approvato dal Consiglio il testo di un Protocollo, destinato a sostituire quello annesso all'Accordo, comportante i nuovi modelli del certificato di circolazione EUR I e del formulario EUR II, alcune rettifiche nonché gli emendamenti agli elenchi A e B corrispondenti a quelli già introdotti nelle analoghe liste dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi CEE-EFTA, allo scopo di realizzare la necessaria armonizzazione nella specifica materia. Detto testo è stato approvato dalla Commissione mista CEE-Israele nella sessione dei giorni 3 al 7 giugno 1976; la relativa decisione sarà convalidata da apposito atto del Consiglio CEE ai fini dell'applicazione del Protocollo sostitutivo.

Nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1976 sono stati firmati gli Accordi di cooperazione globale, di durata illimitata, conclusi dalla CEE, rispettivamente, con la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco. In attesa della loro entrata in vigore, che avrà luogo dopo il compimento delle procedure di ratifica, sono state applicate in anticipo, a decorrere dal 1° luglio 1976, le disposizioni relative ai reciproci scambi commerciali le quali prevedono l'applicazione di preferenze tariffarie da parte della Comunità e del regime non meno favorevole della « nazione più favorita » da parte dei tre Stati magrebini.

I tre Accordi provvisori, concernenti tale applicazione anticipata (regolamenti del Consiglio CEE 1287/76, 1288/76, 1289/76), comportano il Protocollo relativo alla definizione della nazione di « prodotti originari » e ai « metodi di cooperazione amministrativa ». La particolare regolamentazione non si discosta essenzialmente dalla consueta disciplina in materia di

origine adottata per l'applicazione dei regimi preferenziali.

Il carattere saliente delle norme di detti Protocolli deriva dall'instaurazione del sistema del cumulo integrale dell'origine fra i tre Paesi del Magreb e fra questi e la Comunità. L'Algeria, il Marocco e la Tunisia sono considerati come un unico territorio perché i prodotti possano acquisire la qualità di « originari » dall'insieme delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più di detti Stati; tale qualità si estende, altresì, sia ai prodotti interamente ottenuti nella Comunità che formano, poi, oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno o più Paesi del Magreb, sia a quelli risultanti dalle lavorazioni o trasformazioni di merci « terze » effettuate nella Comunità quando essi siano successivamente sottoposte ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno o più Stati del Magreb.

Per reciprocità, il cumulo è, altresì, valido per i prodotti interamente ottenuti in uno o più di detti Stati che sono, poi, oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità nonché per quelli risultanti da lavorazioni o trasformazioni di merci « terze » effettuate in uno o più Paesi del Magreb e che siano successivamente sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

In ogni caso, i prodotti così ottenuti sono considerati, a norma delle disposizioni predette, come « originari » dello Stato magrebino o della Comunità in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione.

Circa l'origine dei prodotti, particolarmente in ordine alle disposizioni in materia di cumulo integrale, gli uffici doganali competenti al rilascio dei certificati di circolazione prendono in considerazione il contenuto della dichiarazione che viene apposta, secondo il modello prescritto, sulla fattura commerciale o su un allegato della medesima dall'esportatore dello Stato di provenienza nonché, se del caso, gli elementi risultanti dall'apposita scheda d'informazioni, il cui modello figura, altresì, in annesso ai Protocolli degli Accordi interinali.

Tenuto conto della situazione particolare del Marocco e allo scopo di consentire ai settori industriali interessati di adeguare la loro produzione alle condizioni richieste dalle nuove regole relative alla nozione di « prodotti originari », con regolamento del Consiglio 1604/76, è stata stabilita, a favore di tale Stato, una deroga alle disposizioni particolari previste dall'elenco A per quanto concerne i prodotti tessili, fabbricati in Marocco, rientranti nelle voci 61.01 al 61.04 della tariffa doganale comune (indumenti esterni e sottovesti); questi possono essere ottenuti a partire sia da tessuti greggi sia da filati di paesi terzi (la regola generale stabilisce unicamente l'impiego di filati).

Tale deroga concerne 2.500 tonnellate di detti prodotti ed è valida per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977 (1280 tonnellate per il 2° semestre 1976; 1250 tonnellate per il 1° semestre 1977). Sono stabilite apposite misure amministrative circa la particolare attestazione da apporre sui certificati di circolazione EUR I relativi ai prodotti tessili in questione; inoltre, le autorità doganali marocchine sono tenute a comunicare trimestralmente alla Commissione le informazioni relative al rilascio dei certificati predetti.

Il 1° giugno 1976 è entrato in vigore il Protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative all'Accordo di associazione fra la CEE e Malta (regolamento del Consiglio 939/76; il Protocollo finanziario sarà operante dopo la notifica del compimento delle procedure di ratifica).

Detto Protocollo, che ha lo scopo di adeguare l'Accordo di associazione del 1970, negoziato dalla Comunità a Sei, alla situazione risultante dall'ampliamento della Comunità e di estenderlo, oltre al settore industriale, a quello agricolo nonché alla cooperazione, comporta in un annesso le disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » e « ai metodi di cooperazione amministrativa ». Tali regole, uniformate a quelle abitualmente adottate nel quadro degli scambi commerciali a regime preferenziale, presentano

una maggiore elasticità rispetto alle norme dell'Accordo del 1970 e contengono gli aggiornamenti correlati alle modifiche già introdotte negli elenchi *A* e *B* degli analoghi Protocolli che disciplinano la particolare materia nell'ambito di altri contesti.

Con regolamento 1656/76 del Consiglio CEE, è stata convalidata l'applicazione nella Comunità della decisione 1/76 del Consiglio di associazione CEE-Malta, in base alla quale, per il periodo 1° luglio 1976-30 giugno 1977, gli apparecchi radio-riceventi fabbricati a Malta sono da considerare « originari » di tale Paesi ed ammessi, quindi, al regime preferenziale, anche se il valore dei transistori incorporati, di origine « terza », superi il 3% del valore di detti apparecchi; si tratta di una parziale deroga alle disposizioni particolari stabilite dalla lista *A* per la voce 85.15; restano ferme le altre condizioni stabilite.

Nel quadro della strategia mediterranea dell'Europa comunitaria, resta da concludere con la Spagna l'ultimo della prima serie di accordi, essendo stati già realizzati quelli con l'Algeria, Tunisia, Marocco, Malta, Israele; i relativi negoziati sono in corso; le regole di origine, già elaborate, si basano su quelle del Protocollo Malta, fatta eccezione per il regime del *drawback* da sopprimere al termine di un periodo da stabilire.

La seconda serie di accordi da concludere nel contesto della politica mediterranea della Comunità concerne gli Stati del Machrak; le trattative, intraprese al principio del 1976 con l'Egitto, la Giordania e la Siria, hanno avuto esito positivo, a seguito della decisione del Consiglio del 6 aprile di detto anno di negoziare anche dei Protocolli finanziari.

Nel corso dell'ottobre 1976 sono stati parafati gli Accordi conclusi con i tre Paesi; appositi annessi comportano le disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai « metodi di cooperazione amministrativa »; le regole sono uniformate, *mutatis mutandis*, a quelle consuete che attengono agli scambi commerciali a regime preferenziale.

Per quanto concerne il Libano, non è stato ancora possibile iniziare i negoziati, a causa dei noti avvenimenti.

5) *Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo* — Il regolamento della Commissione 3214/75, valido per l'esercizio preferenziale 1976, ha riprodotto, in via di massima, le regole, in vigore nell'anno precedente, relative ai criteri di acquisizione della qualità di « originari » per i prodotti da ammettere al particolare regime, alle modalità concernenti la documentazione probatoria dell'origine dei paesi e territori beneficiari nonché ai metodi di cooperazione amministrativa, ai fini del controllo dell'autenticità dei certificati rilasciati in essi descritti.

Il regolamento in causa ha stabilito, altresì, norme transitorie intese a consentire la presentazione alle dogane della Comunità dei certificati di origine rilasciati *a posteriori* dalle dette autorità di alcuni Paesi che non beneficiavano in precedenza delle preferenze tariffarie per determinati prodotti. Con i regolamenti 3215/75, 3216/75 e 3217/75, la Commissione ha ricondotto, per il 1976, le regole particolari per i seguenti tre gruppi economici regionali, nei confronti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli Accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, costituenti l'Associazione delle Nazioni del sud est asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la « Dichiarazione » di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del mercato comune dell'America Centrale (MCAC) istituito col Trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1940;

3) Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo an-

dino in base all'Accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969.

Norme particolari sono state stabilite dai tre regolamenti predetti intese ad assicurare, nel quadro di un'adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

A chiusura dell'argomento relativo alle regole di origine attinenti ai regimi preferenziali, giova accennare ai lavori in corso intesi ad adeguare gli elenchi dei prodotti compresi nelle liste *A* e *B* dei diversi Protocolli, concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari » e i « metodi di cooperazione amministrativa », alle modifiche da apportare alla tariffa doganale comune derivanti dalla raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale in data 18 giugno 1976 che comporta una lunga serie di emendamenti alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1978.

Giova infine menzionare i lavori di coordinamento, nella specifica materia dell'origine delle merci, delle posizioni degli Stati membri in seno al Consiglio di cooperazione doganale (CCD), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD); tali lavori, intesi a rendere univoco l'atteggiamento comunitario, sono stati effettuati nell'ambito del Comitato di origine, sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione CEE.

#### XX. — *Regime del perfezionamento attivo.*

Con regolamento della Commissione 3352/75 è stato interdetto, a decorrere dal 15 gennaio 1976, il ricorso al regime del perfezionamento attivo per il burro destinato alla fabbricazione di determinati prodotti compensatori; in particolare sono state escluse da tale regime le operazioni di trasformazione del burro in butteroil nonché quelle relative al condizionamento del burro sfuso in piccoli imballaggi per la vendita al minuto.

Tale provvedimento è stato emanato in applicazione del regolamento del Consiglio 3066/75 con cui era stata ammessa la possibilità di adottare tale divieto sino al 31 marzo 1977, qualora la situazione e le prospettive del mercato avessero giustificato le necessità di riservare al burro comunitario l'impiego nella industria di trasformazione per l'ottenimento di prodotti da esportare. Invero, l'ulteriore ricorso al regime di perfezionamento attivo sarebbe stato di pregiudizio al funzionamento della comune organizzazione di mercato nel settore lattiero-caseario, in ragione delle scorte eccedentarie di burro di produzione comunitaria, alle quali le industrie interessate degli Stati membri hanno ampie possibilità di approvvigionarsi.

Già il Consiglio, a motivo dell'esistenza di ingenti scorte invendute, aveva disposto il divieto di autorizzare l'importazione temporanea per il latte scremato in polvere in provenienza da Paesi terzi, destinato alla fabbricazione di determinati prodotti da esportare (regolamento 1961/75).

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 69/73, concernente il regime armonizzato del perfezionamento attivo, recita che le autorità competenti degli Stati membri sono abilitate a concedere autorizzazioni nella particolare materia in tutti i casi in cui sia possibile riunire le condizioni più favorevoli per l'esportazione delle merci risultanti dal perfezionamento, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

Allo scopo di semplificare l'applicazione pratica di tale norma e facilitare i compiti delle autorità nazionali non obbligate a valutare, di volta in volta, gli effetti economici per determinate operazioni ed in specifici casi, sono stati emanati i seguenti provvedimenti del Consiglio:

a) direttiva 76/344 che ha stabilito la presunzione *juris et de jure* del verificarsi delle condizioni poste dal citato articolo 5, paragrafo 1, della normativa di base per la riparazione delle merci temporaneamente importate, compresi il loro riattamento e la

messa a punto; operazioni, queste, di portata relativamente limitata nel quadro delle attività economiche e che di fatto rispondono, nella quasi totalità dei casi, alle condizioni richieste. A tale provvedimento comunitario gli Stati membri hanno ottemperato, adottando le necessarie disposizioni sul piano nazionale, a decorrere dal 1° luglio 1976;

b) direttiva 76/616 che ha sancito una eguale presunzione giuridica per i prodotti del settore industriale (Capitoli 25 a 99 della tariffa doganale comune), originari dei sette Stati dell'EFTA con cui la CEE ha concluso gli Accordi di libero scambio nonché delle isole Faeroër, per i quali i dazi applicabili nello Stato membro, in cui essi sono posti in opera, risultavano, alla data del 1° gennaio 1976, nella misura del 20% delle aliquote di base, secondo il ritmo normale del disarmo tariffario convenuto.

Tale direttiva, già recepita nel diritto interno degli Stati membri a partire dal 1° settembre 1976, ha avuto la finalità di eliminare la disparità esistente fra gli operatori della Danimarca e del Regno Unito, che possono procurarsi i prodotti originari degli Stati EFTA in esenzione doganale senza dover ricorrere al regime di perfezionamento attivo, e quelli della Comunità originaria e dell'Irlanda obbligati ancora a vincolarli al predetto regime sospensivo; è stato, inoltre, tenuto conto della modesta entità dei residui dazi applicabili, destinati a scomparire totalmente a datare dal 1° luglio 1977. Non rientrano nel campo di applicazione di tale provvedimento:

a) i prodotti agricoli trasformati soggetti ad un elemento mobile d'imposizione;

b) una serie di prodotti industriali elencati in un annesso (tessuti di seta o di borra di seta; tessuti di fibre tessili artificiali e sintetiche, continue; tessuti di lana; tessuti e cotone a punto di garza; determinati prodotti siderurgici e di alluminio; motori a scoppio o a combustione interna, a pistone; cuscinetti a rotolamento di ogni specie; condensatori elettrici) presentanti

una certa sensibilità per gli interessi produttivi di alcuni Stati membri;

c) le merci soggette ad un disarmo tariffario più lungo in ragione di calendari particolari (prodotti dei Capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune ed altri prodotti sensibili).

Con la direttiva della Commissione 76/681, è stato sostituito con un nuovo allegato l'annesso I alla direttiva 72/108 con cui furono stabiliti, sul piano comunitario, i coefficienti forfettari di rendimento per determinate operazioni di perfezionamento attivo.

L'allegato sostitutivo comporta unicamente, rispetto a quello decaduto, le indicazioni integrative delle sottovoci tariffarie relative alle sorbite, in soluzione acquosa o in polvere (sottovoci diverse della posizione 29.04-C-III o sottovoce 38.19-T), ottenuta, quale prodotto compensatore, dalla trasformazione di determinati prodotti (granturco, fecola di patate, fecola di sago, fecola di manioca, zucchero bianco).

È stato tenuto conto che nella tariffa doganale comune, applicabile dal 1° gennaio 1976, è stata introdotta la nuova sottoposizione 38.19-T nella quale rientrano determinate varietà di sorbite (sorbite non cristallizzabile), che, contenendo sostanze eterogenee in una proporzione, in peso, superiore al 20% in rapporto alla materia secca, sono da escludere, per ragioni di tecnica doganale, dalla voce 29.04; sono rimasti invariati i tassi forfettari di resa a suo tempo stabiliti.

Sono in fase di studio o di elaborazione alcuni progetti di provvedimenti esecutivi inerenti:

a) alla fissazione dei coefficienti forfettari di resa per diversi prodotti, in particolare per il cacao (articolo 12 della direttiva di base);

b) agli interessi moratori da percepire nei casi di immissione in consumo di prodotti compensatori, prodotti intermedi e merci tal quali (articolo 15, paragrafo 2 e 16 della direttiva di base);



c) alle modalità di tassazione per l'immissione in consumo di una parte dei prodotti compensatori o intermedi qualora non sia possibile determinare il quantitativo di merci utilizzato nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti (articolo 17, lettera b), della direttiva di base);

d) all'elenco dei prodotti compensatori alla cui immissione in consumo si applicano i diritti ad essi pertinenti, come se fossero importati direttamente dai paesi terzi e non quelli riferiti alle merci poste in opera (articolo 18 della direttiva di base);

e) alle condizioni relative alla cessione di prodotti o merci vincolati al regime di perfezionamento attivo (articolo 21 della direttiva di base).

XXI. — *Regime del perfezionamento passivo.*

Otto Stati membri hanno emanato, sul piano legislativo interno, i provvedimenti intesi ad attuare, a decorrere dal 1° luglio 1976, le norme della direttiva del Consiglio 76/119, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di regime del perfezionamento passivo; una deroga generale è stata stabilita nei confronti dell'Irlanda, che applicherà le misure necessarie per conformarsi alla direttiva predetta non oltre il 1° luglio 1977.

Il provvedimento in causa ha stabilito le norme intese a disciplinare, sul piano comunitario, l'esportazione temporanea in vista della reimportazione, dopo la trasformazione, lavorazione o riparazione nei Paesi terzi, delle merci di ogni specie ed origine, comunitarie o vincolate al regime di perfezionamento attivo, destinate a subire un trattamento complementare al di fuori della Comunità e, finché dura il periodo transitorio, negli antichi e nei nuovi Stati membri.

Il previsto trattamento impositivo, da applicare alla reimportazione dei prodotti perfezionati, è basato, per le merci in libera pratica, sulla tassazione differenziale che si concreta sostanzialmente in un'esenzione,

totale o parziale, dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli; per quelle vincolate al regime di perfezionamento attivo è concessa la sospensione di tale tassazione (sospensione che, venendo ad aggiungersi all'altra inizialmente posta in essere per i diritti esigibili afferenti ai prodotti temporaneamente importati, si converte in esenzione per i prodotti che vengono riesportati).

Disposizioni particolari, attinenti alla concessione del particolare regime, sono consone alle esigenze della ripartizione internazionale del lavoro e alle specializzazioni tecniche di alcuni Paesi terzi e sono intese, altresì, ad evitare conseguenze pregiudizievoli agli interessi essenziali delle industrie comunitarie di trasformazione.

È ammesso il traffico triangolare, nel senso che le merci esportate temporaneamente da uno Stato membro possono, dopo il perfezionamento in un Paese terzo, essere reintrodotti in un altro Stato membro. In relazione all'ampliamento del territorio doganale della Comunità, disposizioni particolari tengono conto, ai fini della tassazione differenziale da applicare nel traffico triangolare fra gli antichi ed i nuovi Stati membri, anche dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli transitoriamente applicabili nei reciproci scambi ed in fase di progressiva eliminazione.

In applicazione di detta normativa di base, sono stati emanati, previo assenso del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento, i seguenti provvedimenti della Commissione, ai quali gli Stati membri si sono conformati, mettendo in vigore sul piano interno le misure necessarie a decorrere dal 1° luglio 1976 (l'Irlanda le adotterà non oltre il 1° luglio 1977):

a) direttiva 76/447 che ha stabilito le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa in ordine al sistema del traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo. È stata instaurata una procedura di informazioni reciproche fra le Autorità competenti dei diversi

Stati membri, mercé l'istituzione di apposito formulario (bollettino di informazioni) in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari, particolarmente quelli relativi alla classificazione tariffaria, al valore e alla quantità delle merci, perché, alla reimportazione nell'altro Stato membro, sia possibile identificare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate e determinarne le basi impositive ai fini dell'applicazione della tassazione differenziale;

b) direttiva 76/527 che, ai fini del calcolo di tale tassazione, ha disposto di non tener conto degli importi compensativi monetari né degli importi supplementari previsti da alcune regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché degli importi compensativi adesione stabiliti nell'interscambio fra antichi e nuovi Stati membri della Comunità; ciò in vista della necessità di rispettare gli obiettivi perseguiti con l'instaurazione degli importi predetti.

## XXII. — *Valore in dogana.*

Nella relazione sull'attività delle Comunità Europee per il 1975, è stato dato atto dei numerosi emendamenti introdotti, nel corso di quell'anno, al regolamento di base 803/68 concernente il valore in dogana delle merci (possibilità di stabilire sul piano comunitario gli elementi per il calcolo del valore imponibile quando la valutazione sul piano nazionale conduce o potrebbe condurre a deviazioni di traffico, trasferimenti di attività o distorsioni concorrenziali; obbligo imposto alle persone fisiche o alle imprese, nei casi della specie, di fornire tutte le informazioni necessarie e i documenti probatori alle Autorità competenti; conversione delle monete con riferimento all'ultimo corso di vendita rilevato sul mercato dei cambi del paese importatore e ricorso, ai fini di tale conversione, ad una procedura comunitaria in determinati casi; soppressione della preesistente anomalia per cui non erano incluse nella base tassabile le spese di trasporto relative al transito

attraverso il territorio della Germania dell'Est delle merci che, in provenienza da Paesi terzi, erano poi introdotte nel territorio doganale della Comunità; ecc.).

Il regolamento del Consiglio 1735/75, in vigore dal 1° gennaio 1976, ha introdotto ulteriori modifiche. Esso ha stabilito in dodici mesi il termine massimo decorrente dalla data del contratto di acquisto, quale tolleranza generale di tempo intesa a consentire di assumere il prezzo pagato o da pagare, solitamente costituito da quello fatturato, come base di valore imponibile al momento della relativa determinazione. Inoltre, per le merci abitualmente vendute a termine di consegna superiore a 12 mesi, la tolleranza, suscettibile di essere aumentata senza eccedere, peraltro, i 24 mesi, deve essere determinata per i singoli prodotti, in relazione alle consuetudini prevalenti nel commercio internazionale, da regolamenti esecutivi da adottare dalla Commissione secondo la particolare procedura stabilita dalla normativa di base che postula l'assenso a maggioranza qualificata del Comitato del valore in dogana; per i prodotti fabbricati su ordinazione speciale e consegnati entro i termini convenuti, la tolleranza di tempo può essere ammessa in relazione a detti termini.

È possibile prorogare i termini stabiliti per la tolleranza generale o particolare, nei casi in cui il ritardo nella consegna delle merci sia dovuto a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente giustificate. È prevista, infine, una clausola che consente, sulla base di regolamenti esecutivi della Commissione, da adottare secondo la detta procedura, di sospendere l'applicazione delle tolleranze temporali nel periodo di instabilità dei prezzi.

In applicazione di detto provvedimento, il regolamento della Commissione 2951/75, in vigore dal 1° gennaio 1976, ha fissato le singole tolleranze di tempo, intese a consentire di assumere, come base di valutazione, il prezzo pagato o da pagare, per un elenco di merci abitualmente vendute a termine di consegna superiore a 12 mesi (aringhe, miele naturale, radici di manioca,

patate dolci, pepe, mandorle dolci, luppolo, cacao in grani greggio, farine e polveri di pesci, caseine, tessuti di seta d'Estremo Oriente, filati di lino e di canapa non preparati per la vendita al minuto, ecc.).

Alcuni progetti di misure esecutive sono in fase di studio o di elaborazione in seno al Comitato del valore in dogana: fra gli altri, quello relativo alle spese di pubblicità sopportate da un rappresentante esclusivo o un concessionario unico per merci importate che sono commercializzate sotto un marchio di fabbrica o di commercio. In merito al conglobamento delle specifiche spese pubblicitarie nel valore in dogana, sono state rivolte alla Commissione due interrogazioni scritte da un membro del Parlamento europeo, alle quali le risposte date hanno dato atto che:

a) i prezzi al consumo non dovrebbero essere influenzati, in quanto tali spese già fanno parte del valore imponibile, l'unico obiettivo da conseguire essendo quello da stabilire in materia una prassi uniforme per tutti gli Stati membri;

b) in ottemperanza alla definizione della nozione del prezzo normale, per cui è presunto, fra l'altro, che il venditore sopporti tutte le spese relative alla vendita delle merci, rientrano nel valore tassabile le spese per la pubblicità sostenute dall'importatore, le quali dovranno essere a carico del fornitore, essendo irrilevante il fatto che le merci in questione siano già di proprietà dell'acquirente al momento in cui questi sostiene le specifiche spese.

Il progetto della Commissione, è stato riveduto ed emanato a seguito delle osservazioni presentate sia da talune organizzazioni professionali (Unione delle industrie della Comunità, Conferenza permanente delle Camere di commercio e dell'industria della Comunità, Comitato di collegamento europeo dei commissionari ed ausiliari di trasporto del Mercato comune), sia dal Comitato consultivo in materia doganale, istituito con decisione della Commissione del 7 novembre 1973; esso è tuttora in fase

di esame nell'ambito dell'apposito Comitato del valore in dogana.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del regolamento 803/68 ha comportato, nel corso del 1976, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele. Il Comitato *ad hoc* ha esaminato una serie di problemi specifici, la cui risoluzione ha condotto alla realizzazione, su un piano non formale, di un più alto grado di uniformità nelle pratiche nazionali seguite in materia di valutazione, le cui divergenze sostanzialmente si traducevano in difformi imposizioni daziarie e, implicitamente, in un diseguale livello protettivo dello strumento tariffario.

XXIII. — *Transito comunitario.*

A seguito della notifica dell'espletamento delle procedure necessarie, è entrato in vigore il 1° maggio 1976 l'accordo con l'Austria, firmato a Vienna l'11 giugno 1975 e concluso a nome della CEE con regolamento del Consiglio 1850/75. Esso ha stabilito una notevole semplificazione delle formalità doganali negli scambi sia fra la Comunità e la Grecia, sia fra la Comunità e la Turchia, nei casi di rispeditura di merci dal territorio austriaco; è stata instaurata una larga cooperazione amministrativa fra le due Parti contraenti intesa a garantire l'identificazione delle merci rispeditate o trasbordate, per le quali si rendono applicabili i regimi preferenziali stabiliti nel quadro degli Accordi di Atene e di Ankara; sono escluse dalle particolari facilitazioni alcune merci previste in un elenco annesso all'Accordo.

Per la sua posizione geografica, l'Austria ha sempre rappresentato un itinerario molto importante per tali correnti commerciali; partite di prodotti greci e turchi sono depositate provvisoriamente e frazionate nel suo territorio prima di essere rispeditate nell'area comunitaria; merci provenienti da diversi Stati membri della Comunità sono raggruppate o smistate in Austria prima della loro rispeditura verso la Grecia o la Turchia.

Già vigevano, circoscritte al solo interscambio CEE-Grecia, le intese convenute a Salisburgo, il 2 ottobre 1962, fra le amministrazioni doganali della Comunità originaria, dell'Austria e della Grecia; esse prevedevano che la rispedizione ed il trasbordo sul territorio austriaco potevano effettuarsi soltanto presso le stazioni di Kufstein e di Salisburgo, con la partecipazione congiunta dei servizi doganali austriaci e germanici. L'Accordo, entrato in vigore il 1° maggio 1976, copre anche gli scambi con la Turchia; le facilitazioni sono state ampliate, essendo possibile, fra l'altro, effettuare in qualsiasi località del territorio austriaco le operazioni di rispedizione e di trasbordo con la sola sorveglianza dei servizi doganali austriaci; ciò comporta un notevole decongestionamento del traffico anteriormente concentrato nelle due stazioni.

A conclusione dei negoziati intercorsi fra la CEE, da una parte, e l'Austria e la Svizzera, dall'altra, è stato siglato a Berna il 25 ottobre 1976 l'Accordo trilaterale con cui viene esteso il campo di applicazione della regolamentazione sul transito comunitario alle merci che, in partenza da uno Stato membro della Comunità, attraversano i territori austriaco ed elvetico e pervengono ad un altro Stato membro (gli Accordi con l'Austria e la Svizzera, conclusi a nome della Comunità con i regolamenti del Consiglio 2812/72 e 2813/72, hanno carattere strettamente bilaterale, l'applicazione della predetta regolamentazione essendo circoscritta ai singoli territori dell'uno e dell'altro Paese); le disposizioni del nuovo accordo, la cui entrata in vigore sarà attuata non oltre il 1° luglio 1977, saranno valide anche per il Liechtenstein, finché il Principato sarà legato alla Confederazione elvetica dal trattato di unione doganale.

Sono in fase di esame nell'ambito del Consiglio:

a) la proposta presentata dalla Commissione in data 11 agosto 1975 concernente alcune modifiche da apportare al regolamento di base 542/69 relativo al transito comunitario; tali emendamenti

sono consoni alla maggior parte delle misure previste nel programma di semplificazione delle procedure doganali comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975.

Tra le modifiche proposte è di particolare importanza quella concernente l'instaurazione di una ampia flessibilità nel sistema delle garanzie; è prevista la dispensa automatica della relativa prestazione per le merci in libera pratica soggette unicamente all'imposta sul valore aggiunto; per le altre merci si prescinderebbe, altresì, dalla garanzia quando gli aspetti delle relative operazioni fossero suscettibili di escludere il rischio del mancato recupero dei diritti esigibili, particolarmente in ragione della personalità dell'obbligato principale, della natura delle merci e di altri fattori.

L'applicazione di tali principi sarebbe posta in essere mediante provvedimenti esecutivi; verrebbero escluse dalla dispensa in causa le merci, comprese in un elenco da stabilire, che presentano rischi particolari a causa delle elevate imposizioni fiscali cui sono soggette, quali le accise ed altri tributi diversi dall'IVA (in pratica l'elenco comprenderebbe i tabacchi, le bevande alcoliche e pochi altri prodotti);

b) la proposta presentata dalla Commissione in data 8 ottobre 1975, intesa a rifondere in un testo unico le norme del regolamento di base 542/69 che, sino dall'inizio della sua entrata in vigore, ha subito una serie di numerose modifiche. La codificazione di tali norme, aggiornate e puntualizzate, agevolerà la consultazione ed i compiti degli utenti e delle Amministrazioni interessate.

Correlativamente alla adozione di detto testo unico, è in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione, di una edizione unica codificata della vasta serie dei provvedimenti esecutivi del regolamento di base e delle misure di semplificazione delle relative formalità e procedure; tale edizione unificata sarà adottata con apposito regolamento di detta istituzione in base alla particolare procedura che postula il previo

assenso a maggioranza qualificata del Comitato del transito comunitario.

Sono stati esaminati dal Comitato predetto numerosi problemi inerenti a casi specifici, la cui soluzione ha consentito di conseguire l'uniformità di applicazione nei diversi Stati membri; sono in fase di elaborazione diversi progetti di regolamenti esecutivi, fra i quali, in particolare, quelli concernenti i certificati di garanzia previsti nel quadro del particolare regime comunitario e l'adozione dei formulari uniformati al modulo *standard* elaborato sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa, nella prospettiva di un'armonizzazione della documentazione da valere congiuntamente ai fini sia dell'esportazione dallo Stato membro di spedizione, sia del transito interno, sia dell'importazione nello Stato membro di destinazione.

#### XXIV. — *Comitati doganali di gestione.*

In materia doganale, sei comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1976 sotto l'egida della Commissione; quattro furono istituiti nel contesto delle normative di base concernenti la definizione della nozione comune dell'origine delle merci (regolamento del Consiglio 802/68), il valore in dogana (regolamento del Consiglio 803/68), il regime di perfezionamento attivo (direttiva del Consiglio 69/73), il transito comunitario (regolamento del Consiglio 542/69); il Comitato della nomenclatura della comune tariffa doganale fu creato con il regolamento *ad hoc* del Consiglio 97/69; quello delle franchigie doganali è stato istituito per ultimo, in ordine di tempo, nel contesto del regolamento 1798/75 concernente l'importazione in franchigia degli oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale.

L'attività svolta da detti Comitati nei rispettivi compiti di gestione comunitaria ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono

stati istituiti; ai fini dell'adozione, da parte della Commissione, dei formali provvedimenti esecutivi, è stato determinante il loro parere obbligatorio richiesto, a maggioranza qualificata, dalla particolare procedura, le cui regole sono identiche per tutti gli atti comunitari in materia doganale comportanti l'istituzione di appositi Comitati di gestione. Questi hanno favorito i rapporti di una collaborazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in materia doganale; la particolare procedura breve e spedita, concernente le misure di applicazione, ha consentito all'Esecutivo comunitario di emanare i relativi provvedimenti entro termini appropriati.

Circa la specifica attività svolta dai Comitati della nomenclatura doganale, dell'origine delle merci, del valore in dogana, dei regimi doganali di perfezionamento, del transito comunitario è stato riferito nelle precedenti trattazioni relative ai rispettivi argomenti; per quanto concerne il comitato delle franchigie doganali, è da rilevare che il suo avviso favorevole ha determinato l'emanazione del regolamento della Commissione 3195/75; questo ha fissato le disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio 1798/75 in base al quale sono state uniformate, sul piano comunitario, le norme di esecuzione dell'Accordo di Firenze elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sottoscritto a Lake Success il 22 novembre 1950 ed entrato in vigore il 21 maggio 1952. In base all'avviso espresso da detto Comitato, la Commissione ha conferito il carattere di apparecchi scientifici al « registratore PR 220 Ampex » utilizzato per la ricerca geofisica (decisione 76/544), al « razzo sonda Super Arcas Tipo 1 Marc 60 A2 » destinato allo studio di fenomeni che si presentano nell'alta atmosfera (decisione 76/675), alla « valvola monocomandata Picker per sistema a vuoto modello 01A », accessorio indispensabile del microcalorimetro Picker utilizzato per ricerche nella termodinamica dei liquidi

organici, dei liquidi puri, delle miscele multiple e dei corpi in soluzione o in sospensione nell'acqua (decisione 76/810), all'apparecchio « per evaporare sotto vuoto Edward 300 » utilizzato nella preparazione dei campioni in vista del loro esame al microscopio elettronico.

Peraltro, non è stata concessa la franchigia, sollecitata dal Governo belga, per il primo di detti apparecchi, essendo stato accertato che un apparecchio di valore scientifico equivalente è attualmente fabbricato nella Comunità con la stessa marca e le medesime caratteristiche (decisione della Commissione 76/812); la franchigia per gli altri apparecchi, sollecitata dal Governo francese, è stata subordinata all'accertamento, attualmente in corso, della mancanza nella Comunità di apparecchi di valore scientifico equivalente. Il carattere di scientifico non è stato riconosciuto all'apparecchio denominato « pressa ad iniettore Bucher TS-150 » e a quello denominato « blocco integrato 100/300 » (decisione della Commissione 76/811).

Con la direttiva del Consiglio 76/834 è stata estesa la competenza del Comitato dei regimi doganali di perfezionamento alla gestione delle normative concernenti i regimi armonizzati dei depositi doganali (direttiva del Consiglio 69/74), delle zone franche (direttiva del Consiglio 69/75) e delle manipolazioni usuali suscettibili di essere effettuate in detti depositi e zone (direttiva del Consiglio 71/235); in base all'esperienza acquisita, è stata ravvisata la necessità di un'azione rapida ed elastica ai fini dell'adozione formale dei provvedimenti esecutivi inerenti alle predette normative, intesi a garantire, sul piano comunitario, la applicazione uniforme delle relative regole e ad eliminare tempestivamente la diversità di prassi negli Stati membri.

#### XXV. — *Armonizzazione delle disposizioni doganali.*

L'obiettivo di ultimare il processo armonizzativo delle disposizioni doganali

entro la fine del 1974, che la Commissione si era prefisso nel suo programma generale del 28 aprile 1971, non è stato conseguito.

La necessità di condurre sollecitamente a termine tale processo è vivamente sentita. Il corretto funzionamento dell'unione doganale esige, oltre all'unificazione tariffaria, una regolamentazione comune degli istituti, regimi e procedure nella specifica materia; la destinazione al bilancio comunitario, a titolo di risorse proprie, delle entrate degli Stati membri derivanti dalla riscossione dei prelievi e dei dazi doganali non può garantire, senza un comune quadro giuridico-doganale, la parità di trattamento dei cittadini dell'Europa dei Nove divenuti direttamente contribuenti comunitari; esiste una stretta correlazione della specifica legislazione della Comunità con i lavori intrapresi in altre organizzazioni internazionali, segnatamente con quelli attualmente in corso, sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale (CCD), per l'applicazione della Convenzione di Kyoto; è inquietante la situazione degli utenti costretti tuttora a fronteggiare la complessità e disparità di trattamento derivanti da una unione doganale incompleta.

Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno manifestato a più riprese le vive preoccupazioni circa i lenti progressi in questo settore; tali ritardi, pur dovuti in gran parte alle difficoltà di soluzioni compatibili con i diversi ordinamenti giuridici nazionali, la cui esistenza ha spesso tradizioni secolari, sono da ascrivere, altresì, ai metodi istituzionali relativi al meccanismo delle decisioni; una semplificazione al riguardo è stata suggerita dalla Commissione nel programma di snellimento delle procedure doganali comunicato al Consiglio il 5 marzo.

Nella risposta data alla questione 0-45/76, posta dall'Onorevole Schwoerer a nome della Commissione economica e monetaria del Parlamento europeo, il Consiglio ha fatto presente che il lavoro di armonizzazione, come quello di semplificazione, in materia doganale è lungi dal suo compimento, trattandosi di un'opera di

lungo respiro; peraltro ciò che è stato acquisito, particolarmente negli ultimi tempi, non può non costituire un incoraggiamento a proseguire con accentuato dinamismo un'azione tanto indispensabile alla piena realizzazione del mercato comune.

Viene dato atto, qui di seguito, dello stato dei lavori nel quadro di esecuzione del programma generale del processo armonizzativo.

Nel corso del 1976 sono stati adottati dal Consiglio gli atti seguenti:

a) direttiva 76/308 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

Essa stabilisce le norme comuni di mutua assistenza fra gli Stati membri, che questi devono trasporre nelle rispettive legislazioni non oltre il 1° gennaio 1978, ai fini del recupero di detti crediti nonché delle relative spese ed interessi, anche se il debitore risieda in un altro Stato membro o quivi detenga beni pignorabili. Tale direttiva costituisce un notevole progresso nella realizzazione dell'unione doganale e contribuisce considerevolmente a potenziare gli strumenti di tutela delle risorse proprie della Comunità;

b) regolamento 757/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci di ritorno nel territorio doganale della Comunità.

Entrato in vigore il 22 aprile 1976, esso stabilisce la franchigia dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune o del regime degli scambi dei prodotti agricoli trasformati, per le merci in libera pratica che, dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità, sono quivi reintrodotte per ragioni diverse entro il termine di tre anni, eventualmente più lungo in circostanze particolari, e vengono reintegrate nel circuito economico comunitario nelle primi-

tive condizioni acquisite al momento dell'esportazione.

Sono ammessi parzialmente alla detta franchigia, per la frazione delle merci comunitarie incorporate, i prodotti che, precedentemente esportati nel quadro del regime di perfezionamento attivo, sono reimportati nel territorio doganale della Comunità, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che fissano le condizioni alle quali i prodotti compensatori, risultanti da operazioni di perfezionamento attivo, sono soggetti per essere posti in libera pratica.

La franchigia non è concessa quando non si verificano le condizioni richieste per la libera circolazione delle merci reimportate; tale è il caso dei prodotti agricoli o delle merci risultanti dalla loro trasformazione, per cui, in ragione della loro esportazione, sono stati concessi ristorni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune.

È previsto un temperamento a tale norma quando, escluso ogni tentativo di speculazione, la reimportazione risulti, in via generale, da cause indipendenti dalla volontà dell'esportatore e siano rimborsati alle amministrazioni competenti le somme già concesse a titolo di restituzione; in tali casi il termine valido per la reintroduzione è ridotto a sei mesi. Lo stesso termine è stabilito per le merci che erano assoggettate ad un dazio di esportazione del quale l'interessato ha diritto al rimborso subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

È prevista la possibilità della reintroduzione in uno Stato membro diverso da quello da cui sono state esportate, nel quadro di una mutua cooperazione amministrativa. Sono in corso di elaborazione, nell'ambito del Comitato delle franchigie doganali, le norme di applicazione del regolamento predetto.

(1) Tali norme hanno formato l'oggetto del regolamento della Commissione 2945/76 in vigore dal 1° gennaio 1977.

c) regolamento 1990/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci per essere sperimentate.

In relazione alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 5 luglio 1972, adottata su richiesta del Consiglio d'Europa, esso ha lo scopo di favorire l'azione degli organismi, sia pubblici che privati, i quali, particolarmente nell'interesse dei consumatori, determinano, mediante saggi, le qualità, composizione ed altre caratteristiche tecniche delle merci suscettibili di essere importate nella Comunità.

È consentita la franchigia dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni in vigore nel quadro della politica agricola comune o del regime degli scambi dei prodotti agricoli trasformati, per le merci sia interamente consumate nel corso dei saggi, sia, previo assenso delle Autorità competenti e subordinatamente al loro controllo, distrutte o rese senza valore commerciale al termine degli esperimenti, ferma restando la possibilità per gli interessati di abbandonarle al Tesoro pubblico senza corrispondere gli oneri doganali né sopportare spese di sorta.

Le quantità di merci ammissibili al beneficio delle disposizioni in causa non devono eccedere quelle strettamente necessarie ai saggi previsti; le Autorità competenti stabiliscono, caso per caso, detti quantitativi, il termine entro il quale gli esperimenti devono essere effettuati e le altre formalità amministrative. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1977.

Trovansi in fase di esame nell'ambito del Consiglio i seguenti progetti formulati dalla Commissione:

a) proposta di regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale che consente, in circostanze ben definite e subordinatamente alle condizioni previste, di modificare la specie o, eventualmente, lo stato delle merci extracomunitarie ed applicare ai prodotti ottenuti, da immettere in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi

agricoli sulla base degli elementi imponibili (specie, valore in dogana, quantità) ad essi pertinenti purché l'ammontare dei relativi diritti esigibili sia inferiore a quello che risulterebbe dalla tassazione commisurata alle merci da trasformare.

Il progetto, che vuole essere, in via di principio, la trasposizione nel diritto doganale comunitario del regime recepito dalla legislazione germanica con il termine di *Umwadlungverkher*, oltrepassa la portata di detto istituto nazionale. Suo obiettivo precipuo è quello di pervenire, in casi determinati, ad una tassazione che meglio risponda alla realtà e finalità economiche, senza che sia arrecato pregiudizio alla protezione doganale della Comunità; tale tassazione è giustificata particolarmente in situazioni di anomalie tariffarie, nei casi, cioè, in cui i dazi della tariffa doganale comune ed i prelievi agricoli, essendo stabiliti in misure più elevate per le materie prime o semiprime rispetto ai prodotti più perfezionati, sarebbero suscettibili di stimolare la loro trasformazione industriale nei paesi terzi, a svantaggio degli interessi economici della Comunità;

b) proposta di regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale ed agricola.

Essa mira ad esercitare un'azione vigorosa nella lotta contro le frodi con l'instaurazione di un sistema di inchieste e di informazioni reciproche (sistema già praticato dagli Stati membri ed al quale dovrebbe partecipare la Commissione), allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei diritti esigibili e di prevenire, ricercare, reprimere le infrazioni doganali.

Tale progetto è inteso a convertire, con gli opportuni adattamenti, la Convenzione intergovernativa di mutua assistenza fra le amministrazioni doganali (nota come Convenzione di Napoli), firmata a Roma il 7 settembre 1967, in un atto comunitario



ritenuto più consono all'evoluzione ed alle prospettive della unione doganale, più adeguato al carattere comunitario dei dazi e prelievi agricoli e meglio rispondente alla speditezza delle procedure (in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, 2<sup>a</sup> fase dell'Atto annesso al Trattato di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire alla Convenzione intergovernativa predetta; il Regno Unito e la Danimarca hanno già aderito, ottenendo, altresì, che siano considerati autentici i testi della Convenzione redatti nelle lingue inglese e danese);

c) proposta di direttiva presentata il 21 dicembre 1973 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci.

Essa assume particolare importanza ai fini dell'uniforme trattamento da assicurare agli importatori comunitari, tenuto conto sia dei maggiori o minori oneri, diretti e indiretti, che possono comportare le attuali disparità nelle procedure nazionali, sia della necessità di evitare le distorsioni suscettibili di derivare da tali divergenze.

Ispirandosi alle norme nazionali più moderne ed adeguandole alle esigenze proprie della Comunità, la Commissione ha proposto una duplice procedura, normale e semplificata.

La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri; essa presenta il vantaggio di essere uniforme in tutta la Comunità e di poter essere utilizzata, secondo regole armonizzate, da qualsiasi persona in grado di presentare ai servizi doganali le merci ed i relativi documenti, qualunque possa essere lo Stato membro in cui il soggetto sia domiciliato.

La procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali; dalla diffusione di essa, consona sia alle esigenze della crescente attività economica e commerciale della Comunità, sia all'evoluzione dei metodi di gestione amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica, sia alle garanzie finanziarie e morali delle

società beneficiarie, sarà possibile attendere i risultati più importanti in materia di snellimento delle formalità relative agli sdoganamenti;

d) proposta di regolamento presentata il 31 dicembre 1974 (in seguito parzialmente modificata), concernente l'importazione in franchigia delle merci in piccoli invii, prive di ogni carattere commerciale, spedite da paesi terzi da un privato a destinazione di un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità. Il progetto definisce i requisiti propri delle piccole spedizioni in causa; queste, fra l'altro, non possono essere inviate contro rimborso né debbono essere, globalmente considerate, di valore superiore a 25 unità di conto; per alcuni prodotti (tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumerie, ecc.) l'esenzione è prevista entro determinati limiti quantitativi.

Parallelamente a tale progetto, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta analoga di direttiva concernente la franchigia delle imposte sulla cifra di affari e delle accise all'importazione nella Comunità di dette piccole spedizioni. I due progetti, l'uno di natura tariffaria e l'altro di carattere fiscale, sono destinati a costituire il complemento del regolamento e della direttiva, già adottati, concernenti le relative franchigie per le piccole spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità.

Per ragioni diverse non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio l'esame:

a) della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare agli articoli 13 e 14 della direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo. Gli emendamenti proposti sono intesi a porre termine al predetto regime anche nei casi in cui i prodotti compensatori siano ceduti ad altri soggetti che li importerebbero sia in franchigia, a titolo soggettivo, sia a dazi ridotti o nulli applicabili, a titolo oggettivo, alle merci utilizzate in determinati impieghi, fermi restando, in ogni caso, i limiti e le

condizioni stabiliti per l'importazione diretta da paesi terzi dei prodotti similari;

b) della proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 16 novembre 1972, relativa al regime tariffario applicabile alle merci acquistate dai viaggiatori nei banchi di vendita degli aeroporti, nonché a bordo degli aerei, navi o aliscafi, che assicurano il collegamento tra uno o più Stati membri;

c) della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 6 agosto 1975, concernente il pagamento differito dei diritti all'importazione o all'esportazione. Essa è destinata a sostituire la direttiva del Consiglio 69/76, le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente ai diritti che, all'importazione, esistevano all'epoca in cui essa venne adottata, quali i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli; il progetto in causa tiene conto delle imposizioni successive istituite sia alla importazione che all'esportazione nonché delle future situazioni suscettibili di intervenire nel campo della tassazione di prodotti importati nella Comunità o da questa esportati;

d) del progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 30 dicembre 1975, concernente il rimborso o l'abbuono dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, per merci importate od esportate, quando si siano verificati errori di calcolo nella liquidazione o trascrizione o siano stati presi in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti oppure l'operatore abbia immesso le merci in libera pratica in luogo di altro regime doganale nonché nei casi di merci difettose o non conformi alla stipulazione del contratto che siano riesportate e, infine, quando le merci si trovino in determinate situazioni particolari.

Sono previsti, in relazione ai singoli casi, i termini entro i quali devono essere presentate le domande degli interessati intese ad ottenere il rimborso o l'abbuono;

è stabilito di prescindere dal rimborso od abbuono per somme non eccedenti 5 unità di conto; viene estesa al Comitato delle franchigie doganali la competenza in materia di modalità di esecuzione del futuro regolamento;

e) del progetto di regolamento presentato l'8 aprile 1976, concernente il momento generativo, l'esigibilità e l'estinzione del debito doganale; vengono definite le condizioni relative alle varie fasi inerenti all'obbligazione doganale di corrispondere i dazi, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, di cui una merce è passibile all'importazione o all'esportazione. La sua adozione consentirà la parità di trattamento per gli importatori comunitari di prodotti, rispettivamente, in provenienza da paesi terzi o a questi destinati.

Sono in fase di elaborazione, sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione:

a) il progetto di regolamento relativo al regime dell'ammissione temporanea; questo consente d'importare in esenzione totale o, in determinati casi, parziale dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, i mezzi di produzione, mezzi di trasporto, prodotti ausiliari ed altre merci da utilizzare nel territorio doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento per essere, quindi, riesportati tal quali. Il previsto regime comunitario è destinato ad eliminare le attuali disparità delle normative nazionali comprensive, altresì, delle convenzioni internazionali alle quali gli Stati membri hanno aderito; per le operazioni soggette alla franchigia parziale, la tassazione è proporzionale ed è riferita, in linea di massima, al deprezzamento reale subito dalle merci a seguito della loro utilizzazione; quando ciò non sia praticabile, essa è basata su un regime forfettario;

b) il progetto di regolamento relativo al regime generale delle franchigie doganali. L'instaurazione di un tale regime

comporta necessariamente un lavoro di ampia portata in ragione dei numerosi provvedimenti nazionali adottati sia unilateralmente, sia in base ad accordi internazionali conclusi dai singoli Stati membri.

In questo settore alcuni provvedimenti sono stati già adottati dal Consiglio (prodotti importati in occasione di calamità; prodotti importati per esperimenti; importazione di oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale, ecc.); proposte di altri provvedimenti sono state presentate dalla Commissione (piccole spedizioni di merci non aventi carattere commerciale, ecc.); nuovi progetti sono in fase di elaborazione (regimi in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali; ecc.).

I provvedimenti adottati e da adottare saranno inseriti, nella loro sostanza, in un regolamento unico, già predisposto nelle linee generali, che consentirà, nel quadro del diritto comunitario, una soluzione globale in tema di franchigie doganali, la cui necessità era stata particolarmente sottolineata dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa 18/72. Per quanto particolarmente concerne il regolamento del Consiglio 1410/74, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri, è da rilevare che, nel quadro delle relative norme, la Commissione, su richiesta del Governo italiano, ha autorizzato, con decisione 76/472 del 14 maggio 1976, l'esenzione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, sia per le merci di prima necessità (compresi indumenti, tende, medicinali ed altri materiali di soccorso) importate da paesi terzi dagli organismi abilitati dalle Autorità italiane per essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli o messe a loro disposizione a titolo gratuito, sia per quelle importate dalle unità di soccorso durante il periodo del loro intervento. Tale franchigia, valida inizialmente dal 7

maggio 1976 al successivo 14 giugno, è stata in seguito ricondotta a più riprese per periodi determinati e, per ultimo, sino al 31 dicembre dello stesso anno; inoltre è stata estesa a tutte le merci destinate agli scopi predetti;

c) il progetto di regolamento relativo al recupero dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune, che non sono stati corrisposti dal debitore. Sono previste le norme relative al recupero *a posteriori* di tali diritti legalmente dovuti per merci importate od esportate, già oggetto di una dichiarazione comportante l'obbligo di corrisponderli, e che non sono stati riscossi a causa sia di errori di calcolo nella liquidazione o nella trascrizione da parte delle autorità competenti, sia di elementi di tassazione inesatti o incompleti presi in considerazione, particolarmente per quanto concerne la specie, la quantità, il valore, l'origine o la destinazione delle merci; è previsto in tre anni il termine di prescrizione, oltre al quale la liquidazione primitiva di detti diritti doganali deve essere ritenuta definitiva, fatta eccezione per i casi di frode; è previsto, infine, di prescindere dal recupero per somme inferiori a 5 unità di conto.

Sono in corso di studio presso i servizi competenti della Commissione, nella prospettiva di una futura armonizzazione:

- a) le norme relative all'esportazione;
- b) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonché alle acque ed ai bacini situati fra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;
- c) il regime comunitario relativo alla reimportazione di merci temporaneamente esportate in applicazione di un contratto di cambio *standard*;
- d) la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con

facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

e) la risoluzione delle vertenze doganali. In una prima fase, dovrebbe essere disciplinata, su basi uniformi, la composizione dei litigi in materia doganale per quanto concerne le procedure relative ai rapporti fra gli operatori e le amministrazioni; ulteriormente sarebbe ricercata la soluzione dei problemi posti dalla regolamentazione, sul piano comunitario, della materia sanzionatoria e dei ricorsi in sede giurisdizionale.

Sono previste, altresì, azioni comunitarie intese a:

a) determinare le condizioni ella quali il diritto penale doganale possa costituire oggetto di provvedimenti a livello comunitario;

b) alla formazione dei funzionari doganali, allo scopo di conseguire una migliore omogeneità nella esecuzione delle normative comunitarie.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrebbe condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane; il conseguimento di tale obiettivo è stabilito in prospettiva dal programma della Commissione concernente la semplificazione delle procedure e norme in materia doganale, comunicato al Consiglio il 5 marzo 1975.

Le Istituzioni della Comunità ed i Governi degli Stati membri considerano la realizzazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali uno dei maggiori e più importanti compiti del prossimo futuro.

#### XXVI. — 6 *Convenzioni internazionali in materia doganale.*

In ragione dello sviluppo ognora crescente del diritto doganale comunitario e della sua stretta connessione con i lavori svolti a livello internazionale, la Commissione, com'è noto, aveva più volte posto il problema, sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE, della sua competenza esclusiva in merito alla condotta dei negoziati

inerenti a convenzioni aventi attinenza alla materia doganale; tali convenzioni sarebbero state, poi, concluse dal Consiglio a nome della Comunità.

La questione della rappresentanza unica dell'Esecutivo comunitario nei negoziati relativi ad accordi aventi, in contesti diversi, implicazioni di natura doganale è stata, a suo tempo, molto dibattuta in sede comunitaria. Invero, se il Trattato stabilisce espressamente, all'articolo 113, che i negoziati tariffari sono condotti dalla Commissione nell'ambito di apposite direttive del Consiglio ed in consultazione di un apposito Comitato, non prevede, per contro, particolari disposizioni in merito ai negoziati relativi a convenzioni concernenti aspetti di legislazione doganale.

Il Consiglio ha adottato una soluzione pragmatica, stabilendo una procedura *ad hoc* che, pur non risolvendo la questione di principio, è intesa ad evitare i problemi della stretta delimitazione delle competenze spettanti alla Commissione e agli Stati membri.

In base alle autorizzazioni del Consiglio e nel rispetto dell'anzidetta procedura, la Commissione ha condotto, nel corso del 1976, i negoziati relativi:

a) al Protocollo addizionale all'Accordo di Firenze concernente l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale. Nella Conferenza generale tenutasi a Parigi nel marzo di detto anno, sotto gli auspici dell'UNESCO, è stato dato atto della posizione della Comunità e degli Stati membri circa gli aspetti tecnici relativi all'estensione della franchigia doganale a determinati prodotti che attualmente ne sono esclusi; in particolare, è stato dato l'assenso a tutti gli annessi del Protocollo in cui figurano gli oggetti da ammettere in franchigia, subordinatamente alle condizioni stabilite; l'unica riserva è stata formulata per i prodotti destinati alla promozione sociale dei minorati fisici e mentali, per i quali la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a presentare apposito elenco anteriormente alla prossima sessione della Conferenza generale. Peraltro, la

questione dell'adesione della Comunità, come tale, al Protocollo in causa ha sollevato delle difficoltà che potrebbero essere rimosse qualora la Conferenza generale dell'UNESCO consentisse alla CEE di aderire simultaneamente sia al Protocollo che all'Accordo;

b) alla Convenzione doganale sul transito internazionale delle merci (ITI). Elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale e da questo adottata nella sessione tenutasi a Vienna nel giugno 1971, detta Convenzione è destinata a facilitare gli scambi internazionali mercé procedure doganali semplificate che tengono conto, in particolare, degli sviluppi tecnici nel campo dei trasporti delle merci. Essa è aperta attualmente alla firma o all'adesione di Stati e non di unioni doganali od economiche.

I negoziati condotti dalla Commissione hanno avuto per oggetto le modalità giuridiche che possano consentire alla Comunità, in quanto tale, di divenire Parte contraente dello strumento internazionale congiuntamente con gli Stati membri. A tale possibilità si è urtata l'opposizione della Polonia, firmataria della Convenzione, nonché dell'Algeria, Parte contraente, della Ungheria e della Cecoslovacchia.

Nel rispetto dell'anzidetta procedura *ad hoc*, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio, nel corso del 1976, a condurre i negoziati concernenti alcuni annessi alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali. Questa, elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale, che l'approvò nella sessione tenutasi a Kyoto (Giappone) nel maggio 1973, consta di un quadro di norme comuni e di 40 annessi, concernenti tutti gli aspetti specifici della legislazione doganale (regimi, istituti, procedure). Di tali annessi alcuni sono stati elaborati, altri sono in fase di elaborazione; essi, all'infuori dell'annesso relativo ai depositi doganali, la cui accettazione era contestuale alla firma della Convenzione-quadro, sono singolarmente considerati come convenzioni distinte ed indi-

pendenti l'una dall'altra, che le Parti Contraenti possono accettare o meno separatamente.

Giova ricordare che con decisione del Consiglio 75/199, la Convenzione predetta è stata conclusa a nome della Comunità; questa ha potuto, in quanto tale, divenire Parte contraente, essendo stata inserita una clausola nel testo di detto strumento internazionale, in base alla quale i territori degli Stati aderenti, che formano una unione doganale od economica, sono da considerare come un unico territorio.

In data 14 novembre 1975 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di essere autorizzata a condurre i negoziati relativi al Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi tissutali, elaborato sotto l'egida del Consiglio d'Europa; detti negoziati dovrebbero sostanzialmente consentire alla Comunità, in quanto tale, di divenire Parte contraente ed esercitare le proprie competenze in materia della franchigia doganale prevista dall'Accordo per gli scambi di detti reattivi. Il Protocollo addizionale è stato aperto alla firma il 21 giugno 1976; l'adesione della Comunità sia all'Accordo sia al Protocollo potrà intervenire, secondo la procedura ordinaria, sulla base di detta raccomandazione, dopo che gli Stati membri saranno divenuti Parti contraenti dei due strumenti internazionali.

Il Consiglio non ha ancora deciso circa il progetto di raccomandazione presentato l'11 dicembre 1975 dalla Commissione, inteso ad ottenere, sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE, l'autorizzazione di aprire i negoziati in merito alla Convenzione internazionale di mutua assistenza amministrativa ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. La struttura di tale Convenzione che, elaborata sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale, non è stata da questo ancora ufficialmente adottata, è identica a quella della Convenzione di Kyoto; essa comporta un quadro comune seguito da alcuni annessi, ciascuno dei quali tratta un aspetto

specifico della mutua assistenza ed è considerato come una convenzione distinta che le Parti possono accettare o meno separatamente.

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di cooperazione doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Sono stati stabiliti sul piano comunitario adeguati metodi di lavoro intesi a conseguire la convergenza di posizioni nel contesto dei negoziati inerenti a tale sistema che, vero linguaggio comune del commercio internazionale, è destinato a soddisfare, sul piano mondiale e nella più larga misura possibile, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settore economici, organizzazioni internazionali, ecc.).

Giova, infine, ricordare che dal 3 al 14 novembre 1975 hanno avuto luogo a Gine-

vra, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, i lavori della Conferenza per la revisione della Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 relativa al trasporto internazionale per strada di merci con l'uso dell'apposito *carnet* (Convenzione TIR). In tale sessione, alla quale hanno partecipato, oltre a diversi paesi occidentali, l'URSS ed altri Stati dell'area socialista, la Comunità ha ottenuto l'inserzione nel testo riveduto sia degli emendamenti di carattere tecnico, sui quali era stata realizzata una posizione comune degli Stati membri, sia di una clausola in base alla quale è data ad essa la possibilità di divenire Parte contraente.

Nei giorni 11-15 ottobre 1976 ha avuto luogo a Ginevra la sessione del gruppo di esperti dei problemi doganali che interessano il trasporto, allo scopo di mettere a punto alcuni elementi ai fini dell'applicazione di determinate disposizioni della Convenzione emendata, in conformità della risoluzione adottata in occasione della predetta Conferenza di revisione.

## CAPITOLO II

### **Libera circolazione dei lavoratori — Il diritto delle società — Altri aspetti dell'instaurazione del diritto comunitario mediante convenzione — I lavori in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.**

#### *Libera circolazione dei lavoratori.*

Dopo l'approvazione, nel dicembre 1975, della risoluzione del Consiglio sul programma di azione in favore dei lavoratori migranti, il cui contenuto è stato illustrato nella relazione dello scorso anno, la Commissione ha iniziato la preparazione delle proprie proposte al Consiglio, rivolte all'esecuzione di tale programma, in particolare per quanto concerne l'eliminazione progressiva delle limitazioni non giustificate ai diritti dei lavoratori che ancora sussistono nelle regolamentazioni comunitari, ad esempio in materia di diritti sindacali e di sicurezza sociale, nonché la concertazione delle politiche migratorie nei riguardi di Paesi terzi.

Sul tavolo del Consiglio, due erano le proposte di rilievo già presentate all'inizio dell'anno: quella relativa all'uniformizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari e la proposta di direttiva sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti.

Sulla prima si era già avuto, alla fine del 1975, un insuccesso: il Consiglio non aveva potuto raccogliere la unanimità di consensi necessaria per l'adozione della proposta che in sostanza mirava a consentire, anche in favore delle famiglie dei lavoratori co-

munitari occupati in Francia, il versamento delle prestazioni del Paese di impiego, e cioè quelle francesi che sono particolarmente elevate, come la regolamentazione vigente già prevede per le famiglie dei lavoratori occupati in tutti gli altri Paesi.

Le autorità francesi si oppongono a tale evoluzione in quanto temono che essa possa costituire un precedente che sarebbe poi invocato dai Paesi terzi. La stessa ragione fa sì che anche altri Paesi, come la Germania, siano riservati sulla proposta della Commissione, e, insieme con la Francia, sostengono l'opportunità di una uniformizzazione nella direzione del versamento delle prestazioni del Paese di residenza, che ovviamente è respinta da parte italiana e di altri Paesi, perché costituirebbe un chiaro regresso.

Nessun progresso si è registrato nella sessione del Consiglio del dicembre 1976, e ciò malgrado che da parte italiana si sia cercato un contatto diretto con il Ministro del Lavoro francese. Il solo impegno che la delegazione francese ha preso è quello di esaminare attentamente qualunque nuova soluzione possa venir presentata da parte italiana o della Commissione.

In materia di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti la proposta di direttiva presentata dalla Commissione ri-

guardava sia i migranti comunitari che quelli dei Paesi terzi e prevedeva, oltre a misure tendenti a facilitare l'inserimento nella scuola locale, l'impegno ad organizzare un insegnamento adeguato della lingua e cultura del Paese di origine.

Essa pertanto poneva difficoltà insormontabili per alcuni Paesi di immigrazione proprio perché, in ragione del suo campo di applicazione personale particolarmente vasto, i Paesi stessi avrebbero dovuto assumere tale impegno nei riguardi di un elevato numero di bambini aventi nazionalità e lingue le più disparate, con tutti i conseguenti inconvenienti, anche di ordine pratico. Inoltre tale insegnamento può difficilmente prescindere da un'organizzazione in comune tra Paese di accogliimento e Paese di origine, mentre la direttiva avrebbe potuto impegnare a tale organizzazione comune soltanto i Paesi della Comunità ma non i Paesi terzi di emigrazione.

Da parte italiana pertanto si è fatto ogni sforzo per chiarire la situazione e per far comprendere alla Commissione che insistere sulla sua proposta significava o non adottare alcuna decisione o adottare un atto non vincolante o comunque privo di ogni contenuto concreto.

La necessità di perseguire l'obiettivo di uguaglianza con i nazionali nei riguardi di tutti i lavoratori migranti, comunitari ed extracomunitari, non significa che ogni progresso vada fatto in un unico contesto: l'azione in favore dei primi e quella in favore dei secondi va intrapresa nel quadro giuridico appropriato, che, in virtù del Trattato, non può che essere diverso (libera circolazione per i primi, concertazione di politiche migratorie per i secondi) e nei modi e tempi più appropriati, che, per ragioni pratiche evidenti, possono essere anch'essi diversi.

È stato pertanto sottoposta alla sessione del Consiglio del dicembre 1976 una proposta di compromesso fondata sui seguenti principi:

1) approvazione di una direttiva limitata ai figli dei « lavoratori comunitari »

che prevede l'adozione da parte degli Stati membri da un lato di misure appropriate perché sia offerto un insegnamento gratuito della lingua del paese ospitante, in modo da facilitare l'inserimento nel sistema scolastico locale e dall'altro di misure volte al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della lingua e cultura del paese d'origine;

2) approvazione di una dichiarazione che ribadisce gli impegni già presi in materia nel quadro della risoluzione del Consiglio dei Ministri della pubblica istruzione del gennaio 1976, nei riguardi dei figli dei lavoratori migranti, non coperti dalla direttiva di cui sopra e cioè soprattutto dei figli dei lavoratori dei Paesi non comunitari.

Nella riunione del Consiglio del 9 dicembre u.s. nessuna conclusione si è potuta registrare, data l'opposizione delle delegazioni britannica e tedesca. Il Consiglio comunque, su richiesta del Ministro italiano del lavoro, ha fissato all'aprile 1977 (prossima riunione del Consiglio dei Ministri degli affari sociali) la data limite per il riesame della questione.

Inoltre il Commissario Brunner ha attirato l'attenzione sul fatto che per l'adozione della direttiva sarà sufficiente raggiungere il consenso della maggioranza delle delegazioni, dato che questa è ora proposta sulla base dell'articolo 49 del Trattato (libera circolazione dei lavoratori).

In materia di concertazione delle politiche migratorie nei riguardi dei Paesi terzi, la Commissione ha preparato con l'ausilio del Comitato consultivo per la libera circolazione, un documento programmatico relativo ai contenuti della concertazione stessa ed ai meccanismi necessari per metterla in atto. Nel 1977 si potrà pertanto iniziare un'azione di concertazione a livello comunitario che si auspica possa dare buoni frutti.

Da parte italiana si è insistito perché tale concertazione si estenda anche ai problemi dei lavoratori comunitari occupati nei Paesi terzi, che sovente negoziano ac-



cordi commerciali o di associazione con la Comunità, in modo che in tali negoziati si possa tenere conto della esigenza di adeguate soluzioni a tali problemi.

Sembra opportuno menzionare in questo capitolo l'attività del Fondo sociale in favore dei lavoratori migranti che, dopo la decisione del Consiglio del giugno 1974 di apertura di tale settore agli interventi del Fondo, ha ora raggiunto un volume abbastanza consistente: circa 20.000.000 di unità di conto nel 1976.

L'azione è stata aperta sia in favore dei lavoratori migranti comunitari, nel quadro dei cosiddetti programmi integrati, e cioè programmi che prendano in considerazione in un unico insieme i bisogni che si presentano nelle varie fasi del processo migratorio (preparazione della partenza nel Paese di origine, accoglimento e integrazione nel Paese di immigrazione, preparazione dei ritorni e reinserimento nel Paese di origine) sia in favore dei lavoratori extracomunitari.

Tra i progetti italiani accolti dalla Commissione va citato quello presentato dal Ministero degli affari esteri relativo alle attività di assistenza scolastica svolto negli esercizi 1974-75 e 1975-76 dai COASCIT, organismi promotori che operano nell'ambito dei consolati, e coordinate dagli INTERCOASCIT che operano a fianco delle nostre ambasciate nei principali Paesi comunitari di immigrazione.

Anche alcune regioni italiane, nel quadro dei predetti programmi integrati, hanno partecipato al progetto con operazioni rivolte sia a preparare gli allievi all'inserimento nella scuola del Paese dove si debbono recare, sia a facilitare il loro inserimento nella scuola italiana dopo il rimpatrio.

Il concorso del Fondo sociale ha consentito un notevole incremento dei programmi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Il Fondo sociale ha approvato inoltre alla fine dell'anno un nuovo programma presentato dal Ministero degli affari esteri, questa volta triennale, in materia di assi-

stenza scolastica, che consentirà di espandere notevolmente e di migliorare tali iniziative negli esercizi scolastici 1976-77, 1977-78 e 1978-79.

Infine va accennato, in questo contesto, alla questione dei diritti speciali — anche se essa oltrepassa il quadro dei lavoratori migranti per abbracciare quello più vasto dei « cittadini degli altri Stati membri » — che forma oggetto di trattazione in altro capitolo di questa relazione.

#### *Il diritto delle società.*

I lavori in materia societaria possono distinguersi a seconda che si svolgano sulla base dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g, del Trattato CEE ovvero dell'articolo 220.

Nell'ambito del citato articolo 54, paragrafo 3, lettera g), è stato predisposto il progetto della seconda direttiva intesa a coordinare le norme che sono richieste, nell'interesse dei soci e dei terzi, per quanto concerne la costituzione della società.

Altri progetti di direttive riguardano il coordinamento delle legislazioni nazionali relative alla tutela degli interessi dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni (III direttiva); l'armonizzazione della disciplina del contenuto e della pubblicità dei bilanci delle società per azioni e a responsabilità limitata (IV direttiva); il contenuto, il controllo e la diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da società. È iniziato recentemente presso il Consiglio l'esame della relativa proposta della Commissione (VI direttiva); la disciplina dei gruppi di società; i bilanci consolidati di gruppo e le offerte pubbliche di acquisto.

Il Consiglio delle Comunità Europee nella sessione del 13 dicembre 1976 ha adottato la II direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni per la costituzione, conservazione e modificazione del capitale delle società per azioni.

L'iter di talune progettate direttive è a buon punto, mentre per altre si è ancora all'inizio. La crisi economica che attraversano i vari Paesi della Comunità costituisce senza dubbio un grave ostacolo alla definizione delle normative in corso in materia di società.

*Altri aspetti dell'istaurazione del diritto comunitario mediante convenzione.*

Nel campo dell'articolo 220 del trattato di Roma, sono in corso i lavori per l'elaborazione del progetto di convenzione sulla fusione internazionale delle società per azioni. Tale progetto mira ad eliminare gli ostacoli che, allo stato delle legislazioni nazionali, si frappongono alla concentrazione in unità giuridica di imprese di diversa nazionalità. Si è dovuto procedere alla revisione del testo in seguito all'ingresso nella Comunità di tre nuovi Stati.

Va segnalato, sempre nel campo del diritto societario, il progetto di regolamento sulla società commerciale europea che è attualmente all'esame delle apposite istanze comunitarie.

Nel settore del ravvicinamento delle legislazioni in materia di concorrenza sleale è in corso d'esame un progetto di direttiva riguardante la pubblicità ingannevole e sleale. I lavori del gruppo *ad hoc* sono nella fase iniziale.

Nel campo più generale del diritto internazionale privato, sono da segnalare i lavori per la preparazione di due progetti di convenzione, concernenti l'uno la legge applicabile ai diritti reali e l'altro la disciplina della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale. È in elaborazione un progetto di direttiva sulla responsabilità per danni dei prodotti.

Sono giunti ad uno stadio avanzato i lavori per l'adattamento della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968. L'adattamento si è reso necessario per l'ingresso nella Comunità dei nuovi Stati.

Vanno poi rammentati i lavori per la preparazione di una convenzione sul fallimento e procedure affini. L'esame del relativo progetto è quasi esaurito; si attendono le determinazioni definitive dei nuovi Stati membri sull'intero progetto, dopo di che si passerà all'esame delle riserve formulate dai singoli Stati nel corso dei lavori.

È in preparazione una direttiva riguardante l'armonizzazione dei diritti nazionali in materia di fideiussione.

È stata promossa dal Consiglio delle Comunità europee una riunione al fine di coordinare l'atteggiamento dei Paesi membri nei negoziati relativi alla convenzione sulla vendita internazionale di merci predisposta dalla Commissione per il diritto commerciale delle Nazioni Unite.

Nel settore del diritto delle assicurazioni si stanno elaborando direttive concernenti:

a) assicurazione vita

b) assicurazione danni e diritti di controllo

c) liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicuratrici

d) coassicurazione comunitaria.

È stato iniziato l'esame preliminare dei problemi connessi al coordinamento legislativo nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile contro il rischio di incidenti nucleari. Mentre non è stata raggiunta ancora un'intesa circa la forma che un intervento in materia dovrebbe assumere (se direttiva o convenzione), si è peraltro riconosciuto che dovranno essere in ogni caso sottoposte a revisione le convenzioni internazionali già in vigore.

Nel campo del diritto penale sono stati abbandonati i progetti di Convenzione sulla responsabilità e la tutela penale dei funzionari delle Comunità europee (c.d. diritto penale dei funzionari) e sulla prevenzione e repressione delle infrazioni nei settori del diritto comunitario concernenti l'economia (c.d. diritto penale economico): tali progetti sono stati trasformati in altrettanti distinti progetti di trattati modificativi di quelli istitutivi delle Comunità in ordine

all'adozione di una regolamentazione comune nelle due materie.

*I lavori in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi*

Nel quadro dell'attuazione del Trattato di Roma nel settore del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel 1976 il Consiglio delle Comunità europee non ha approvato atti normativi per l'attuazione delle disposizioni in materia del Trattato stesso. Pur tuttavia, i lavori avviati in alcuni campi di notevole importanza sul piano economico e sociale sono progrediti, ed alcuni progetti di normativa in preparazione sono in procinto di essere varati.

Si tratta dei progetti di direttive per la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per alcune libere professioni, quali gli architetti e gli ingegneri civili, gli infermieri, gli esperti contabili, gli avvocati, le ostetriche e gli agenti ed i mediatori di assicurazioni.

Scopo di tali lavori è quello di assicurare l'effettiva liberalizzazione delle professioni esercitate a titolo indipendente all'interno della Comunità. Data la complessità delle vigenti legislazioni nazionali in materia di accesso alle attività ed al loro esercizio, si rende necessario un notevole lavoro di armonizzazione delle normative degli Stati membri, soprattutto per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi e delle condizioni previste per l'esercizio delle attività,

Il 13 dicembre 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato la direttiva

concernente le misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni.

Molto importanti, in proposito, sono anche le disposizioni da adottare per assicurare l'effettiva possibilità di ingresso e

Molto importanti, in proposito, sono anche le disposizioni da adottare per assoggettare negli Stati membri ai fini dello stabilimento in uno Stato diverso da quello di provenienza o al più limitato scopo di prestarvi servizi occasionali e temporanei.

Sempre nel settore del diritto di stabilimento vanno segnalati i lavori che si stanno svolgendo a livello interministeriale, per valutare i riflessi sull'ordinamento italiano della particolare interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenze Reiners e Van Bingsbergen) sulla diretta applicazione di alcune disposizioni del Trattato di Roma concernenti la materia (articoli 52 e 59).

L'interpretazione accolta nelle menzionate sentenze conduce, infatti, a ritenere abrogate *ipso iure* le norme nazionali in contrasto con le disposizioni del Trattato CEE, il quale, con lo spirare del periodo transitorio, ha assunto, per quanto concerne la soppressione delle discriminazioni basate sulla nazionalità, carattere precettivo e quindi direttamente applicabile anche negli ordinamenti interni. Si rende quindi necessario chiarire, eventualmente per mezzo di apposita normativa, la situazione giuridica determinata sul piano interno dalle predette sentenze.

### CAPITOLO III

**Regole di concorrenza — Il dumping — Il regime degli aiuti — La armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni — Brevetto comunitario e brevetto europeo — Marchio — Protezione dei consumatori.**

#### *Applicazione delle regole di concorrenza della CEE (articoli 85 e 86 del Trattato).*

Nel 1976, per quanto riguarda il mercato italiano, sono proseguite le indagini relative all'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma.

Si è provveduto, inoltre, alla classificazione ed all'istruttoria delle pratiche relative alla notificazione di accordi e denunce di infrazione alle regole di concorrenza.

Sempre nell'ambito delle regole di concorrenza sono proseguiti i lavori concernenti una proposta di regolamento sul controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di imprese.

Tale progetto prevede, all'articolo 1, il divieto delle concentrazioni di imprese mediante le quali queste ultime possono minacciare il mantenimento di una concorrenza efficace sul mercato o su una parte sostanziale di esso. Esso, inoltre, conferisce alla Commissione il potere di dichiarare illecite, con decisione motivata, le operazioni di concentrazione che incorrano nel divieto di cui all'articolo 1 e di ordinare, ove lo ritenga necessario, la separazione delle imprese riunite, e, per consentire alla Commissione il controllo preventivo di cui sopra, prevede, altresì, l'obbligo di notifica, 60 giorni prima della loro esecuzione, delle operazioni di concentra-

zione fra imprese che realizzano un fatturato complessivo pari o superiore a 900 miliardi di lire.

Da parte italiana, pur essendo state sollevate alcune obiezioni sulla base giuridica del regolamento (adottato facendo ricorso all'articolo 235 del Trattato, nonostante che l'introduzione del principio del controllo a titolo preventivo delle operazioni di concentrazione appaia come una modifica al Trattato di Roma) è stato accettato, data l'insistenza della Commissione per una pronta conclusione dei lavori, di iniziare la discussione sui termini principali del regolamento stesso, che riguardano:

1) delimitazione delle concentrazioni suscettibili di cadere sotto la disciplina del regolamento sia con la precisazione di criteri qualitativi (ostacolo alla libera concorrenza, acquisizione di posizione dominante, ecc.), sia con la determinazione di limiti quantitativi di franchigia;

2) previsione di un esonero dal divieto in relazione a obiettivi rilevanti per il Mercato comune;

3) modi e limiti di partecipazione degli Stati membri alla decisione del divieto.

*Dumping.*

In materia di *dumping* praticato da Paesi terzi sul mercato comunitario (regolamento CEE n. 459/68) non si sono verificati eventi degni di nota.

*Il regime degli aiuti.*

La procedura di controllo degli aiuti prevista dall'articolo 93 del Trattato CEE, per quanto si riferisce all'Italia, ha interessato: la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria; le campagne promozionali attuate dall'ICE con fondi statali a favore delle esportazioni di prodotti industriali su taluni mercati comunitari; la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che prevede, tra l'altro, misure di aiuto per l'installazione di impianti antinquinamento.

Nell'ambito dei lavori sul controllo dei regimi di aiuto è proseguito nel 1976 l'esame dei criteri di misura che possono rendere comparabili tutte le forme di aiuto in vigore nella Comunità, anche quelle finora considerate opache (garanzie statali, aiuti all'occupazione, esenzioni fiscali, ecc.)

*L'armonizzazione della legislazione fiscale e di altre legislazioni.*

a) IMPOSTE DIRETTE.

Nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio delle Comunità europee con la risoluzione del 10 febbraio, per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale per mezzo di una più intensa collaborazione tra gli Stati membri, sono continuati i lavori, allo scopo di predisporre idonei schemi di normative.

Tali lavori hanno condotto all'elaborazione di una proposta di direttiva riguardante la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e all'elaborazione di norme tendenti all'eliminazione della doppia imposizione, conseguente alla rettifica di utili tra imprese collegate.

Tale proposta di direttiva, parte dal presupposto che, condizione essenziale

perché la lotta all'evasione ed alla frode fiscale possa validamente essere perseguita, è una collaborazione permanente fra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, che si concreta essenzialmente in uno scambio di informazioni a richiesta, in modo automatico o spontaneo.

Lo scambio di informazioni su richiesta riguarda casi singoli per i quali lo Stato interessato, oltre che fornire le notizie già in suo possesso, provvede anche ad espletare tutte le indagini necessarie per far fronte alla richiesta; lo scambio automatico, invece, avviene periodicamente come prassi normale in relazione a specifiche categorie di redditi determinate mediante accordi tra gli Stati.

Lo scambio spontaneo, infine, viene effettuato di iniziativa, allorché l'Amministrazione fiscale di uno Stato ritiene che le notizie in suo possesso siano utili ai fini del corretto accertamento delle imposte in altri Stati; vi sono, però, ipotesi di particolare gravità in cui comunque incombe l'obbligo dell'invio dell'informazione acquisita come, ad esempio, quando viene concesso un esonero od una riduzione d'imposta che comporta una corrispondente assoggettabilità ad imposizione in uno o più altri Stati membri.

Naturalmente vengono dettate norme precise perché sia mantenuto il segreto sulle informazioni fornite, mentre le informazioni possono essere rifiutate in mancanza di reciprocità.

In connessione con detta proposta di direttiva, si sono svolti i lavori diretti alla preparazione di norme intese ad assicurare l'eliminazione della doppia imposizione nel caso di rettifica di utili tra imprese collegate. Può, infatti, accadere che, a seguito di informazione ricevute, uno Stato tassi utili già sottoposti ad imposizione in un altro Stato.

Di qui la necessità di porre in essere una procedura particolare, accanto a quella prevista dagli Accordi bilaterali intesi ad evitare le doppie imposizioni, che assicuri in ogni caso l'eliminazione della duplice tassazione.

Tale procedura particolare prevede il ricorso ad una specifica Commissione arbitrale la quale — in pratica — si pone come organo giudicante sovranazionale, dal momento che le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri.

*Regime fiscale della società per azioni europea.*

Sotto il profilo fiscale è stata esaminata la possibilità di una soluzione *ad hoc* dei problemi concernenti un regime tributario comune da applicarsi alle fusioni ed alle operazioni di concentrazione che possono interessare la costituzione e l'esistenza della società europea. In tale contesto si è riconosciuta l'esigenza di dare impulso ai lavori relativi alle apposite proposte di direttiva in materia tributaria.

*Bilanci e conti annuali delle società.*

È proseguito il dibattito sulla proposta di IV direttiva ove particolari difficoltà — dovute sia all'ampliamento della base da armonizzare per l'immissione di nuovi *partners*, sia alla materializzazione dei fini cui la direttiva tende — sono emerse in relazione alla fissazione dei criteri di valutazione dei beni ammessi dalla direttiva e alla pubblicazione, insieme al bilancio e suoi allegati, anche dell'intera relazione del verificatore dei conti.

**b) IMPOSTE INDIRETTE.**

*Imposta sul valore aggiunto.*

La decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21.4.1970 prevede di sostituire i contributi finanziari degli Stati membri al bilancio comunitario con risorse proprie della Comunità comprendenti, tra l'altro, quelle provenienti dall'IVA e ottenute applicando un'aliquota non superiore all'1 per cento ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie.

Al fine di attuare l'impegno politico di introdurre tale sistema il 1° gennaio 1978, nel corso del 1976 è stato intensificato

l'esame di taluni problemi di carattere prioritario.

Oltre all'imposizione delle cessioni, delle prestazioni di servizi e delle importazioni, si prevede di assoggettare all'IVA l'ottenimento di determinati servizi resi da soggetti residenti all'estero ad evitare che essi vengano utilizzati in uno Stato membro, senza essere stati assoggettati a tale imposta.

In considerazione delle conseguenze finanziarie che comporta la definizione del campo di applicazione territoriale dell'imposta si è convenuto di adottare la stessa nozione di territorio valida per l'applicazione delle disposizioni fiscali del Trattato che istituisce la CEE.

Viste le numerose divergenze esistenti tra le varie delegazioni per definire le esenzioni comuni, indispensabili alla fissazione di una base imponibile uniforme, è stato proposto di ripartire le operazioni in questione in tre gruppi:

1) operazioni che, in tutti gli Stati membri, saranno esentate immediatamente e obbligatoriamente;

2) operazioni che in tutti gli Stati devono essere esentate soltanto al termine di un periodo transitorio che scadrà al più tardi alla soppressione delle frontiere fiscali. Durante tale periodo gli Stati che mantengono la tassazione di queste operazioni hanno la facoltà di non considerarle ai fini della determinazione delle risorse proprie;

3) operazioni che devono essere tassate soltanto al termine del periodo transitorio con possibilità per gli Stati membri che attualmente le esentano di mantenere detto regime, per l'accennato periodo, con l'obbligo tuttavia di effettuare versamenti compensativi, ai fini delle risorse proprie.

È previsto un regime particolare volto ad attribuire a quei produttori agricoli — per i quali il sistema normale di IVA si presenterebbe di difficile applicazione — una compensazione forfettaria dell'IVA che ha colpito i loro acquisti. Il livello di tale compensazione è calcolato secondo un

metodo comune, sulla base dei dati macroeconomici forniti dagli Stati membri.

Sono escluse dal regime forfettario le aziende con attività mista (agricola e commerciale), quelle aventi una notevole cifra d'affari e quelle giuridicamente costituite in forma di società di persone o di capitali.

Secondo la direttiva sono considerati tali anche gli enti di diritto pubblico quando esplicano attività economiche non legate di fatto al concetto di autorità pubblica.

È stato raggiunto un accordo sull'imposizione delle cessioni effettuate da soggetti passivi riguardanti gli edifici nuovi ed i terreni da costruzione, con facoltà per gli Stati di esonerare tali cessioni per il periodo transitorio.

Le cessioni effettuate da persone non assoggettate all'imposta non sono, in principio, ritenute imponibili, salvo la facoltà per gli Stati di tassare tali operazioni considerando il venditore un soggetto passivo occasionale.

È stato confermato il principio secondo il quale per le operazioni effettuate all'interno del paese la base di imposizione è costituita dall'ammontare complessivo effettivo della cessione e della prestazione.

È ancora da stabilire se i contributi o premi erogati dallo Stato a titolo diverso dall'integrazione del corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi debbano essere considerati o meno nell'base imponibile.

È stata prevista una disposizione limitativa del diritto a deduzione per evitare che alcune spese presentate nel quadro del funzionamento normale dell'impresa, siano destinate a soddisfare bisogni privati.

Per quanto riguarda le aliquote « zero » e le aliquote ridotte, già previste dalla II direttiva, si è convenuto di lasciare agli Stati membri la facoltà di mantenerle dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva, con l'obbligo tuttavia per gli Stati che si sono avvalsi di tale facoltà di eliminarle al più tardi alla soppressione delle frontiere fiscali.

#### *Tasse sugli autoveicoli industriali.*

Nel settore dei trasporti è proseguito l'esame del progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 maggio 1965, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

#### *Imposte di fabbricazione e imposte di consumo (accise).*

Non si sono registrati apprezzabili progressi nei lavori volti ad introdurre in seno alla Comunità, in attuazione della prima fase della unione economica e monetaria, un sistema di accise armonizzate sotto l'aspetto delle loro strutture, così come delineato nella risoluzione del 21 marzo 1971.

Ciò è imputabile alle divergenze manifestatesi sul programma che prevede un regime comunitario di accise per soli cinque prodotti (oli minerali, tabacchi lavorati, alcoli, birre e vino) la cui manovra verrebbe devoluta alla competenza della Comunità, e l'impegno degli Stati di procedere all'eliminazione delle accise esistenti su altri prodotti, al fine di pervenire all'abbattimento delle frontiere negli scambi intracomunitari e di evitare distorsioni concorrenziali e di traffici.

In proposito, è mancato finora quel chiarimento diretto a meglio identificare gli obiettivi prioritari da realizzare durante la prima fase di armonizzazione senza che le strutture amministrative ed economico-sociali esistenti nei vari Stati membri vengano seriamente turbate. Sul piano pratico, non è stato possibile pervenire alla formulazione di proposte suscettibili di tacitare le preoccupazioni degli Stati membri in ordine sia agli effetti di bilancio derivanti dal nuovo quadro impositivo e dalla soppressione dei tributi da operare, che a quelli economico-sociali dipendenti, in particolare, dall'introduzione dell'imposta comunitaria sul vino.

Un sostanziale progresso sulla via dell'armonizzazione sembrerebbe oggi auspi-

cabile anche per far venire meno la ragione di essere di talune recenti iniziative che tendono a spostare sul campo giurisdizionale la ricerca di soluzioni dirette a dirimere le divergenze esistenti fra i vari ordinamenti nazionali, attraverso frammentari ed isolati procedimenti contenziosi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee fondati su presunte incompatibilità di taluni aspetti di detti ordinamenti con gli impegni assunti col trattato di Roma.

È il caso delle procedure contenziose, ex articolo 169 del trattato CEE, avviate a carico dell'Italia in materia di trattamento fiscale sugli alcoli che — attraverso l'imposta di fabbricazione, il diritto erariale e il prezzo dei contrassegni — favorirebbe i prodotti di più caratteristica produzione nazionale rispetto a quelli di provenienza comunitaria.

Sia pure in una fase più avanzata, anche i lavori concernenti l'armonizzazione delle accise sui tabacchi lavorati hanno accusato una battuta d'arresto per le notevoli divergenze sorte circa le disposizioni da adottare in merito al passaggio alla seconda fase di armonizzazione delle imposte di consumo sulle sigarette nonché sui criteri per la definizione comune dei vari prodotti e sui principi informativi della tassazione dei prodotti diversi dalle sigarette. Per le ragioni su esposte la Commissione delle Comunità europee ha predisposto un progetto di direttiva che proroga al 31 dicembre 1977 la prima tappa di armonizzazione delle accise sulle sigarette, attuata con la direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972.

#### *Brevetto comunitario.*

Il Comitato interinale per il brevetto comunitario, incaricato di preparare l'applicazione della Convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, ha tenuto la sua sessione costitutiva il 3 dicembre 1976.

Tale comitato, composto da rappresentanti dei nove Stati membri e della Commissione, ha come compito principale quello di adottare tutte le misure prepara-

torie per consentire agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti di iniziare in tempo utile le loro specifiche attività.

#### *Brevetto europeo (1)*

Nel corso del 1976, il Comitato interinale dell'Organizzazione europea dei brevetti ha tenuto a Bruxelles la sesta, settima e ottava sessione, nel corso delle quali sono stati proseguiti i lavori sulla base delle proposte e degli studi predisposti dai vari gruppi di lavoro.

L'attività principale svolta dal Comitato può riassumersi come segue.

In materia di organizzazione è stato definito l'organigramma del futuro Ufficio europeo dei brevetti nonché il progetto relativo al trattamento elettronico della informazione e il sistema di pubblicazione dell'Ufficio stesso.

Sono state altresì messe a punto le direttive destinate a guidare il lavoro degli esaminatori dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il personale, l'apposito Gruppo ha proceduto all'elaborazione dello statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti ed il Comitato ha adottato il sistema di remunerazione.

In materia finanziaria, il Comitato ha adottato i bilanci dei primi anni due di esercizio ed un piano di finanziamento a lungo termine.

Nel campo giuridico, un apposito Gruppo ha disposto dei progetti concernenti il trasferimento di attività a taluni uffici nazionali; il Comitato, a sua volta, ha adottato un insieme di regolamenti riguardanti i mandatarî accreditati presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Infine, per quanto concerne l'edificio, sede del brevetto europeo a Monaco, i lavori di costruzione iniziati ai primi del 1976, proseguono regolarmente.

(1) Della Convenzione sul brevetto europeo fanno parte 16 Paesi che l'hanno firmata a Monaco; oltre i 9 della CEE, figurano l'Austria, la Grecia, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco.



*Marchio comunitario.*

A seguito della firma delle Convenzioni sul brevetto comunitario e sul brevetto europeo, la Commissione delle Comunità europee ha adottato nello scorso luglio un *Memorandum* sul marchio comunitario. Con tale *Memorandum*, rivolto ai Governi degli Stati membri ed agli ambienti interessati, la Commissione ha ritenuto opportuno rilanciare i lavori per la creazione di un marchio CEE che consenta alle imprese di diffondere i loro prodotti sotto uno stesso marchio sull'insieme del territorio del Mercato comune.

*Protezione dei consumatori.*

Fra le varie iniziative intraprese dalla Commissione, volte a proteggere il consumatore, riveste particolare importanza, per le implicazioni giuridiche e di produzione che ne discendono, la proposta di una direttiva relativa alla responsabilità per danno causato da prodotti difettosi.

Tale proposta, sulla quale dovrà pronunciarsi il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale, formerà oggetto d'esame da parte del Gruppo questioni economiche in seno al Consiglio.

#### CAPITOLO IV

**La politica industriale — La politica regionale — La politica sociale — Il fondo sociale europeo — I diritti speciali dei cittadini — Cooperazione nel settore dell'istruzione — La funzione della gioventù nella costruzione europea — Istituto Universitario Europeo di Firenze.**

##### *La politica industriale.*

Per quanto concerne la politica industriale i lavori in sede comunitaria nel 1976 sono stati accentrati in particolare modo sui seguenti settori.

##### **A) ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI**

Considerevoli progressi sono stati compiuti nel corso di questo anno nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Nel mese di giugno è stato infatti registrato l'avvenimento più importante e cioè l'approvazione da parte del Consiglio di un pacchetto di 18 direttive, aumentando così in una sola volta di circa un terzo il numero delle direttive approvate per un totale di 81 direttive. In tal modo è stata raggiunta una tappa significativa sulla via della realizzazione di un mercato unico europeo.

Di queste 18 direttive, 7 riguardano i veicoli a motore, 2 i trattori, 4 gli strumenti di misura, 2 le perturbazioni radioelettriche, 1 gli apparecchi a pressione, 1 i prodotti cosmetici e l'ultima le sostanze e preparati pericolosi.

La Commissione, a sua volta, ha inoltre adottato tre direttive che adeguano direttive precedenti al progresso tecnico; esse riguardano il contrassegno di funi metalli-

che, catene e ganci, l'etichettatura delle sostanze pericolose e gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Diverse altre proposte di direttive sono state trasmesse dalla Commissione al Consiglio ove sono all'esame da parte del Gruppo delle questioni economiche.

##### **B) COSTRUZIONE NAVALE**

Di fronte alla crisi che negli ultimi anni si è verificata sul piano mondiale in materia di costruzioni navali, la Commissione ha approvato il 26 maggio 1976 una comunicazione al Consiglio nella quale essa ha proposto una serie di azioni di cooperazione internazionale allo scopo di sormontare la grave crisi strutturale di cui soffre anche l'industria europea del settore.

Secondo la Commissione l'obiettivo prioritario consisterebbe in una riduzione della capacità di produzione. A tal fine sono state suggerite delle misure da realizzare a livello internazionale nel quadro dell'OCSE allo scopo di promuovere un'azione coordinata, suscettibile di realizzare un'equa ripartizione tra l'offerta e la domanda. Ove una tale cooperazione dovesse fallire, l'Esecutivo comunitario ha proposto di porre in atto altre misure che dovrebbero garantire ai cantieri europei un livello di attività sufficiente.

La predetta comunicazione ha formato oggetto di esame in diverse riunioni da parte delle delegazioni degli Stati membri che hanno riconosciuto la necessità di avviare tempestive consultazioni soprattutto con il Giappone, principale concorrente nel campo delle costruzioni navali.

Alla fine di novembre il Giappone ha accettato di avviare tali consultazioni che, pertanto, si svolgeranno parallelamente a quelle già in corso e che saranno proseguite nell'ambito dell'OCSE.

#### C) INDUSTRIA AERONAUTICA.

Come per il settore navale, anche nel campo dell'aeronautica la Commissione ha presentato al Consiglio, nell'ottobre 1975, un programma d'azione per l'aeronautica europea.

Tale programma è attualmente all'esame di un apposito Gruppo per le questioni economiche presso il Consiglio.

Nel corso dei lavori svoltisi in diverse riunioni, il Gruppo è pervenuto ad un ampio accordo su taluni obiettivi della politica industriale nel settore dell'aeronautica civile.

In particolare, tali obiettivi prevedono:

1) per quanto riguarda il lancio di nuovi aerei da trasporto civile, un coordinamento più efficace tra i Governi degli Stati membri al fine di assicurare che i piani di tali aerei vengano elaborati nel quadro di una strategia a lungo termine;

2) sul piano della concorrenza, l'adozione di un atteggiamento comune dei produttori europei per far fronte alla concorrenza non europea.

Una possibile cooperazione con Paesi terzi dovrà assumere forme che escludano il pericolo di relegare a un ruolo secondario l'industria europea;

3) circa la concessione di aiuti finanziari pubblici, la fissazione di criteri precisi per limitare i rischi; qualsiasi decisione sul lancio di un nuovo tipo di aereo dovrà essere subordinata all'esistenza di un numero minimo di ordinativi;

4) un'azione dei Governi degli Stati membri per assicurare che le compagnie aeree nazionali garantiscano l'acquisto di aerei competitivi europei i cui dati tecnici siano stati oggetto di consultazione con le compagnie stesse;

5) uno sforzo nel settore della ricerca di base, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecniche per la concezione di aerei che tengano conto delle esigenze di ridurre i consumi energetici e di contenere gli effetti inquinanti sull'ambiente.

È stata ugualmente riconosciuta da tutte le delegazioni degli Stati membri la necessità di una cooperazione con l'industria americana, basata sullo sviluppo delle capacità di concezione e di produzione esistenti nella Comunità anche in vista di facilitare il collocamento degli aerei europei sul mercato americano.

Per quanto concerne più specificatamente l'istituzione di un programma europeo per i diversi tipi di aerei da trasporto civile, il Gruppo è pervenuto ad un orientamento di massima per le seguenti categorie:

aerei per trasporti a media distanza aventi una capacità di 110/120 posti;

aerei per trasporti a media distanza, a fusoliera lunga, con una capacità da 120 a 180 posti, dotati di motori di 10/14 tonnellate;

aerei per trasporti a media distanza con più di 200 posti;

aerei per trasporti a lunga distanza da 200 posti.

Sull'impostazione di questo programma il Consiglio dovrà quanto prima pronunciarsi sia con una dichiarazione, sia con una raccomandazione.

#### D) INDUSTRIA DELL'INFORMATICA.

Il settore dell'informatica, per i suoi diversi aspetti di utilizzazione, può considerarsi uno dei più attivi e dinamici sul piano europeo e ciò anche per l'interessamento manifestato da tutti gli Stati membri.

Nel corso del 1976 infatti il Consiglio, sulla base della sua risoluzione del 15 luglio 1974, ha approvato, il 22 luglio, tre progetti comuni nel campo delle applicazioni dell'informatica.

Tali azioni per la cui esecuzione sono state preventivate 1,12 milioni di unità di conto consistono in:

1) uno studio preliminare per l'istituzione di una banca di dati per i trapianti di organi e la compatibilità del gruppo del sangue;

2) uno studio sui sistemi di ricerca della documentazione giuridica destinato a sostenere e ad alimentare i lavori di un gruppo di giuristi già costituito, con uno studio sistematico dei bisogni degli utenti in generale, dei problemi tecnici di compatibilità e di comunicazione tra diversi sistemi in corso di realizzazione;

3) due studi sulle tecniche di progettazione con l'ausilio di elaboratori elettronici aventi lo scopo di definire e valutare i vantaggi economici di un programma di sviluppo nei settori dei circuiti logici in elettronica e della gestione dei sistemi di concentrazione integrata in costruzione.

Un quarto studio relativo al trattamento, tramite l'informatica, dei dati sull'*import-export* del mercato agricolo e sulla sua gestione finanziaria è tuttora in discussione a seguito della richiesta formulata alla Commissione di fornire elementi complementari sullo studio stesso.

Un quinto progetto, concernente il controllo del traffico aereo, è stato per ora accantonato. Quest'azione prevedeva un'esplorazione dettagliata delle possibili soluzioni su scala comunitaria e la loro introduzione in tecniche informatiche di punta.

Il Consiglio ha deciso altresì l'istituzione di un Comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nella gestione di tali azioni. Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è chiamato a trattare i problemi inerenti alla scelta dei «capi progetto» e degli organismi ai quali saranno affidati i lavori.

Oltre le azioni precitate, la Commissione, continuando la sua azione in virtù della risoluzione del luglio 1974, ha recentemente adottato una serie di proposte che si riferiscono alle industrie dell'informazione, basate sulla tecnologia elettronica, in particolar modo quelle dell'informatica, dei componenti elettronici d'avanguardia e delle telecomunicazioni. Questi tre settori, infatti, riguardano un complesso di industrie che concorrono in misura considerevole allo sviluppo dell'economia.

Le proposte di cui sopra riguardano in particolare:

— proposte di un programma quadriennale di sviluppo dell'informatica nella Comunità;

— un rapporto sull'evoluzione nel settore dell'informatica nella comunità in relazione alla situazione mondiale;

— una politica comunitaria per l'industria dei componenti.

La spesa complessiva preventivata per la realizzazione di questo programma nei quattro anni è di 103 milioni di unità di conto, divisa in due fasi:

— una prima fase biennale di avviamento con una spesa di 35 milioni di unità di conto;

— una seconda fase, per una spesa di 68 milioni di unità di conto suscettibile di revisione.

Il programma di cui sopra, dopo i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, passerà all'esame di un apposito Gruppo in seno al Consiglio.

#### *La politica regionale.*

Il Fondo europeo di sviluppo regionale, messo in opera nel 1975 a seguito delle decisioni del vertice europeo di Parigi del 1974, è al suo secondo anno di funzionamento.

Come noto le sue risorse, stabilite in 1.300.000.000 di unità di conto per l'insieme di tre esercizi 1975, 1976 e 1977, delle quali 300 milioni per il 1975 e 500 milioni per

ciascuno dei due esercizi successivi, vengono ripartite tra i Paesi membri in ragione delle seguenti quote fisse predeterminate:

Belgio .....	1,5%
Danimarca .....	1,3%
Francia .....	15,0%
Irlanda .....	6,0% (1)
Italia .....	40%
Lussemburgo .....	0,1%
Paesi Bassi .....	1,7%
Germania Federale .....	6,4%
Regno Unito .....	28,0%

(1) oltre a 6 milioni di unità conto da detrarre dalle quote degli altri Paesi esclusa l'Italia.

Gli interventi del Fondo, che possono essere accordati soltanto per le zone per le quali esiste, a livello nazionale, un regime di aiuti a finalità regionale, riguardano i settori industriale, artigianale e dei servizi, nonché lo sviluppo delle infrastrutture.

Il 1976 è stato caratterizzato dal pieno svolgimento della politica regionale comune.

Il Comitato di politica regionale, conformemente al mandato del Consiglio delle Comunità europee, si è dedicato ai seguenti compiti prioritari:

*a)* ha approvato uno schema di programmi di sviluppo regionale comune agli Stati membri. Tali programmi dovrebbero contribuire sia a razionalizzare le spese pubbliche ai fini dello sviluppo regionale e renderle più coerenti con la politica economica generale dei paesi della Comunità, sia a meglio articolare l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale;

*b)* contemporaneamente, ha esaminato le « informazioni » annuali che gli Stati membri hanno elaborato in attesa della predisposizione dei programmi che dovranno essere notificati all'esecutivo comunitario entro il 1977. Tali informazioni riguardano l'evoluzione economica e sociale delle regioni aventi diritto al contributo, le risorse assegnate agli interventi di promozione dello sviluppo nel quadro delle politiche regionali nonché la descrizione delle azioni previste;

*c)* ha, infine delineato gli orientamenti sulla natura delle infrastrutture che possono essere finanziate dal Fondo.

Si riporta qui di seguito la situazione italiana relativa alle domande presentate, a quelle approvate, ai pagamenti richiesti.

A tutt'oggi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ai sensi della legge n. 748 del 26 novembre 1975 — ha presentato alla Commissione delle Comunità europee domande di contributi per 244 miliardi di lire, superando largamente le disponibilità del fondo a favore dell'Italia per i primi due anni (200 miliardi equivalenti a 320 milioni di unità di conto).

A tutto il 31 dicembre 1976 ne sono state approvate per un totale di 205,1 miliardi di lire di cui 77,5 relativi all'anno 1975 e 127,6 relativi al 1976.

Si può constatare che fino a questo momento si è verificata una utilizzazione massimale delle disponibilità del fondo: infatti già nel corso del 1975 si era superata in termini di approvazione la quota di contributi spettante (pari a 75 miliardi di lire); nel 1976, ugualmente si sono superati, sempre come approvazioni, i 125 miliardi che rappresentano la quota nazionale per detto anno.

In termini di pagamenti infine la situazione è ugualmente da considerare positiva, tenuto conto anche del notevole ritardo con cui si è avviato il meccanismo operativo del fondo che ha potuto funzionare concretamente solo a partire dal giugno 1975.

A tutto il 31 dicembre 1976, infatti, sono state presentate domande di pagamento per complessivi 99 miliardi di lire circa di cui 34,6 nel 1975 e 64,4 nel 1976.

In questa sede, va ricordata anche l'attività di finanziamento svolta dalla Banca europea per gli investimenti a favore dell'Italia, con particolare riguardo del Mezzogiorno.

Il totale dei finanziamenti accordati dalla BEI nel 1976 ammonta a 342,090 miliardi di lire, contro 209,800 miliardi nel

1975; del totale delle operazioni concluse oltre l'82 per cento è stato destinato alla realizzazione di progetti relativi al Mezzogiorno continentale, la Sicilia e la Sardegna.

Dalla ripartizione per grandi settori di destinazione, si ricava che il 63,6 per cento, pari a 217,000 miliardi, ha interessato le infrastrutture (sviluppo infrastrutture portuali, approvvigionamento idrico ed irrigazione, telecomunicazioni, progetti energetici, ecc.) ed il 36,4 per cento, pari a 124,590 miliardi, gli investimenti industriali: di quest'ultimo importo, 38,400 miliardi sono stati accordati sotto forma di 5 prestiti globali ad istituti di credito intermediari per contribuire al finanziamento di piccole e medie imprese.

I crediti concessi nel 1976 (27,669 miliardi) a valere su detti prestiti globali nonché su quelli concessi negli anni precedenti hanno contribuito a finanziare 60 iniziative industriali di piccole e medie dimensioni.

I progetti (comprese le piccole e medie iniziative), al cui finanziamento la BEI ha contribuito nel corso del 1976, dovrebbero permettere di creare direttamente quasi 8.000 posti di lavoro e di stabilizzarne circa 15.000. L'impatto sull'occupazione è stato però sicuramente più rilevante, in quanto la maggior parte dei progetti d'infrastruttura consente sì di creare un numero poco elevato di posti di lavoro ma costituisce la base del futuro sviluppo industriale.

Dal 1958, anno in cui è stata costituita, la BEI ha accordato in Italia finanziamenti per complessivi 1.875,780 miliardi che hanno contribuito a creare quasi 92.000 posti di lavoro.

Inoltre la BEI ha accordato finanziamenti del controvalore globale di 51,100 miliardi a società del gruppo ENI per l'attuazione fuori l'Italia di tre progetti (gasdotti in Austria ed in Germania, sfruttamento di un giacimento petrolifero del Mare del Nord), volti a migliorare l'approvvigionamento energetico dell'Italia e della Comunità.

Circa l'80 per cento dei progetti finanziati (ivi comprese oltre 235 piccole e medie iniziative industriali che hanno beneficiato di assegnazioni su prestiti globali) è localizzato nel Mezzogiorno.

#### *Politica sociale.*

Le attività comunitarie in materia sociale hanno subito nel 1976 un certo rallentamento, tanto più avvertito in quanto si erano venute creando in questi ultimi anni notevoli aspettative, dopo le importanti dichiarazioni del vertice di Parigi del 1972, che aveva creato le basi per un rilancio della politica sociale, ponendola per la prima volta in una dichiarazione programmatica di rilievo, sullo stesso piano della politica economica, e dopo la conseguente elaborazione di un programma di azione sociale e di un programma di azione in favore dei lavoratori migranti.

All'origine di tale rallentamento sta certamente, oltre al rallentamento dell'attività comunitaria nel suo insieme, la grave situazione economica del momento, caratterizzata da un forte aumento della disoccupazione in tutti i Paesi membri.

Ciò non significa tuttavia che non si siano verificati nel 1976, anche nel settore sociale, dei fatti di indubbia importanza, primo fra tutti la convocazione della seconda Conferenza tripartita sui problemi economici e sociali.

Tale Conferenza, tenutasi a Lussemburgo il 24 giugno con la partecipazione dei Ministri economici e sociali dei nove Paesi, della Commissione, dei sindacati e dei datori di lavoro è riuscita ad elaborare una dichiarazione comune sugli obiettivi da perseguire per superare la crisi attuale, e sull'azione da svolgere, in particolare « per adattare l'evoluzione dei redditi alla situazione economica, di pari passo con una moderazione dei prezzi ».

La Conferenza in sostanza ha consolidato e articolato i risultati ottenuti nella prima Conferenza tripartita, che la presidenza italiana era riuscita a organizzare alla fine del 1975; la creazione cioè delle premesse per un dialogo più incisivo tra

istituzioni comunitarie e parti sociali, dialogo che, nell'attesa di una nuova Conferenza, si sta sviluppando, da un lato, nelle riunioni del Comitato permanente dell'impiego, organo anch'esso tripartito, e, d'altro lato, in contatti tra il Comitato di politica economica e le parti sociali per l'esame delle prospettive a breve termine e del programma comunitario a medio termine.

Per quanto riguarda la normale attività comunitaria, centrata sulla esecuzione del programma sociale e del programma di azione in favore dei lavoratori migranti, sui quali si sono forniti elementi di informazione nelle relazioni degli ultimi due anni, il rinvio della consueta sessione che il Consiglio dedica nel mese di giugno agli affari sociali è stato chiaro indice della scarsa incisività delle proposte della Commissione e della scarsa volontà politica dei Paesi membri di concretizzare un'azione efficace nel campo sociale.

Da parte italiana, ad ogni livello, non si è mancato di stimolare gli organi comunitari per un'azione più vigorosa in tale campo, argomentando che la grave situazione dell'economia e dell'occupazione avrebbe dovuto costituire un incentivo in tal senso, anziché un freno.

Sullo stesso piano si sono mossi anche i sindacati britannici che hanno provocato una interessante presa di posizione del Comitato economico e sociale per una maggiore responsabilizzazione della Comunità nella lotta alla disoccupazione.

Ma, malgrado tali sforzi, l'attività è rimasta piuttosto stagnante.

Un settore, in particolare, sul quale, da parte italiana, si è molto insistito e che potrebbe consentire sviluppi positivi dell'azione comunitaria è quello della concertazione delle politiche dell'impiego e delle politiche di protezione sociale, punti qualificanti e prioritari del programma di azione sociale. Fino ad ora tuttavia la Commissione si è limitata ad organizzare alcune riunioni dei funzionari responsabili, senza ancora giungere a risultati concreti e senza ancora avanzare proposte di azione comune al Consiglio.

In definitiva, dopo una prima sessione del Consiglio in aprile, nella quale i Ministri, a parte qualche provvedimento di ordinaria amministrazione, si sono limitati a definire alcuni orientamenti comuni per la Conferenza Mondiale sull'impiego dell'OIL e a scambiare alcune idee sulla nuova riforma del Fondo sociale europeo, i lavori comunitari nel campo sociale si sono concentrati sulla proposta di direttiva riguardante la protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di proprietà dell'impresa (c.d. « diritti acquisiti »), nonché sulle proposte in materia di scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti e di uniformizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari.

Nella sessione del 9 dicembre 1976 il Consiglio dei Ministri degli affari sociali ha approvato la direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per quanto si riferisce al mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusioni di società, di trasferimenti di stabilimenti e di concentrazioni di imprese.

I problemi sui quali non era stato possibile raccogliere il consenso di tutte le delegazioni sono stati risolti tramite un compromesso presentato dalla presidenza che in sostanza lascia a ciascuno Stato membro, per quanto concerne le procedure di informazione e consultazione, la scelta tra due formule alternative, e cioè da un lato la consultazione preventiva dei lavoratori, anteriormente al trasferimento dell'impresa, e dall'altro lato, per i paesi che hanno una procedura di arbitrato obbligatoria, l'informazione e la consultazione limitata ai casi in cui il trasferimento presenta gravi conseguenze per un forte numero di lavoratori.

È stata inoltre introdotta una « soglia » a partire dalla quale la predetta procedura di informazione e consultazione diviene obbligatoria, subordinatamente all'esistenza di una istanza sindacale collegiale.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva del Consiglio sulla scolarizzazione

dei figli dei lavoratori migranti e l'uniformizzazione del sistema di pagamento delle prestazioni familiari si riferisce in altra parte della presente relazione.

Nel mese di dicembre ha avuto luogo, dopo il Consiglio sociale, una sessione del Comitato permanente dell'impiego, dedicata a:

- a) disoccupazione dei giovani;
- b) coordinamento delle risorse finanziarie della Comunità;
- c) seguito della Conferenza Tripartita di Lussemburgo.

In nessuno dei predetti punti è stato possibile arrivare ad una dichiarazione comune.

Per quanto concerne il primo punto si è registrata una certa insoddisfazione per l'assenza di proposte concrete d'azione, nonostante i consensi circa l'analisi fatta dalla Commissione che pone l'accento sul carattere strutturale della disoccupazione.

L'Onorevole Armato, che guidava la delegazione italiana, ha auspicato una strategia d'insieme, concordante con le parti sociali, basata sull'allargamento della domanda e sulla restrizione dell'offerta, nella quale possa essere iscritta un'azione specifica per i giovani.

Ha quindi riferito sulle linee ispiratrici della politica italiana in questo settore, ribadendo l'insufficienza dello strumento della raccomandazione come risposta idonea per la soluzione del problema.

Per quanto concerne il coordinamento degli strumenti finanziari comunitari, la Commissione ha fatto stato della creazione di un apposito gruppo di lavoro tra i servizi della Commissione, la quale dovrà elaborare un documento in materia.

Per quanto riguarda infine il seguito dato alla Conferenza tripartita del giugno scorso, la Confederazione europea sindacati ha criticato la Commissione perché gli impegni assunti non sono stati rispettati, in particolare per quanto concerne la lotta alla disoccupazione.

La CES ha chiesto inoltre un'azione incisiva per difendere il potere d'acquisto

dei salari e aumentare gli investimenti produttivi di posti di lavoro (settore pubblico e servizi sociali in particolare).

La Confederazione europea sindacati ha infine espresso i propri dubbi circa l'opportunità, da più parti invocata, di convocare una nuova Conferenza tripartita senza una adeguata preparazione.

Va infine ricordato che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, creati nel 1975, in base al programma di azione sociale, rispettivamente a Berlino e a Dublino, hanno costituito nel corso del 1976 i loro organi ed hanno iniziato la loro azione.

#### *Fondo sociale europeo.*

Nel 1976, il Fondo sociale si è visto assegnare una dotazione finanziaria di 440 milioni di unità di conto così ripartita: 170.000.000 di unità di conto per le azioni rientranti nell'ambito dell'articolo 4 della decisione di riforma del 1971, aperte *ad hoc* dal Consiglio in relazione a squilibri provocati dalle politiche comunitarie o in relazione a azioni comuni decise dal Consiglio (lavoratori che lasciano l'agricoltura, settore tessile, migranti, minorati, giovani); 270.000.000 di unità di conto per le azioni rientranti nell'articolo 5 della decisione di riforma, intese a superare squilibri strutturali preesistenti, in particolare quelli regionali.

Tale dotazione, grazie ad un sensibile aumento deciso dal Parlamento europeo alla fine del 1975, nell'ultima fase della procedura di approvazione del bilancio, ha superato quella dell'anno precedente ed ha consolidato così la tendenza dell'aumento degli stanziamenti del Fondo che si era registrata negli anni tra il 1972 e il 1975.

Del resto, anche nel bilancio 1977 (pur se non ancora definitivamente adottato) sono previsti sensibili aumenti che vanno tuttavia valutati tenendo presente la circostanza che l'introduzione di nuovi meccanismi di bilancio, consistenti nella distinzione tra « crediti di pagamento », rende



più difficilmente comparabili le cifre degli stanziamenti.

L'aumento della dotazione del Fondo sociale, anche se la attuale regolamentazione del Fondo non è delle più favorevoli per consentire un'adeguata utilizzazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati italiani, è stato sempre favorito da parte nostra, oltre che in ragione dello specifico interesse italiano per il

settore sociale, anche nel quadro della nostra azione più generale tendente ad aumentare la proporzione degli interventi della Comunità nel campo delle strutture rispetto agli altri, che oggi sono largamente preponderanti (FEOGA-Garanzia).

Nel seguente prospetto figurano le cifre relative alla dotazione del Fondo negli anni 1972-1977:

	Art. 4	Art. 5	Totale
1972	7.500.000	35.000.000	42.500.000
1973	68.800.000	153.400.000	222.200.000
1974	98.800.000	168.400.000	258.400.000
		(+ 40.000.000 riportati dal 1973)	(+ 40.000.000 riportati dal 1973)
1975	110.000.000	245.000.000	355.000.000
	(+ 51.000.000 riportati dal 1974)	(+ 51.000.000 riportati dal 1974)	
1976	170.000.000	270.000.000	
1977	(il bilancio non è ancora approvato)		

Di fronte a tale evoluzione, assume sempre maggiore importanza per il nostro Paese il problema, seguito con attenzione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre Amministrazioni interessate, di una adeguata utilizzazione da parte italiana delle risorse del Fondo.

Si unisce in appendice un prospetto con le cifre definitive degli impegni assunti dal Fondo stesso per gli esercizi tra il 1972 e il 1975. Tali cifre hanno formato oggetto di una recente revisione resa necessaria dalle variazioni via via comunicate dai Paesi membri a seguito di slittamenti da un esercizio all'altro dell'azione prevista dai vari organismi promotori o a seguito di rinunce ad intraprendere l'azione stessa, tra l'altro in relazione alla grave situazione economica.

Le cifre che si riferiscono al 1976 non sono ancora state pubblicate dai servizi della Commissione; esse saranno probabilmente note solo nel prossimo anno.

Come si può notare non sempre la commissione è riuscita ad impegnare l'in-

tegralità degli stanziamenti in ragione soprattutto dei complessi meccanismi finanziari in vigore.

Circa i pagamenti effettivi effettuati dal Fondo sulla base degli impegni precedentemente assunti, si rileva innanzitutto che le procedure finanziarie attualmente in vigore consentono tali pagamenti anche negli anni successivi a quello cui le operazioni si riferiscono e pertanto le cifre relative sono disponibili con molto ritardo.

Fino ad ora sono disponibili soltanto le cifre relative ai pagamenti 1972 e 1973, esercizi peraltro non molto indicativi, all'inizio dell'attività del nuovo Fondo. Esse mettono tuttavia in evidenza che sovente gli organismi promotori non riescono a realizzare interamente i loro programmi e pertanto una parte degli impegni non viene utilizzata. Tuttavia tale fenomeno riguarda in genere la maggior parte dei Paesi, e pertanto esso non comporta variazioni molto importanti nelle percentuali di utilizzazione degli aiuti del Fondo.

Un'analisi approfondita dell'insieme di tali dati fa apparire una certa difficoltà per il nostro Paese, tenuto conto del progressivo aumento degli stanziamenti del Fondo, a vedersi attribuire quote di utilizzazione veramente adeguate. Tali difficoltà sono soprattutto dovute alla attuale struttura del Fondo, basata da un lato sulla sostanziale limitazione degli interventi alla formazione professionale (settore questo nel quale il volume della nostra azione — anche perché, con il passaggio delle competenze alle Regioni, ci troviamo in una fase di riorganizzazione — è relativamente meno importante di quello di altri Paesi membri), e d'altro lato su una molteplice gamma di squilibri da prendere in considerazione, che determina una larga settorializzazione e un'estesa frammentarietà degli interventi: regioni in ritardo o in declino, settori o branche di attività o gruppi di imprese in difficoltà; manodopera altamente qualificata; disoccupazione dei giovani; minorati;

lavoratori migranti; lavoratori che lasciano l'agricoltura, lavoratori del settore tessile, ecc.

In ciascuno di tali settori i nostri progetti si trovano confrontati con quelli di altri Paesi che sovente hanno strutture di formazione più solide e maggiori mezzi da destinare a squilibri relativamente meno importanti dei nostri. La molteplicità dei settori inoltre comporta la conseguenza di una maggiore difficoltà di applicare criteri di selezione che tengano conto delle effettive priorità considerate nel loro insieme.

In vista di superare tali inconvenienti assume un rilievo particolare per il nostro Paese la nuova riforma del Fondo sociale, prevista dalla regolamentazione in vigore entro il maggio 1977, la cui preparazione è già iniziata nel corso di quest'anno; sulla base di un avviso della Commissione il Consiglio adotterà la riforma all'unanimità conformemente all'articolo 126 del Trattato.

FONDO SOCIALE EUROPEO

*Impegni finanziari assunti per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975*  
(unità di conto - cifre arrotondate)

Paesi	1972		1973		1974		1975	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Regno Unito	—	—	57.396.000	31,6	62.272.000	24,5	110.237.000	29,7
Italia	5.765.000	20,5	43.696.000	23,9	72.330.000	28,5	95.530.000	25,8
Francia	8.318.000	29,6	32.196.000	17,7	49.952.000	19,6	73.828.000	19,7
Germania	10.116.000	36,5	19.945.000	10,9	27.928.000	10,9	41.734.000	11,2
Irlanda	—	—	9.787.000	5,3	16.868.000	6,6	22.570.000	6,1
Olanda	1.922.000	6,8	6.769.000	3,7	6.714.000	2,6	10.939.000	2,8
Belgio	1.741.000	6,5	7.196.000	3,9	6.543.000	2,5	8.017.000	2,2
Danimarca	—	—	5.054.000	2,8	11.968.000	4,7	8.937.000	2,4
Lussemb.	23.000	0,1	40.000	0,2	5.000.000	0,1	34.000	0,1
Totale	27.885.000	100,0	182.079.000	100,0	254.580.000	100,0	371.826.000	100,0

*Diritti speciali dei cittadini.*

Durante il corso del 1976 sono proseguiti i lavori comunitari sia nel senso di circoscrivere la materia che con l'espressione « diritti speciali » si vuol indicare, sia per analizzare la relativa problematica.

Quali possibili « diritti speciali » dei

cittadini comunitari residenti in Paesi della Comunità diversi dal proprio di origine sono stati individuati i seguenti:

- diritto di voto a livello comunale;
- libertà politiche fondamentali (riunione, espressione, associazione) connesse all'esercizio del diritto di voto;

diritto di soggiorno nel territorio della Comunità;

diritto di petizione agli organismi comunitari;

diritto di accesso al pubblico impiego negli organismi comunitari.

Da parte francese era stato proposto di aggiungere ai diritti di cui sopra quello di accesso agli organismi professionali o para-pubblici.

Solo i primi due tra i temi suelencati sono stati analizzati in dettaglio. Circa il diritto di voto comunale, la maggioranza degli Stati membri si è detta disposta, in linea di principio, a considerarne l'attribuzione, benché siano emerse talune difficoltà tecnico-giuridiche in alcuni di essi.

Circa il tema delle libertà politiche fondamentali legate all'esercizio del diritto di voto, tramite un apposito questionario si è provveduto a fare il punto sullo stato della legislazione e della prassi dei nove Paesi. Ne è risultata l'esistenza di un ampio e convergente spazio di libertà politiche per i cittadini comunitari, anche se in alcuni Stati sussistono limitazioni di diritto o di fatto.

In data 25 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il rapporto predisposto dal Gruppo *ad hoc* « diritti speciali dei cittadini » sul tema del diritto di voto comunale, ed ha invitato il gruppo a proseguire i suoi lavori approfondendo — sulla base delle risposte al predetto questionario — l'esame della problematica relativa all'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà politiche fondamentali (di espressione, di riunione) in considerazione della loro connessione con l'esercizio del diritto di voto.

#### *Cooperazione nel settore dell'istruzione.*

Nel 1976 i lavori in sede comunitaria nel settore dell'istruzione si sono concentrati sugli obiettivi previsti dal programma di cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione adottato dal Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1975.

La realizzazione di tale programma è stata rallentata da alcune difficoltà organizzative, dalla limitatezza dei mezzi previsti e dalla necessità di un più approfondito esame dei vari problemi in questione.

Tuttavia un importante risultato è stato raggiunto con l'adozione, da parte del Consiglio di Ministri dell'istruzione del 29 novembre 1976, di una risoluzione concernente il punto 22 del suddetto programma che sottolinea la necessità che siano prese a livello comunitario delle misure al fine di migliorare la preparazione dei giovani al lavoro e facilitarne il passaggio dagli studi alla vita lavorativa.

Con tale risoluzione il Consiglio ha espresso la propria approvazione ad una serie di azioni da avviare:

— da una parte, a livello degli Stati membri:

presa in considerazione, nell'elaborare la politica nazionale, di determinate conclusioni e misure relative ad una gamma di azioni tendenti ad una migliore preparazione dei giovani alla vita attiva;

confronto periodico delle loro esperienze nell'ambito del Comitato per l'Istruzione;

— d'altra parte, unitamente alle iniziative prese sul piano nazionale nel periodo precedente il 31 dicembre 1980, azioni a livello comunitario, in particolare:

attuazione di progetti pilota e di studi che serviranno di base per la valutazione e l'evoluzione delle politiche nazionali per quanto riguarda la preparazione dei giovani all'attività professionale e il loro passaggio dalla scuola al mondo del lavoro;

organizzazione di soggiorni di studio sulla formazione e sull'orientamento professionale nonché di seminari destinati agli insegnanti e al personale incaricato della formazione degli insegnanti;

ampliamento delle strutture esistenti al livello della Comunità per fornire informazioni regolari sulle tendenze e sull'evoluzione rilevate nel settore dell'orientamento professionale e della preparazione alla vita attiva.

Nel corso del dibattito che ha preceduto l'adozione della risoluzione da parte del Consiglio le delegazioni, tenuto conto dell'ampiezza dei problemi posti dalla disoccupazione giovanile, hanno sottolineato in particolare: l'esigenza di rivedere criticamente i rapporti tra la formazione scolastica e le richieste del mercato del lavoro, tenendo soprattutto conto dell'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione giovanile; l'opportunità che gli Stati membri si concentrino sullo studio dei problemi relativi alla formazione dei giovani in età di transizione (16-19 anni); la necessità di attribuire un carattere prioritario all'esame dei problemi creati da alcune specifiche categorie (donne e handicappati) particolarmente esposte alle conseguenze delle fluttuazioni della congiuntura economica.

Da parte italiana, facendo riferimento al rapporto Tindemans sull'Unione europea, è stata ricordata l'urgenza di procedere al rafforzamento dell'integrazione europea nel settore dell'istruzione.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre suggerito che i lavori del Comitato per l'istruzione nel 1977 siano accentrati sull'esame dei problemi relativi al ruolo delle donne nel settore dell'istruzione e della preparazione alla vita professionale, anche se tale organismo non dovrà trascurare gli altri settori del Programma di cooperazione per l'istruzione, ed in particolare: l'elaborazione di un sistema comune di raccolta dei dati statistici; il riconoscimento dei titoli di studio; la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore.

Per quanto concerne il problema della raccolta dei dati statistici relativi all'istruzione, che viene eseguita nel quadro delle rilevazioni statistiche dei più importanti fenomeni demografici e sociali concernenti la politica comunitaria, bisogna ricordare che tali dati riguardano da un lato tutte le informazioni di carattere generale relative alle attività educative (personale insegnante, effettivi scolastici, spese per l'insegnamento ecc.), dall'altro riguardano in particolare le statistiche della formazione professionale per le quali è stato costituito un

apposito gruppo di lavoro, a cura dell'Ufficio statistico CEE, per la raccolta e l'analisi sia dei dati statistici specifici di tutti i settori istituzionali e non nei quali si produce la formazione professionale, sia degli aspetti finanziari di tale problema. Questa ricerca riveste una particolare importanza in quanto si prevede a breve scadenza una riforma del Fondo sociale europeo con la conseguente messa a punto di particolari interventi soprattutto riguardo al problema della riduzione della disoccupazione nonché della sottoccupazione.

Tale attività impegna particolarmente il Governo italiano nella fase di ricognizione di informazioni non usualmente acquisite in quanto non si tratta di un duplicato delle rilevazioni compiute nei rispettivi Istituti nazionali di statistica, ma di rilevazioni su taluni aspetti di interesse comunitario della fenomenologia scolastica.

*La funzione della gioventù nella costruzione europea.*

In attesa dell'istituzione di un « Foro europeo della gioventù » e tenuto conto dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee di mettere a disposizione dei giovani — in attesa di tale evento — 50.000 unità di conto per la creazione di un Segretariato temporaneo, la Commissione ha invitato a Bruxelles, il 23 luglio ed il 15 ottobre 1976, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili più rappresentative al fine di pervenire ad un accordo in merito sia alle modalità di funzionamento che alle attività di tale Segretariato.

In occasione del secondo incontro, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili hanno raggiunto un accordo all'unanimità sull'istituzione del Segretariato. Tale organismo sarà composto da dieci rappresentanti, garantendo in tal modo un equilibrio tra le varie tendenze politiche e tra i diversi interessi delle associazioni nazionali ed internazionali.

I principali compiti del Segretariato sono quelli di assicurare il massimo di informazione e consultazione e di preparare la creazione del Foro della gioventù

elaborando in particolare delle proposte sulla struttura e gli obiettivi di tale organismo.

Il Segretariato dovrà inoltre informare regolarmente l'Assemblea delle organizzazioni giovanili sulle domande di sovvenzione sottoposte alla Commissione nonché dei progressi dei propri lavori.

Bisogna infine notare che tale organismo svolgerà i propri lavori in modo indipendente dalla Commissione e che pertanto potrà diventare un interlocutore privilegiato delle istanze comunitarie in uno spirito di reale collaborazione.

*Istituto universitario europeo di Firenze.*

Il 15 novembre 1976 è stato inaugurato il primo anno accademico dell'Istituto universitario europeo di Firenze, con una solenne cerimonia alla quale è intervenuto il Presidente della Repubblica nonché i Ministri o i Segretari di Stato della educazione o dell'insegnamento universitario dei nove Paesi membri della Comunità europea.

L'attività accademica dell'Istituto, pur mantenendo un carattere interdisciplinare, si articolerà su quattro dipartimenti, dedicati rispettivamente alla storia e civiltà europea, alle scienze economiche, alle scienze giuridiche ed alle scienze politiche e sociali. E ciò ispirandosi alla Convenzione di Firenze del 19 aprile 1972, che lo ha creato e che così ne definisce la vocazione:

« L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extra-europee.

« Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca al livello universitario più elevato ».

Per l'inizio dell'attività di ricerca, verso la quale precipuamente si indirizzerà l'insegnamento impartito nell'Istituto, si è reso necessario procedere rapidamente all'in-

stallazione di una biblioteca particolarmente attrezzata. Tale biblioteca potrà disporre anche di un elaboratore elettronico ed instaurerà una collaborazione fattiva con le grandi biblioteche della città di Firenze.

La scelta del primo gruppo di ricercatori (70) è stata definitivamente perfezionata dal Consiglio accademico dell'Istituto alla metà di giugno.

Una volta raggiunta la « velocità di crociera », l'Istituto dovrebbe disporre di un corpo insegnante di una cinquantina di docenti e, probabilmente, di 200 a 250 ricercatori.

I temi verso cui si orienteranno principalmente le attività dei seminari di ricerca, almeno in un primo periodo della vita dell'Istituto, verteranno:

a) per quanto riguarda il dipartimento « storia e civiltà » su « I Fondamenti economici dell'Europa, dalla fine del Medio Evo ai giorni nostri; i movimenti di persone, capitale, tecnologia e idee economiche »; « la storia delle istituzioni politiche e delle idee »; « Storia europea contemporanea »;

b) per quanto riguarda il dipartimento « scienze giuridiche » sulla evoluzione dei diritti dell'uomo e sulle misure adottate per salvaguardarli nell'ambito dei paesi europei;

c) per quanto riguarda il dipartimento « scienze politiche e sociali » su:

la democrazia, sovraccarichi e processi di formazione delle decisioni;

la trasformazione del ruolo dei Parlamenti;

d) per quanto riguarda il dipartimento « scienze economiche » sulle conseguenze economiche e sociali del maggiore scambio di merci di capitali e servizi in Europa dal 1945: le implicazioni nell'ambito dell'integrazione europea e l'influenza della maggiore interdipendenza economica sulle possibilità di adozione di linee politiche interne in tutti i settori di interventi attuali dei governi nei processi economici e sociali.

## CAPITOLO V

### Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico — Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale.

#### *Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.*

#### Programma di cooperazione scientifica e tecnologica — COST

#### 1. — Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nell'ambito di tali accordi (firmati a Bruxelles nel 1971 e ratificati con legge n. 407 del 16 luglio 1974), che prevedono l'esecuzione di progetti comunitari nel campo della informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, della nocività per l'ambiente e della meteorologia, è attivamente proseguita l'attività di ricerca.

In particolare sono da sottolinearsi i progressi compiuti per:

— Informatica (azione 11).

A seguito della firma della Convenzione (30/7/75) tra il Ministro per la ricerca scientifica onorevole Pedini ed il Politecnico di Milano, cui sono state così affidate la realizzazione e la gestione del Centro (CREI), si è provveduto all'installazione ed al collegamento dei calcolatori con gli altri Centri nodali (Londra, Parigi, Zurigo, Ispira).

— Centro Europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (azione 70).

La Convenzione per la creazione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973, è entrata in vigore il 31 ottobre 1975 a seguito dell'avvenuta ratifica da parte di due terzi degli Stati firmatari, incluso il Regno Unito (Paese nel quale il Centro avrà sede), che rappresentano l'80% dei contributi finanziari.

Nell'arco della fase preparatoria, cioè fino al 31 ottobre 1975, l'Italia ha partecipato a tutti i livelli all'attività del Centro. Non appena la procedura di ratifica della Convenzione sarà conclusa (la legge di ratifica, approvata nel mese di dicembre dal Senato, sarà ora sottoposta all'esame della Camera dei deputati) l'Italia parteciperà inoltre, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio e sarà presente nel Comitato consultivo scientifico e nel Comitato finanziario, organi che per statuto assistono e guidano le attività del Centro.

— Aiuti elettronici alla circolazione per grandi assi stradali (azione 30).

Questa azione di ricerca è stata avviata con lo scopo di pervenire ad un certo grado di standardizzazione in un settore molto importante ed in fase di forte sviluppo in campo europeo.

In un primo tempo era stato previsto un periodo di sperimentazione di equipaggia-

menti tecnici su di un tronco stradale. Tale fase è stata, tuttavia, rinviata, non essendo state ancora sufficientemente approfondite le ricerche avviate dai Paesi membri nel settore degli aiuti elettronici alla circolazione.

Studi ed esperienze, quindi, verranno proseguiti in campo nazionale ed i risultati acquisiti verranno confrontati tra due anni. Tale decisione è stata sancita con una Dichiarazione comune d'intenzioni (che verrà firmata agli inizi del prossimo anno) in base alla quale verrà coordinato il programma d'azione dei Paesi partecipanti: per l'Italia parteciperà la Società Autostrade.

- Tecniche per la riduzione della ridondanza per segnali video-telefonici (azione 211).

È prevista la firma all'inizio del prossimo anno di una Dichiarazione comune d'intenzioni per l'attuazione di una azione europea in questo particolare settore, senza partecipazione italiana.

## 2. — Progetti di ricerca.

### — Ricerca in campo alimentare.

Lo scorso anno sono stati avviati due studi in merito ad azioni di ricerca nel campo alimentare. Una prima proposta era stata avanzata dalla Svezia per l'approfondimento della tecnologia della conservazione delle derrate alimentari. I gruppi tecnici, cui l'Italia partecipa attivamente, stanno approntando i progetti dettagliati di ricerca che formeranno oggetto di una proposta di accordo intergovernativo, data l'importanza delle implicazioni di ordine sanitario ed industriale.

Analogo andamento si è verificato per la proposta jugoslava del 1975 per uno studio nei settori delle bioproteine, dell'allevamento di porcellini in batteria e dell'arricchimento del mais per mangimi.

— Studio sulla possibile partecipazione della CEE in quanto tale nelle azioni 43-68-208).

a) « Rete europea di stazioni di misure oceanografiche e meteorologiche » (azione 43).

Si tratta di proseguire, sulla base di un rapporto presentato nel gennaio scorso dal sottogruppo tecnico *ad hoc*, uno studio tendente alla creazione di una rete europea di stazioni automatiche per la misura e segnalazione di fenomeni oceanografici e meteorologici. Tale rete dovrebbe permettere un notevole miglioramento delle previsioni meteorologiche marine con conseguenti benefici per tutte le attività che si svolgono sul mare.

b) « Trattamento e Impiego dei fanghi delle acque di scarico » (azione 68).

L'azione in questione è iniziata nel 1972. Ne è stata proposta la prosecuzione dato l'interesse manifestato dai Paesi, parte agli accordi COST, per la ricerca di una soluzione dei problemi ambientali e sanitari che la depurazione delle acque di scarico comporta. Sono allo studio soluzioni che permettono la riutilizzazione della componente liquida (90-95%) evitando lo scarico in mare, l'accumulazione in superficie e la stessa incinerazione (che richiede un costo elevato in termini energetici).

c) « Problemi tecnici e altri dei sistemi di comunicazione mediante fibre ottiche » (azione 208).

Si tratta di uno studio legato essenzialmente ai problemi delle telecomunicazioni e dei relativi materiali (dispersione, impulsi di amplificazione, vetri, fibre, cavi ecc.).

Per tali azioni nate nel quadro COST, dato il loro particolare interesse, è allo studio la partecipazione della Comunità in quanto tale. Nell'ambito Cost infatti i diversi Paesi partecipano « *uti singuli* » e gli accordi di collaborazione vengono effettuati solo tra i Paesi interessati. La partecipazione della Comunità in quanto tale comporterebbe una « comunitarizzazione » delle azioni di ricerca in questione e gli accordi di collaborazione con i Paesi terzi verrebbero conclusi tra la Comunità e questi.

— Proseguimento delle azioni 50-51-52 « Materiali per turbine a gas ».

Le azioni 50-51-52 hanno formato oggetto degli accordi del 1971 (ratificati nel 1974). Essendo terminato il periodo di collaborazione previsto in 3 anni dati i lusinghieri risultati raggiunti, ne è stata proposta la prosecuzione.

*Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnica - CREST.*

Istituito con la risoluzione del Consiglio della Comunità del 14 gennaio 1974, il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica è incaricato di assistere le istituzioni comunitarie nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico nonché di coordinare le politiche nazionali e comunitarie sua sul piano settoriale sia su quello generale.

In base agli orientamenti emersi nel Consiglio ricerca del 15 dicembre 1975, il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) si è impegnato a definire gli elementi di una politica comune della scienza e della tecnologia, in particolare per quanto concerne gli obiettivi e le priorità di una tale politica. Il Comitato CREST ha, d'altra parte, tratto un certo numero di orientamenti in vista di facilitare l'evoluzione verso un coordinamento più stretto delle politiche nazionali nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Nel corso dell'anno il CREST ha contribuito alla elaborazione ed alla messa a punto di numerosi programmi di ricerca comunitari.

In particolare vanno sottolineati:

— il programma biologia e protezione sanitaria (radioprotezione); il programma materiali e metodi di riferimento - *Bureau Commun de Référence*, ed il programma ambiente, approvati dal Consiglio il 24 febbraio 1976. Tali programmi costituiscono il proseguimento di azioni già intraprese negli anni precedenti e verranno condotti a mezzo di contratti di ricerca con le Associazioni nazionali;

— il programma di ricerca nel settore della fusione termonucleare e della fisica del plasma; approvato il 25 marzo 1976. Tale programma, che non include ancora il progetto *JET*, avrà una durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà effettuato anch'esso a mezzo di contratti con le Associazioni nazionali (per maggiori dettagli cfr. parte EURATOM);

— la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE). Il 21 giugno 1976, il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo di cooperazione tra le Comunità e l'Agenzia internazionale dell'energia, nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di energia. Nel quadro di tale Accordo il Consiglio ha approvato la conclusione di due Accordi specifici su:

a) scambio di informazioni tecniche nel settore della ricerca e dello sviluppo sulla sicurezza dei reattori;

b) programma di ricerca e sviluppo in vista della costruzione di una fonte intensa di neutroni.

Nell'ambito delle attività di coordinamento delle politiche nazionali e comunitarie sono stati presentati per la discussione i rapporti del Sottocomitato energia e del Comitato per la ricerca medica.

Nell'ambito della preparazione e concezione di nuovi programmi sono in corso degli studi su:

— materie prime. È attualmente in corso la preparazione di *dossiers* tecnico-economici sulle materie prime primarie (fosfati, zinco, piombo, rame) e secondarie (riciclaggio dei rifiuti urbani e industriali, idrolisi e pirolisi della carta, ecc.) per la determinazione dei campi comuni di ricerca e sviluppo e la conseguente elaborazione di programmi di azione. La partecipazione italiana al Sotto Gruppo di studio è particolarmente attiva data l'importanza che il nostro Paese annette a questo problema;

— azioni concertate nel settore delle attrezzature dell'industria chimica e dell'urbanistica. A tali azioni potranno partecipare singolarmente, contrariamente a quanto avviene per le normali azioni indi-



rette che prevedono il contributo dei nove membri della Comunità, gli Stati CEE interessati;

— partecipazione alle azioni COST 43-68-208 (cfr. precedente paragrafo su Cooperazione scientifica e tecnica - COST).

È inoltre da segnalarsi lo stato avanzato di elaborazione del rapporto sulle possibilità di stabilire una politica comunitaria della Ricerca e Sviluppo, nonché la creazione di un Gruppo *ad hoc* per le relazioni con i Paesi in via di sviluppo nel campo della ricerca scientifica.

#### *Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale.*

Nel 1976 è proseguita l'attività di collaborazione ed armonizzazione della legislazione dei Paesi membri nel settore della difesa ambientale e della protezione ecologica.

Tema preminente di tale attività è stata la redazione del II programma ambientale di durata quinquennale, con decorrenza 1° gennaio 1977, che dovrà far seguito alla conclusione del 1° programma triennale venuto a scadenza con la fine del 1976. La caratteristica saliente di tale II programma è costituita dall'orientamento volto ad affrontare il problema della tutela ecologico-ambientale in una prospettiva di maggiore globalità che, tenuto conto dei risultati conseguiti con il primo programma (diretto al perseguimento di alcuni determinati ed isolati obiettivi di qualità), valga a determinare soluzioni nelle quali risultino considerati non solo gli aspetti meramente tecnico-scientifici, ma anche le implicazioni economiche e sociali.

Mentre il I programma praticamente tendeva a realizzare strumenti giuridici di proibizione o regolamentazione restrittiva, il II programma prevederà anche l'incentivazione della presa di coscienza del problema ecologico sul piano della pianificazione e dello sviluppo industriale, agricolo, forestale ed idrologico, in modo da prevenire e correggere, in anticipo, quegli indirizzi che, non tenendo adeguato conto degli

aspetti ecologico-ambientali, potrebbero determinare danni irreversibili (per la mole stessa dei progetti avviati) sul patrimonio ambientale, inteso quale interesse di sempre maggiore momento politico.

Superando le resistenze frapposte da molti *partners* europei, più proclivi a seguire i criteri suaccennati, affermatasi nel I programma, si è ottenuto da parte nostra un più marcato orientamento del documento programmatico nel senso di tale globalità di approccio e l'inserimento di temi di particolare interesse per l'Italia quali la gestione del territorio, la promozione della protezione forestale e faunistica ed una maggiore connessione con la problematica degli interventi a favore delle regioni rurali e di montagna.

Inoltre è stato ottenuto l'inserimento nel preambolo del programma di un impegno preciso per il completamento di determinati obiettivi ed azioni previsti dal I programma che, per ragioni di tempo, non si è ancora riusciti a conseguire; tali azioni, aventi riguardo principalmente alla cartografia ed alla gestione territoriale, costituiscono praticamente uno degli interessi primordiali della collaborazione italiana nel settore. Tale programma ha conseguito l'approvazione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente (CEE) nella seduta del 9 dicembre u.s.

Oltre all'approntamento del nuovo programma quinquennale l'Italia ha partecipato poi, nel decorso anno, alla preparazione, messa a punto e realizzazione di numerose direttive, alcune delle quali sono state adottate e varate dai due Consigli dei Ministri dell'ambiente, tenutisi rispettivamente il 4 maggio ed il 9 dicembre.

Più in particolare in data 4 maggio è stata adottata la direttiva concernente l'inquinamento causato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente acquatico.

Si è trattato di un notevole risultato, frutto di lunghe consultazioni e negoziazioni che ha dato luogo, fra l'altro, all'accettazione di un importante compromesso tecnico tra le tesi dei *partners* continentali e quelle della Gran Bretagna, laddove al

criterio dell'adozione di norme limitative degli scarichi è stato equiparato quello, in uso da parte inglese, del garantito conseguimento di determinati livelli di qualità dell'ambiente acquatico.

In data 9 dicembre è stata adottata la direttiva concernente le norme biologiche per il piombo e la sorveglianza della popolazione contro il rischio di saturnismo.

I predetti Consigli dei Ministri hanno inoltre approvato decisioni concernenti la partecipazione e la firma, da parte della Comunità, di importanti trattati di collaborazione internazionale extracomunitaria quali la Convenzione di Barcellona per la lotta agli inquinamenti nel Mediterraneo e la Convenzione di Berna per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Un notevole impegno ha richiesto inoltre, durante tutto l'arco dell'anno decorso, la trattativa concernente l'approvazione di una direttiva sulla regolamentazione della eliminazione dei reflui dell'industria del biossido di titanio. Trattasi — come noto — di un problema di vitale importanza per l'industria nazionale del settore e per il quale da parte nostra è stata svolta tutta un'azione particolare, volta a dimostrare la situazione di violazione delle regole della concorrenza prospettabile per effetto delle disparità di regolamentazione esistente fra i vari Paesi membri.

La nostra industria del settore, sottoponendosi a rigide restrizioni negli scarichi a mare ed a onerosi processi di neutralizzazione dei reflui (prima del rigetto in mare), si trova svantaggiata rispetto alle concorrenti industrie europee che non debbono sottostare ai predetti obblighi, senza alcuna

limitazione per l'inquinamento marino che procurano.

Con la direttiva si verrebbero invece a ristabilire condizioni di più equa concorrenza, adottando norme per gli scarichi dei reflui di uguale portata per tutti i *partners* e si procederebbe ad un ulteriore importante passo sulla strada della lotta agli inquinamenti marini. Il Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre ha preso in proposito un preciso impegno per una rapida realizzazione della direttiva stessa.

Anche la direttiva per i reflui dell'industria della pasta da carta ha costituito, nel 1976, uno degli argomenti del settore per il quale si è agito con il maggior impegno, ottenendo utili riconoscimenti del proprio punto di vista.

Si debbono infine ricordare numerose, altre azioni portate avanti nel quadro CEE in svariati settori di tutela dell'ambiente e per molte delle quali il varo di un'apposita direttiva appare prossimo; in particolare le azioni concernenti: la qualità delle acque destinate al consumo umano, la qualità della vita acquatica per la ittio-coltura; la qualità delle acque per la molluschicoltura; le relazioni dose-effetto di alcune sostanze chimiche quali il cadmio ed i composti organo-clorati (pesticidi); i rifiuti tossici e nocivi; l'impiego degli oli combustibili allo scopo di diminuire le emissioni solforose; gli scarichi termici; la protezione degli uccelli allo stato selvatico.

Va infine ricordato che il Consiglio dei Ministri della CEE ha approvato il 6 aprile 1976 una direttiva concernente l'eliminazione dei policlorotrifenili e policlorobifenili.